Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 126 del 20 maggio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 maggio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1964, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1962, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 14 luglio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2.

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni ».

Art. 3.

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto o compiano il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Art. 4.

All'art. 12, primo comma, la lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« I sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere *a*), *b*) e *c*).

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Art. 5.

All'art. 13 la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

« di consigliere di un Comune della Regione ».

Art. 6.

All'art. 15, primo comma, dopo la parola « . . . eleggibili », aggiungere la parola « . . . inoltre ».

Art. 7.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 18-*bis*:

« I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, non oltre il terzo giorno dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, i contrassegni tradizionali con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.

Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al Tribunale di Trento e al Tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni Comune non oltre l'ottavo giorno da quello di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 8.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 18-*ter*:

« All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun Collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla Cancelleria del Tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale di Trento, rispettivamente a quello di Bolzano per detta circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti ».

Art. 9.

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni Collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di cinquecento e non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.

I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati

da eleggere nel Collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due Collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonchè l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Art. 10.

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati devesi anche presentare:

a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di centimetri dieci di diametro;

b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal sindaco competente;

c) certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di lire una, ma non meno di lire cinquecento, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale, sono redatti su carta esente da bollo ».

Art. 11.

E' aggiunto il seguente nuovo art *20-bis*:

Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore di ufficio del periodo compreso fra il trentacinquesimo giorno e le ore dodici del venticinquesimo giorno anteriore a quello di votazione.

La cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli che, essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

Art. 12.

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « ... entro cinque giorni ... », e sostituita con l'espressione « ... entro tre giorni ... », e l'indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « art. *20-bis* ».

Nello stesso articolo il testo del n. 2 è sostituito con i seguenti:

« 2) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o del gruppo, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

« *2-bis*) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno a sensi dell'art. *18-ter* quando tale deposito sia avvenuto ».

Il testo dei numeri 7) e 8) è sostituito con il seguente:

« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dei relativi allegati, nonchè di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Art. 13.

E' aggiunto il seguente nuovo art. *21-bis*:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

Art. 14.

All'art. 22, primo comma, le parole « ... da un notaio o da un sindaco della circoscrizione ... », sono sostituite con le parole « ... da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « ... dei rispettivi seggi elettorali ... » sono sostituite con le parole « ... dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Art. 15.

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore *in segno di ricevuta ed un secondo tagliando* da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indicazione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto presentandosi personalmente, di ottenere dal sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 16.

All'art. 24 le parole «... per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi», sono sostituite con le parole «... non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione».

Art. 17.

E' aggiunto il seguente art. 24-*bis*:

«Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario».

Art. 18.

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

«Il sindaco provvede affinchè, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello della votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;

3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 30;

6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;

7) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) le urne occorrenti per la votazione;

9) sei matite copiative per l'espressione del voto;

10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

Dopo le precedenti operazioni, il presidente si accerta della esistenza e del buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonchè della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficenze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempestivamente segnalate al sindaco affinchè questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63-*bis* e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonchè il plico, ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica».

Art. 19.

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

«Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *B*) e *C*) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21, n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

Le schede devono pervenire all'ufficio elettorale debitamente piegate. Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Art. 20.

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

«I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella tabella *A*), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *E*) ed *F*) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati».

Art. 21.

L'art. 28 è abrogato.

Art. 22.

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

«In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonchè il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30-*bis* risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloquio, al quale l'interessato è sottoposto da una Commissione, nominata dal presidente della Corte d'appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della Provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Il presidente della Corte d'appello nomina il presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del Comune ».

Art. 23.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti di elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggiore numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.

La Commissione, effettua la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco od il commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

Art. 24.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 30-*bis*:

« Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

Art. 25.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di lire settemila al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire cinquemila al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di consigliere di 2ª classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Art. 26.

All'art. 32, secondo comma, le parole « più anziano ... », sono soppresse.

Art. 27.

L'art. 33 è soppresso.

Art. 28.

L'art. 34 è soppresso.

Art. 29.

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Art. 30.

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 31.

All'art. 38, primo comma, le parole « delle elezioni » sono sostituite con le parole « della votazione ».

Art. 32.

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

« Ha diritto di votare nella sezione

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'appello, che lo dichiari elettore del Comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;

d) i candidati.

Gli elettori di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 33.

L'art. 41 è abrogato.

Art. 34.

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta

apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Art. 35.

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In casi di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 51 ».

Art. 36.

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23, e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Art. 37.

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome e se necessario il nome ed il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 38.

L'art. 47 è abrogato.

Art. 39.

L'art. 48 è abrogato.

Art. 40.

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;

3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal presidente e da due scrutatori;

4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

5) forma un unico pacco diretto al pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;

6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

7) racchiude il bollo, il verbale, nonchè tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 41.

L'art. 52 è abrogato.

Art. 42.

L'art. 53 è abrogato.

Art. 43.

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonchè dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 51, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio ».

Art. 44.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 54-*bis*:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle;

e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Art. 45.

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Art. 46.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 55-*bis*:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una solanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Art. 47.

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Art. 48.

L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della sezione compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'articolo 63-*bis* e provvede quindi a:

a) trasmettere al pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravvanzate;

b) a formare e trasmettere al pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

c) a formare e recapitare alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'appello, ed i certificati medici;

d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

e) formare e recapitare al sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

Il recapito dei plichi nn. 3, 4 e 5 è fatto dal presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Art. 49.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 57-*bis*:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il sindaco provvede per il deposito, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria, dandone notizia al pubblico, mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Art. 50.

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, costituito in ufficio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 21, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51, 53, 54, 55 e 57;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, a fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

Art. 51.

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63-*ter*.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonchè gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 52.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63-*bis*:

« Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 40;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1) è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

Art. 53.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63-*ter*:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti e dei contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonchè dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Art. 54.

All'art. 69 l'espressione « ...della legge 5 febbraio 1948, n. 26... », è sostituito con l'espressione « ...del T.U. 30 marzo 1957, n 361... ».

Art. 55.

E' aggiunto il seguente nuovo art. 69-*bis*:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Art. 56.

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatore » e la rispettiva riga punteggiata, sono soppressi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 giugno 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 1964, n. **104**.

Fondazione « Opera Armida Barelli per l'assistenza e la preparazione professionale della donna », con sede in Rovereto. Erezione in ente morale ed autorizzazione ad accettare una donazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 21 *luglio* 1964).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la domanda di data 15 febbraio 1964 prodotta dal rappresentante della Fondazione « Opera Armida Barelli per l'assistenza e la preparazione professionale della donna », avente sede in Rovereto, via Setaioli, n. 7, al fine di ottenere l'erezione in ente morale quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Opera stessa e la contestuale autorizzazione all'accettazione di una donazione;

Visto l'atto di fondazione della sunnominata Opera, rogito notaio dott. Paolo Dal Rì, di Rovereto, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, registrato a Rovereto addì 11 febbraio 1964, n. 1035, vol. 48 atti pubblici, integrato dall'atto notarile registrato a Rovereto addì 4 maggio 1964, n. 1390 vol. 48;

Visto lo statuto organico della Fondazione di data 9 febbraio 1964, rogito del dott. notaio Paolo Dal Rì composto di 12 articoli;

Visto l'atto notarile del notaio Paolo Dal Rì, n. rep. 2920 del 19 ottobre 1963 di conferma di donazione unilaterale della Chiesa Arcipretale di San Marco di Rovereto, regolarmente registrato, nonchè l'autorizzazione alla donazione stessa della Curia arcivescovile Tridentina;

Considerato che la donazione di cui sopra è costituita dalle pp. edd. 195/4 e 195/5, nonchè dalle pp.ff. 80/2 e 81 in P.T. 263 del C.C. di Rovereto;

Visto il piano di frazionamento dell'Ufficio distrettuale del catasto fondiario di Rovereto di data 14 novembre 1957 dal quale si rileva il frazionamento della p.f. 80 di cui era parte integrante la neo costituita p.f. 80/2 di mq. 1010;

Vista la documentazione dalla quale risulta la esclusiva proprietà della Chiesa arcipretale di San Marco di Rovereto sulle pp. edd. 195/4 e 195/5, nonchè le pp.ff. 80/2 e 81 in P.T. 263 del C.C. di Rovereto e cioè: estratto del foglio di possesso fondiario n. 1390, del 28 luglio 1961, nonchè estratto tavolare generale sommario n. 856/61, del 1° agosto 1961;

Vista la perizia stragiudiziale di stima del geometra Tullio Fait in data 15 novembre 1957 riguardante i beni che costituiscono la donazione dalla quale risulta che il valore reale dei beni immobili sopra indicati è di L. 12.000.000 (dodicimilioni);

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 17 aprile 1964, sub. n. 10720/1-O.P. circa il riconoscimento in ente morale quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza della Fondazione « Opera Armida Barelli » con sede in Rovereto;

Visto il parere del Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza istituito con legge regionale 29 maggio 1962, n. 2, sostitutivo del richiesto parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

Vista la legge 21 giugno 1896, n. 218 ed il relativo regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti gli articoli 5 n. 2 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97;

Vista la legge regionale 29 maggio 1962, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 12 giugno 1964;

Decreta:

La Fondazione « Opera Armida Barelli per l'assistenza e la preparazione professionale della donna » con sede in Rovereto, via Setaioli n. 7, è eretta in ente morale quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

E' approvato lo statuto di data 9 febbraio 1964 composto di n. 12 articoli e che fa parte integrante del presente decreto.

La predetta Fondazione è autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Chiesa arcipretale di San Marco in Rovereto.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 giugno 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964, registro 9, foglio n. 288. — MONACO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1964, n. 24.

Modificazione alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, per la concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse, per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per i fini di cui alla legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 e la spesa di lire 40 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1968.

Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1962, n. 11, non può superare l'80 per cento della spesa per interessi passivi maturati sugli speciali conti correnti accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di spedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

All'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1964, n. 25.

Integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni, concernenti le espropriazioni per pubblica utilità per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Per l'espropriazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico, che sono contenute negli appositi piani predisposti da Comuni e Consorzi di comuni limitrofi e approvati in base alle leggi provinciali in vigore nella Regione, le Province applicano, per delega della Regione, le norme dei commi seguenti.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Il Presidente della Giunta provinciale competente determina l'indennità di espropriazione delle aree, nella misura prevista dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

Il Presidente della Giunta provinciale competente comunica la richiesta di espropriazione e l'indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario, sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Presidente della Giunta provinciale comunicata all'ente che promuove l'espropriazione.

Qualora nel termine indicato dal comma precedente non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il Presidente della Giunta provinciale competente, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nel comma terzo, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1964, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio sono sostituiti dai seguenti:

« Per la prima copertura dei posti di caposala e vice-caposala si potrà provvedere anche mediante chiamata diretta di persone in possesso del diploma di infermiere professionale o manicomiale e ritenute particolarmente idonee, tenendo presente che al reparto ricoverati maschili e femminili deve essere addetto personale di vigilanza dello stesso sesso.

L'applicato ed il giardiniere in servizio presso la Colonia sono inquadrati nel grado iniziale previsto dall'allegata tabella con riconoscimento del servizio analogo prestato presso la Colonia a tutti gli effetti per la progressione in carriera.

Il tecnico agricolo attualmente in servizio, pur continuando a prestare la sua opera presso l'istituto, viene inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi agrari, riconoscendogli il servizio precedentemente prestato presso la Colonia agli effetti della progressione nella nuova carriera ».

Art. 2.

La tabella allegata alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Il trattamento economico previsto in tabella entra in vigore col 1° gennaio 1964.

Al personale di ruolo e temporaneo della Colonia di Stadio in servizio il 31 dicembre 1963 è concessa una indennità una tantum pari al 75% della retribuzione pensionabile mensile riferita all'1 dicembre 1963, aumentata delle quote di aggiunta di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 l'indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi predisposti dall'art. 200 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964 e corrispondente per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 luglio 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Ruolo speciale della Colonia agricola per infermi di mente di Stadio

QUALIFICA	Numero	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale	Carriera
Direttore	1	I	incaricato	—
Cappellano	1	—	incaricato	—
Economo - Perito agrario	1	II	VII - III	di concetto
Applicato 2	1	III	X - VI	esecutiva
	1	III	X - VII	»
Caposala	2	III	VIII - VII	»
Vice-caposala	4	IV	IX - VIII	»
Infermiere-Operaio	25	VI	V - II	ausiliaria
Giardiniere	1	V	V - II	»
Cuoco	1	—	incaricato	—
Inservienti	9	VII	L. 600.000	—

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1964, n. 5.

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. I programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

1) dall'Assessore per l'edilizia popolare o da un suo delegato, che lo presiede;

2) dall'Assessore provinciale per l'agricoltura o da un suo delegato, quale vicepresidente;

3) dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

4) da tre funzionari designati uno dal Presidente della Giunta provinciale, uno dall'Assessorato per l'edilizia popolare ed uno dall'Assessorato per l'agricoltura;

5) da tre lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore agricolo;

6) da un rappresentante dei coltivatori diretti designato dall'Unione contadini della provincia di Trento.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura ed un rappresentante dell'Istituto di credito di cui all'art. 6.

I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Provincia della carriera direttiva.

Art. 2.

Il Comitato di attuazione, sulla base delle direttive della Giunta provinciale, ha il compito:

a) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al risanamento, riattamento ed ampliamento di vecchie abitazioni;

b) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale;

c) di fissare i criteri di massima per la costruzione di alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto ed affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimento da parte dell'Ente di gestione e dei Comuni sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perchè la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

g) di vigilare sul servizio di cassa relativo, affidato all'Istituto di credito di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativamente alla quota di fondi assegnata alla Provincia, di approvare il rendiconto annuo dei Comuni nonchè di compilare una relazione annua sull'andamento della propria gestione, la quale viene presentata al Consiglio provinciale.

Art. 3.

I lavoratori agricoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda alla Giunta provinciale di costruzione diretta di nuove abitazioni, di risanamento, di riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

L'Assessore per l'edilizia popolare, previa approvazione del Comitato di attuazione, dispone l'assegnazione ai richiedenti del valore corrispondente all'immobile o alle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori la Provincia è tenuta, se richiesta, a prestare la necessaria assistenza tecnica, valendosi anche dell'Istituto provinciale per le case popolari.

Art. 4.

La Giunta provinciale può affidare la realizzazione di opere di cui alla presente legge, su proposta del Comitato di attuazione, all'Istituto Autonomo Case Popolari, all'I.S.E.S. o ad un Comune. L'amministrazione di queste opere è affidata all'Istituto Autonomo Case Popolari, all'I.S.E.S. o al Comune interessato. L'Ente amministrante è tenuto ad istituire una gestione speciale con bilancio separato e dovrà fornire annualmente il rendiconto alla Provincia, trasmettendolo entro il mese di febbraio all'Assessorato per l'edilizia popolare.

L'Assessore per l'edilizia popolare compila un rendiconto riassuntivo da inviare all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

Art. 5.

Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede mediante la quota assegnata alla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28 la Provincia, al termine della gestione annuale, invierà al Ministero dei lavori pubblici la relazione di cui alla lettera *g)* dell'articolo 2 della presente legge.

Saranno versati all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa agli effetti dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

a) le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

b) le somme ricavate dalle locazioni delle abitazioni detratto il 25 per cento per la manutenzione e riparazione e per la gestione.

Art. 6.

L'Istituto di credito incaricato del servizio cassa, di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 provvede in base alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge alla somministrazione delle somme ai richiedenti o agli enti costruttori. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento ed il pagamento dei saldi al completamento delle opere, saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui il Comitato di attuazione deve attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Art. 8.

Le abitazioni vengono assegnate a riscatto o in locazione secondo la preferenza degli aventi titolo alla assegnazione.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50% del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Art. 9.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di secondo grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. In questo caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dell'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

Art. 10.

La qualifica di lavoratore agricolo dipendente sarà ulteriormente definita nel regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 14 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, contenente « Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere per il personale delle carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri fondiari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 28 agosto 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici delle carriere direttiva e di concetto del personale addetto ai Libri fondiari sono stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

La nomina a vice conservatore si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 3.

La promozione a conservatore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice conservatori che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 4.

La promozione a conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 5.

La promozione a primo conservatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 6.

La promozione a conservatore principale si consegue mediante:

a) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i primi conservatori ed i conservatori che compiano entro il 31 dicembre dieci anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto si computa come posto intero;

b) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restani posti disponibili, al quale sono ammessi i primi conservatori che compiano entro il 31 dicembre dodici anni di anzianità nella carriera.

Entro il mese di settembre di ogni anno è pubblicato, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, il bando di concorso speciale, nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno.

Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale che consiste in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La prova non s'intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente.

Art. 7.

La promozione a conservatore capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i conservatori principali che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'art. 207 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale del ruolo dei conservatori dei Libri fondiari ai fini dell'ammissione al concorso per esame speciale di cui all'art. 6 della presente legge, per la promozione a conservatore principale,

Art. 9.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per il personale addetto ai Libri fondiari valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Art. 10.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, oltre allo scrutinio previsto dal precedente art. 6, può essere effettuato altro scrutinio per la promozione a conservatore principale, prescindendo, per quanto concerne la decorrenza della promozione, dal termine previsto dall'articolo medesimo.

Art. 11.
Norma transitoria

Il personale della carriera di concetto del Libro fondiario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato nel ruolo organico di cui all'annessa tabella *B* con la qualifica corrispondente a quella ricoperta e con l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Il computo dell'anzianità occorrente per l'inquadramento ai sensi del precedente comma, viene effettuato secondo le norme per l'avanzamento in carriera previste dalla presente legge. L'anzianità di servizio maturata dal personale di cui trattasi anteriormente al nuovo inquadramento, nella parte non richiesta per l'inquadramento medesimo, viene riconosciuta ai fini della successiva promozione.

Art. 12.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 20 e 21 e la tabella *A* della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, sono abrogati.

Art. 13.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 8 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale inscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Ruolo del personale addetto ai Libri fondiari

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore capo	2
402	Ispettore superiore	4
	Totale . . .	7

TABELLA *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Conservatore capo	6
402	Conservatore principale	22
325	Primo conservatore	24
271	Conservatore	
229	Conservatore aggiunto	
202	Vice conservatore	
	Totale . . .	52

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1964, n. 27.

Istituzione di una indennità di servizio disagiato a favore degli autisti e conducenti di automezzi dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 28 *agosto* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964, al personale del ruolo amministrativo della carriera ausiliaria e al personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alle tabelle 4 e 5 allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, che esercitino mansioni di autista ed ai conducenti di automezzi del ruolo organico del personale operaio di cui alla tabella n. 28, allegata alla legge sopra citata, è corrisposta un'indennità mensile di servizio disagiato, non pensionabile, di L. 10.000 (diecimila).

L'attribuzione dell'indennità avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente.

Art. 2.

All'onere di lire 1.380.000 derivante, per l'anno 1964, dalla applicazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1964, n. 6.

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a formare un piano speciale delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere alla formazione del piano speciale.

La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale può, con propria deliberazione, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato, quando ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che abbiano una popolazione di almeno 10.000 abitanti;

b) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario o nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 %;

c) che siano limitrofi a quelli contemplati nel primo comma.

Art. 2.

Qualora nel termine di 180 giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, o nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento della Giunta provinciale, il Comune non abbia deliberato il piano, la Giunta stessa, salvo il caso di proroga da essa concessa su richiesta del Comune, provvede alla formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 3.

L'estensione delle zone da includere nei piani speciali, è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica popolare, ed al suo prevedibile sviluppo per un decennio.

Le aree da comprendere nei piani speciali sono scelte nelle zone destinate a edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti o regolarmente adottati ovvero, in carenza di questi, nei programmi di fabbricazione. Qualora manchino anche i programmi di fabbricazione, il piano speciale potrà essere predisposto solamente dopo l'approvazione di un programma di fabbricazione da formare con le modalità di cui all'articolo 16 della legge sull'ordinamento urbanistico della provincia di Trento.

Possono essere comprese nei piani speciali anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie.

Art. 4.

Per i piani di cui al precedente art. 1, si applicano gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 43 della legge sull'ordinamento urbanistico della provincia di Trento.

Art. 5.

I piani approvati a sensi del precedente articolo 4 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione e hanno valore di piani particolareggiati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per giustificati motivi, l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con deliberazione della Giunta provinciale, per non oltre due anni.

La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, da espropriazioni per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 6.

I Comuni possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino a un massimo del 50 % delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari a norma del successivo articolo 8 ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni;

b) dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento;

c) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

d) dalla Gestione case per lavoratori;

e) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 7.

Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 6 e per i servizi di carattere ge-

nerale, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune per l'esecuzione del proprio programma e per la utilizzazione ai fini del primo comma dell'articolo 6, delle aree di cui all'articolo 8 sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto delle esigenze del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

L'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal sindaco e composta:

a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale, o, in mancanza, del tecnico membro della Commissione edilizia comunale;

c) di un ingegnere o di un architetto della provincia autonoma di Trento;

d) del presidente dell'Istituto autonomo case popolari o di un suo delegato;

e) di un rappresentante dell'Assessorato provinciale competente.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 6.

Art. 8.

I proprietari delle aree, già destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni di tipo economico o popolare.

I progetti devono essere preventivamente approvati dall'Assessorato cui è assegnata la materia dell'edilizia popolare, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Art. 9.

I proprietari che si avvalgono delle disposizioni del precedente articolo 8, devono iniziare le costruzioni entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il triennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione delle costruzioni e effettuato dall'Assessorato provinciale di cui al precedente articolo.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di 180 giorni, le aree relative sono destinate ad acquisto od espropriazione, ma il prezzo di acquisto o la indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10% a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere e servizi complementari.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale promuove l'espropriazione della costruzione.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore di esproprio dell'area. oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso e il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere, congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'articolo 7, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica popolare.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma del primo comma dell'articolo 6.

Art. 10.

L'Assessorato provinciale competente esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 8 e 9, per assicurare la corrispondenza alle norme della presente legge: qualora ne venga constatata la inosservanza, la Giunta provinciale su proposta dell'Assessore, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzioni all'ordine di sospensione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo, è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Assessorato provinciale attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 8, possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 % sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

Art. 11.

I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento della rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani speciali, utilizzate in proprio dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 6.

Art. 12.

La presente legge sostituisce la legge statale 18 aprile 1962, n. 167, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 della legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 21 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1964, n. 7.
Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1958, che in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:

In conto degli esercizi precedenti . .		L.	836.996.071
In conto dell'esercizio 1958		»	3.475.171.618
Fondo di cassa all'inizio dell'anno . .		»	1.309.061.837
Totale attivo		L.	5.621.229.526

Somme pagate:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.264.107.677		
In conto dell'esercizio 1958	» 2.089.655.967		
		L.	3.353.763.644
Fondo di cassa al 31 dicembre 1958		L.	2.267.465.882

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 393.798.743	
In conto dell'esercizio 1958	» 756.918.363	
Totale residui attivi		L. 1.150.717.106

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.014.623.883	
In conto dell'esercizio 1958	» 1.900.138.089	
Totale residui passivi		L. 2.914.761.972
Differenza		L. 1.764.044.866
Riporto fondo di cassa al 31-12-1958		» 2.267.465.882
Avanzo di amministrazione al 31-12-1958		L. 503.421.016

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L. 6.779.246.947
Totale delle passività	» 3.480.938.448
Patrimonio netto al 31-12-1958	L. 3.298.308.499

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1958 da riportare nella gestione finanziaria 1959 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1958	L. 2.267.465.882
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	» 393.798.743
Residui attivi dalla gestione esercizio 1958	» 756.918.363
	L. 3.418.182.988

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L. 1.014.623.883
Residui passivi dalla gestione esercizio 1958	» 1.900.138.089
	L. 2.914.761.972

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1964, n. 8.

Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1959 che, in conformità delle scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:

In conto degli esercizi precedenti		L. 742.719.161
In conto dell'esercizio 1959		» 2.644.199.991
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		» 2.267.465.882
Totale attivo		L. 5.654.385.034

Somme pagate:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.633.082.022	
In conto dell'esercizio 1959	» 2.608.593.328	
		L. 4.241.675.350
Fondo di cassa al 31 dicembre 1959		L. 1.412.709.684

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 403.179.031	
In conto dell'esercizio 1959	» 1.567.077.228	
Totale residui attivi		L. 1.970.256.259

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.166.830.708	
In conto dell'esercizio 1959	» 1.968.113.163	
Totale residui passivi		L. 3.134.943.871
Differenza		L. 1.164.687.612
Riporto fondo di cassa al 31 dicembre 1959		» 1.412.709.684
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1959		L. 248.022.072

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L. 7.387.784.981
Totale delle passività	» 4.156.754.400
Patrimonio netto al 31 dicembre 1959	L. 3.231.030.581

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1959 da riportare nella gestione finanziaria 1960 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1959	L. 1.412.709.684
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	» 403.179.031
Residui attivi dalla gestione esercizio 1959	» 1.567.077.228
	L. 3.382.965.943

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L. 1.166.830.708
Residui passivi dalla gestione esercizio 1959	» 1.968.113.163
	L. 3.134.943.871

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1964, n. **9**.

Approvazione conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1960 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:				
In conto degli esercizi precedenti . . .			L.	1.650.005.319
In conto dell'esercizio 1960 . .			»	3.282.318.566
Fondo di cassa all'inizio dell'anno . .			»	1.412.709.684
Totale attivo			L.	6.345.033.569
Somme pagate:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	2.006.374.917		
In conto dell'esercizio 1960	»	3.266.725.364		
			L.	5.273.100.281
Fondo di cassa al 31 dicembre 1960 . .			L.	1.071.933.288

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario				
In conto degli esercizi precedenti	L.	290.356.198		
In conto dell'esercizio 1960	»	2.300.572.841		
Totali residui attivi			L.	2.590.929.039
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:				
In conto degli esercizi precedenti	L.	1.044.877.852		
In conto dell'esercizio 1960	»	2.334.436.835		
Totale residui passivi			L.	3.429.314.687
Differenza .			L.	838.385.648
Riporto fondo di cassa al 31 dicembre 1960			»	1.071.933.288
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1960			L.	233.547.640

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L.	8.528.205.949
Totale delle passività	»	4.723.061.376
Patrimonio netto al 31 dicembre 1960 . .	L.	3.805.144.573

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1960 da riportare nella gestione finanziaria 1961 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:		
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1960 . .	L.	1.071.933.288
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti .	»	290.356.198
Residui attivi dalla gestione esercizio 1960	»	2.300.572.841
	L.	3.662.862.327
Residui passivi:		
Residui passivi della gestione esercizi precedenti	L.	1.044.877.852
Residui passivi dalla gestione esercizio 1960	»	2.384.436.835
	L.	3.429.314.687

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1964, n. **10**.

Contributo al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, per il miglioramento delle attrezzature aeroportuali del campo di aviazione di Bolzano, San Giacomo, ai fini della navigazione aerea civile, in modo da renderlo atto ad assolvere la funzione di aeroporto della classe D4, un contributo fino all'importo di lire 70 milioni.

Art. 2.

La liquidazione del contributo avviene per acconti fino al 70 % su presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio tecnico provinciale, accompagnati da relazione finanziaria, e per la rimanenza del 30 % ad avvenuto collaudo dell'opera in conformità al progetto approvato e verso presentazione di un rendiconto finale.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad approvare, per quanto si attiene alla partecipazione della Provincia, lo statuto del Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, previa deliberazione della Giunta provinciale.

Il Presidente della Giunta provinciale è altresì autorizzato a consentire nell'interesse e a nome della Provincia, variazioni dello Statuto che venissero proposte dagli altri enti consorziati o dalla autorità giudiziaria, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto consortile.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 70 milioni derivante dalla presente legge viene fatto fronte con i fondi iscritti all'articolo 150/bis del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963: «Contributo al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1964, n. 11.

Concessione di contributi alla « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare e sviluppare l'artigianato, la Provincia è autorizzata a stanziare annualmente, per la durata di 10 anni, con un apposito articolo da iscrivere nei rispettivi stati di previsione, un contributo a favore della « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano », soc. coop. a r. l., con sede in Bolzano, per la costituzione del fondo che forma il patrimonio sociale di cui all'art. 4, lett. *d*), dello statuto della Cooperativa.

I contributi della Provincia dovranno essere erogati in modo da favorire uno sviluppo coordinato dell'artigianato nelle diverse zone della Provincia.

Art. 2.

Il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura della metà dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della Cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 12 milioni annue.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 3.

La Provincia inoltre assume l'obbligo di rimborsare ogni anno alla Cooperativa il 30 % dell'ammontare delle eventuali perdite che la medesima incontra per l'insolvenza dei propri soci, calcolato sulla cifra notificata dagli istituti di credito convenzionati e fino ad un importo annuo massimo di lire 8 milioni.

Art. 4.

E' soppresso l'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1951, numero 1.

Art. 5.

E' approvato lo schema di statuto della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano nel testo allegato alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a consentire nell'interesse ed a nome della Provincia variazioni non sostanziali dello Statuto, previa deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7.

I rappresentanti della Provincia nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale sono nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

Per l'esercizio in corso la Provincia, allo scopo di consentire l'immediato funzionamento della Cooperativa stessa, anticiperà la somma di lire 10 milioni. Detta somma sarà conguagliata con i contributi del 50 % sull'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della Cooperativa.

La legge viene finanziata mediante istituzione in bilancio dei seguenti nuovi articoli:

82-*bis* - Contributo alla « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano » da investirsi nel patrimonio sociale L. 8.000.000

158-*bis* - Fondo di garanzia nella misura del 30 % delle perdite per insolvenza dei soci della « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano » L. 2.000.000

prelevando l'importo di lire 10 milioni dalle disponibilità dell'articolo 60 del Bilancio 1964 « Fondo a disposizioni per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

Per gli anni successivi sarà provveduto con apposito stanziamento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Bolzano, addì 13 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Statuto della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano, Società cooperativa a responsabilità limitata

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della società

Art. 1.

E' costituita una Cooperativa a responsabilità limitata denominata « Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano, Società cooperativa a responsabilità limitata », in tedesco « Kreditgarantiegenossenschaft für die Handwerker der Provinz Bozen, Gen.m.b.H. ».

La Cooperativa ha sede in Bolzano.

Art. 2.

La Cooperativa che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane e la vendita delle stesse fornendo garanzie per agevolare ai propri soci la concessione di crediti d'esercizio e d'investimento.

La Cooperativa può, inoltre, assistere i soci nella formulazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo.

Art. 3.

La Cooperativa è costituita per la durata di anni 50. Con deliberazione dell'assemblea dei soci la durata della Cooperativa può essere prorogata oppure sciolta anticipatamente.

TITOLO II

Patrimonio sociale

Art. 4.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale formato dalle quote, di un importo minimo di lire 50 mila, versate dai soci;

b) dalle riserve;

c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;

d) da un fondo formato da eventuali contributi della Provincia e di altri enti pubblici e da una parte degli utili.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'art. 2.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti di cui ai successivi artt. 11 e 23, nonchè dai redditi patrimoniali della Cooperativa stessa.

Art. 5.

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa, inoltre, ciascun socio risponde sussidiariamente e solidamente in misura pari a tre volte il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'articolo 2541 del Codice civile.

Art. 6.

Le quote sociali sono nominative.

Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 10, per causa di successione, con effetto verso la società soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sia ammesso in qualità di socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno e vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla società, alla quale è, inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote versate.

TITOLO III

Soci

Art. 7.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8.

Può far parte della Cooperativa l'impresa artigiana inscritta nel registro previsto dalla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, e successive modificazioni e sita nel territorio della provincia di Bolzano, purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, nè sia fallita e purchè il suo titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 9.

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

Art. 10.

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota, il cui importo può, se il Consiglio di amministrazione lo consente, essere successivamente aumentato.

Art. 11.

Il socio versa, all'atto della iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte della assemblea.

Art. 12.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

Art. 13.

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dal Registro previsto dalla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7 e successive modificazioni, o che trasferisca la propria sede fuori Provincia o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall'art. 8.

L'esclusione può inoltre essere deliberata dal Consiglio di amministrazione:

a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

Art. 14.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo precedente sono annotate, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci. Esse debbono essere comunicate all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'art. 2527 Codice civile, soltanto dopo aver prodotto ricorso al Consiglio dei probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di amministrazione e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.

Il ricorso ai probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione. Il Consiglio dei probiviri, entro 45 giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione.

Art. 15.

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota, comunque in misura non superiore all'importo versato.

Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida al socio il 50 % del valore della quota, di cui al comma precedente, e assegna l'altro 50 % al fondo di cui all'art. 4, lett. *b*).

Art. 16.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di decadenza o morte.

Il Consiglio di amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni previsti dall'art. 18, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20 %, rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Art. 17.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 18.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 5, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art. 2530 del Codice civile fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

TITOLO IV

Operazioni

Art. 19.

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 20.

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può, in caso di necessità, aumentare il suddetto periodo di carenza da 3 a 8 mesi.

Art. 21.

Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alla quota versata da ciascun socio. Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;

2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso d'istruzione.

Art. 22.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di

garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a dieci volte la somma risultante dal patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, salvo ratifica da parte dell'assemblea, che ciascun socio che chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, come anche ciascun socio che ottiene il prestito richiesto, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie.

TITOLO V

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il Collegio dei probiviri.

a) *Assemblea*

Art. 24.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente dalla società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota, e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

Art. 25.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

Art. 26.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa ha i seguenti compiti:

a) discutere ed approvare il bilancio;
b) eleggere il presidente, il vice presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, i probiviri;
c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Il presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 28.

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta.

Per l'elezione alle cariche sociali a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 29.

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci con diritto a voto.

Art. 30.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono esser riportate in processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e da due scrutatori.

b) *Consiglio di amministrazione*

Art. 31.

L'amministrazione è affidata al Consiglio, composto da almeno 4 membri eletti dall'assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa.

Con il versamento del contributo previsto all'art. 2 della legge provinciale « Concessione di contributi alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano, soc. coop. a r. l. », entrano di diritto a far parte del Consiglio di amministrazione due componenti nominati dalla Giunta provinciale.

Agli istituti di credito convenzionati colla Cooperativa in base all'art. 22 spetta, a turno, annualmente la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione.

Può, inoltre, far parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascun Ente pubblico e privato che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2535 Codice civile.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un uguale periodo.

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dall'assemblea fra i membri elettivi del Consiglio.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Art. 32.

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o i sindaci. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima, al domicilio di ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi.

Art. 34.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto

di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

b) chiedere l'autorizzazione della Giunta provinciale ove l'accettazione di contributi di Enti pubblici o di privati comporti la modifica di norme dello statuto;

c) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;

d) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne la approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;

e) autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;

f) autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa.

Art. 36.

Il presidente ha la rappresentanza della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione o al segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila per accertarsi che il consigliere designato o il segretario operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

Il presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente che, a sua volta, può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano.

Art. 37.

Le mansioni del presidente, vice presidente e componente del Consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna rimunerazione; tuttavia compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive, autorizzate dal Consiglio.

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione può affidare la direzione della Società e la esecuzione delle proprie deliberazioni ad un segretario, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del segretario — come pure la revoca — è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

c) *Collegio dei sindaci*

Art. 39.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato dalla Giunta provinciale, sempre che la Provincia partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno la metà del capitale versato dai soci, e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra non soci.

Art. 40.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.

Art. 41.

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

d) *Collegio dei probiviri*

Art. 42.

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne designa il presidente. I probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a rimunerazione.

Art. 43.

La Cooperativa e i soci debbono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative alla ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

Al Collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di amministrazione.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del presidente del Collegio dei probiviri e comunicato dal presidente stesso alla Cooperativa e al socio, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 44.

Il bilancio riferentesi all'esercizio finanziario che va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 45.

Gli utili netti di esercizio sono attribuiti, nella misura del 50 % al fondo riserve e per l'altro 50 % al fondo di cui alla lettera *d*) dell'art. 4.

E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci.

Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera *d*) e al capitale sociale, in misura proporzionale alla entità degli stessi.

Art. 46.

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, ad iniziative a favore dell'artigianato da stabilirsi dalla Giunta provinciale su proposta della Commissione provinciale dell'artigianato.

TITOLO VII

Disposizioni generali e transitorie

Art. 47.

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 48.

Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della Cooperativa e chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 49.

Il primo Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell'assemblea ordinaria, che provvede alla elezione delle cariche secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 50.

Il primo Consiglio di amministrazione alla compilazione dell'eventuale regolamento interno, che sarà sottoposto alla approvazione dell'assemblea in occasione della sua prima riunione; applica, in via provvisoria, tale regolamento, in attesa dell'approvazione dell'assemblea; stipula con una o più aziende di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il conseguimento dei fini sociali di cui all'art. 2; provvede alla organizzazione della Cooperativa; accetta eventuali contributi della Provincia e di altri Enti pubblici; ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge sulle cooperative.

Art. 51.

Al primo Consiglio di amministrazione è demandato il potere di far partecipare la Cooperativa ad un consorzio provinciale che eventualmente si costituisca con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative artigiane di garanzia della provincia.

Art. 52.

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale, sempre che questa partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno la metà del capitale versato dai soci.

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1964, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 21 febbraio 1962, n. 3 che reca norme sull'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole elementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 1° *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 21 febbraio 1962, n. 3 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzione con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni fino al 15.mo anno di età, iscritti nelle scuole elementari e nelle scuole medie d'obbligo, pubbliche o private della provincia di Bolzano, l'assicurazione contro gli infortuni durante l'anno scolastico ».

Art. 2.

La denominazione dell'art. 18 del bilancio preventivo 1964 viene modificata come segue:

« Assicurazioni contro gli infortuni degli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie di obbligo della provincia ».

Art. 3.

La maggiore spesa trova copertura sullo stanziamento previsto dall'art. 18 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e dai corrispondenti articoli degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 13 agosto 1964

Il Presidente della giunta Provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1964, n. 28.

Elevazione degli assegni mensili corrisposti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 e modifiche alla legge medesima.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *dell'8 settembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni mensili previsti all'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 sono elevati a: lire 8.000 per coloro che sono affetti da cecità assoluta; lire 6.000 per coloro che non superano un ventesimo della vista normale.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

« L'assegno è corrisposto bimestralmente in via posticipata ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che sono residenti da almeno sei anni nel territorio della Regione, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non beneficiano di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi, superiori alle 60.000 lire mensili.

Ai ciechi di età fra i 15 ed i 18 anni, i quali sono affetti da altre minorazioni che rendano impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro, è corrisposto un assegno mensile nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 1.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è subordinata, ovvero quando il beneficiario viene ospitato in Istituti con retta a totale carico di enti pubblici ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, è abrogato.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in lire 4 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1964, n. 29.

Distacco della frazione di Sirmiano dal comune di Tesimo e sua aggregazione al comune di Nalles.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *dell'8 settembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Sirmiano del comune di Tesimo in provincia di Bolzano è staccata dal predetto Comune ed aggregata al comune di Nalles della Provincia medesima.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Bolzano a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1964, n. **30.**

Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 15 *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori di cui all'elenco allegato alla presente legge sono costituiti di diritto riserve di caccia.

Art. 2.

La gestione delle riserve di cui all'articolo 1 è affidata, per il territorio delle rispettive Provincie, alle sezioni provinciali cacciatori di Trento e Bolzano della Federazione italiana della caccia a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti.

Dette sezioni si avvalgono, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite nelle rispettive Province, che rappresentino almeno il cinque per cento dei cacciatori delle stesse e che contribuiscano alle spese di gestione in proporzione del numero degli iscritti.

Art. 3.

Fino all'emanazione di nuove norme legislative sulla caccia, la gestione delle riserve sarà disciplinata da norme regolamentari che la Giunta regionale emanerà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Consigli direttivi delle rispettive sezioni provinciali cacciatori e delle altre eventuali associazioni di cacciatori.

Art. 4.

In quanto non contrastino con la presente legge, sono applicabili nella regione le norme della legge statale testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Art. 5.

La misura del canone da corrispondere ai Comuni a norma dell'art. 67, secondo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale sulla base del canone corrisposto per l'anno 1938, maggiorato di cinquanta volte.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO

Provincia di BOLZANO

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
1. Aldino	6156.20.00	ettari 163 riserva Costen-Leiten sono aggregati alla riserva di Montagna
2. Andriano	489.73.89	
3. Anterivo	1105.49.78	
4. Appiano	5968.78.89	
5. Avelengo	2737.34.76	
6. Anterselva (C.C. Anterselva)	7654.83.37	ettari 1251.35.73 appartengono al Demanio Foreste Vipiteno
7. Badia	8293.80.66	
8. Barbiano	2443.20.83	*Riserva privata:*
9. Bolzano (C.C. Bolzano, Dodiciville, Gries)	5235.11.76	ettari 216.52.15 - dott. Paolo Toggenburg
10. Braies	7169.37 64	ettari 1756.75.34 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno *Riserve private:* ettari 148.68.33 - Zingerle ettari 227.54.36 - Wild ettari 231.17.42 - Interessenza Grünwald

Sotto la colonna « Osservazioni » sono elencate:

a) le riserve private concesse a norma del testo unico delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2);

b) le bandite demaniali di cui il testo unico delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale non è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
11. Brennero (C.C. Brennero, Colle Isarco, Fleres)	10630.62.56	ettari 798.89.97 C.C. Fleres appartengono al Demanio - Foreste Vipiteno
12. Bressanone (C.C. Albes, Bressanone, Milan, Sarnes)	1103.39.10	
13. S. Andrea in Monte (C.C. Eores, S. Andrea)	5275.08.74	ettari 200.62.29 C.C. Eores appartengono al Demanio - Foreste di Plancios
14. Monteponente - Bosco Velturno (C.C. Monteponte e Bosco Velturno di ett. 648.48.00 di Scaleres e Varna I)	2167.49.22	
15. Bronzolo	745.12.44	
16. Brunico (C.C. Brunico, Riscone, San Giorgio, Teodone, Villa S. Caterina)	4506.54.02	
17. Caldaro	4795.50.96	
18. Campo di Trens (C.C. Mules, Stilves, Trens)	9313.23.42	ettari 177.38.18 C.C. Stilves, ettari 38.41.94 C.C. Trens appartengono al Demanio - Foreste Vipiteno *Riserva privata:* ettari 210 Principe Francesco Auersperg
19. Campo Tures (C.C. Acereto, Caminata di Tures, Campo Tures, Molini di Tures, Riva di Tures)	13338.78.41	ettari 3108.70.82 C.C. Riva di Tures appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno
20. Castelbello - Ciardes (C.C. Castelbello, Ciardes, Colsano, Juvale, Lacinigo, Montefontana, Montefranco, Montetrumes)	5386.41.52	*Riserva privata:* ettari 404.19.90 C.C. Juvale F.lli Vascellari & C.
21. Castelrotto	11781.02.36	*Riserve private:* ettari 258.26.39 « Salego » Mensa Vescovile Bressanone
22. Cermes	662.56.00	*Riserve private:* ettari 21.60.15 parte riserva Menz in C.C. Marlengo
23 Chienes (C.C. Casteldarne, Chienes, Corti di Pusteria, Monghezzo, S. Sigismondo)	8383.54.84	
24. Colle in Casies	2759 60.77	
25. Cornedo all'Isarco	4036.61.77	
26. Cortaccia	3056.35.98	*Riserve private:* ettari 551.97.89 dott. Leo v. Pretz (vedi Magrè e Roverè della Luna TN)
27. Corvara in Badia (C.C. Colfosco e Corvara)	3360.63.76	ettari 852.82.68 C.C. Colfosco appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno
28. Curon Venosta (C.C. Curon, Resia, S. Valentino, Vallelunga)	21037.45.22	
29. Dobbiaco	9347.68.70	ettari 2119.70.70 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno
30. Egna	1812.34.03	
31. Falzes (C.C. Falzes, Grimaldo, Issengo)	3324.16.22	
32. Fiè	4438.36.70	
33. Fortezza - Mezzaselva	4926.41.39	ettari 307.75.57 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno *Riserve private:* ettari 170.56.06 ing. Franco Ferrari ettari 713.01.29 Pietro Seeber
34. Foiana (Lana)	1124.00.39	
35. Funes (C.C. Funes e Tiso)	3590.28.72	ettari 2515.93.41 C.C. Funes appartengono al Demanio Selva Nera
36. Gais (C.C. Gais, Montassilone, Riomolino, Villa Ottone)	6034.25.82	*Riserve private:* ettari 161.22.81 Società p.a. Investimenti Finanziari - Bolzano ettari 540.59.08 C.C. Riomolino - Winkler Johann ettari 306.21.24 C.C. Riomolino - Mitterhofer Johann
37. Fundres (Vandoies)	7322.99.65	
38. Gargazzone	490.20.37	
39. Glorenza	1298.21.93	Parco Nazionale Stelvio ettari 1011, restituiti alla caccia ettari 860
40. Laces (C.C. Coldrano, Laces, Morter, S. Martino al Monte, Tarres)	7303.74.34	ettari 576.09.58 C.C. Morter, ettari 2.27.47 C.C. S. Martino al Monte, appartengono al Demanio - Foresta di Solda Parco Nazionale Stelvio ettari 2441 tutti restituiti alla caccia

DENOMINAZIONE	Estenzione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
41. Laghetti di Egna	554.31.41	
42. Lagundo (C.C. Lagundo I e II parte)	2169.42.17	*Riserve private*: ettari 216.86.45 Alois Schweigl
43. Laion (C.C. Laion)	3461.02.94	ettari 267.60.74 appartengono al Demanio - Foreste di Chiusa
44. Laives	2425.18.53	*Riserve private*: ettari 145.17.57 C.C. Laives Conte Tuggenburg dott. Paolo ettari 140.51.09 Plattner Giorgio
45. Lana (C.C. Lana)	2482.12.81	
46. Lasa (C.C. Alliz Cengles, Lasa, Oris, Tanas)	9149.05.51	ettari 451.99.88 del C.C. Cengles ed ettari 1409.67.52 C.C. Lasa appartengono al Demanio - Foresta di Solda Parco Nazionale Stelvio ettari 6096, restituiti alla caccia ettari 3000
47. Lauregno (C.C. Lauregno)	1420.08.58	
47.-*bis* Proves (C.C. Proves)	1852.76.56	
48. Chiusa (C.C. Lazfons, Chiusa, Fraghes, Gries di Chiusa e Gudon)	5132.29.34	ettari 4.82.33 del C.C. Gudon appartengono al Demanio - Foresta di Chiusa
49. Luson	7423.57.28	*Riserve private*: ettari 328.33.72 « Baumwald » Mensa Vescovile Bressanone ettari 549.78.31 Hinterregger
50. Lutago (Valle Aurina)	5521.03.02	
51. Longiarù (S. Martino in Badia)	3974.40.27	*Riserve private*: ettari 175.16.45 Mensa Vescovile Bressanone
52. La Valle (S. Martino in Badia)	3903.43.02	
53. Magrè all'Adige e Cortina all'Adige (C.C. Magre e Cortina all'Adige)	1584.54.96	*Riserve private*: ettari 11.42.69 in C.C. Faogna di Sotto dott. von Pretz con Cortaccia e Roverè della Luna
54. Malles Venosta (C.C. Burgusio, Clusio, Laudes, Malles Venosta, Mazia, Piavena, Planol, Slingia, Tarces)	18878.57.77	ettari 171.98.04 C.C. Burgusio, ettari 19.51.97 C.C. Clusio, ettari 3919.05.83 C.C. Mazia, ettari 1231.84.70 C.C. Planol, ettari 490.05.95 C.C. Slingia appartengono al Demanio - Foresta di Solda Parco Nazionale dello Stelvio ettari 461.00.00 restituiti alla caccia ettari 230.00.00 *Riserve private*: ettari 420.83.60 Convento Padri Benedettini « Monte Maria » di Burgusio
55. Marebbe	14351.55.62	*Riserve private*: ettari 121.52.90 sig. Giuseppe Harraser
56. Marlengo (C.C. Foresta e Marlengo)	1480.43.72	*Riserve private*: ettari 99.79.30 ettari 21.60.15 Cermes signor Menz
57. Martello	14382.19.23	Parco Nazionale Stelvio ettari 14382.19.23, restituiti alla caccia 8200.00.00 ettari
58. Meltina	3689.89.70	
59. Merano (C.C. Merano, Maia e Quarazze)	2622.49.75	*Riserve private*: ettari 416.72.40 C.C. Maia - Opera Nazionale Combattenti
60. Monguelfo	1334.03.44	*Riserve private*: ettari 149.74.93 C.C. Monguelfo e Tesido, Conte Thun Welsberg
61. Montagna (C.C. Montagna più riserva Costen-Leiten di ettari 167 in C.C. Aldino)	2057.63.89	
62. Montana di S. Lorenzo di Sebato	307.45 14	
63. Moso in Passiria (C.C. Corvara, Moso e Plata)	16239.59.15	ettari 516.65.70 C.C. Moso, ettari 1393.15.87 C.C. Plata, ettari 1263.35.98 C.C. Corvara appartengono al Demanio Foreste di Passiria
64. Nalles	722.35.19	
65. Naturno (C.C. Naturno, Stava e Tablà)	6521.47.40	ettari 182.41.57 Naturno appartengono al Demanio Foreste di Passiria *Riserve private*: ettari 135.62.97 C.C. Naturno F.lli Thuile

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
66. Naz-Sciaves (C.C. Aica, Naz, Rasa, Sciaves, Elvas)	1971.53.94	
67. Nova Levante	3534.58.92	ettari 1558.98.64 appartengono al Demanio Forestale Latemar-Colbleggio *Riserve private:* ettari 64.72.20 Eisath Antonio con C.C. Nova Ponente
68. Nova Ponente	10892.42.31	ettari 310.77.57 appartengono al Demanio Foresta Latemar *Riserve private:* veri riserva Toggenburg - Laives ettari 230 - Zelger Antonio ettari 141.61.20 - Zelger Johann ettari 194.96.18 - Zelger Johann ettari 104.69.33 - Eisath Giuseppe ettari 122.84.96 - Pfeifer Luigi ettari 168.74.56 - Eisath Antonio
69. Ora	1181.87.79	*Riserve private:* ettari 28.47.94 Bruna Nicolini ved. Viesi (vedi Vadena)
70. Ortisei	2424.78.69	
71. Parcines	4786.11.84	ettari 754.23.22 appartengono al Demanio Foresta di Passiria *Riserve private:* ettari 129.19.65 Menz Antonio
72. Perca	3028.19.51	*Riserve private:* ettari 411.16.66 Mair Peter
73. Plaus	487.39.92	
74. Ponte Gardena	232 50.08	
75. Postal	672.21.86	
76. Prato allo Stelvio e Stelvio (CC. Montechiaro Prato e Stelvio)	11991.60.63	ettari 94.52.58 C.C. Montechiaro, ettari 418.48.91 C.C. Prato e ettari 6723.74.81 C.C. Stelvio appartengono al Demanio Foreste di Solda Parco Nazionale Stelvio ettari 19258.00.00, restituiti alla caccia 4150.00.00
77. Predoi	5610.34.16	ettari 3038.61.21 appartengono al Demanio Foreste Vipiteno
78. Racines (C.C. Mareta, Racines, Ridanna, Telves, Valgiovo)	17565.25.74	ettari 9.05.57 C.C. Mareta, ettari 222.29.17 C.C. Racines, ettari 2227.06.83 C.C. Ridanna, ettari 20.24.27 C.C. Telves ed ettari 306.51.16 C.C. Valgiovo appartengono al Demanio Foreste di Vipiteno
79. Rasun di Sopra e Rasun di Sotto (C.C. Rasun di Sopra e Sotto)	3186.26.97	*Riserve private:* ettari 638.30.27 Alois Zingerle e soci
80. Renon (C.C. Renon I e II parte e Vanga)	11147.69.32	*Riserve private:* ettari 127.58.04 Seebacher Giuseppe ettari 258.86.80 Eder Luigi ettari 110.07.27 vedi riserva ing. Hödl Sarentino
81. Rifiano-Caines (C.C. Rifiano e Caines)	3741.41.84	
82. Rina di Marebbe	1782.29.99	
83. Rio di Pusteria (C.C. Maranza, Rio Pusteria, Valles)	7046.65.04	
84. Rodengo	2953.58.90	
85. Salorno (C.C. Cauria e Salorno)	3320.19.95	
86. San Candido (C.C. Monte S. Candido, S. Candido)	4105.93.08	ettari 1200.48.43 C.C. S. Candido appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno
87. San Felice	1479.69.10	
88. San Genesio Atesino (C.C. San Genesio Atesino)	5693.31.87	*Riserve private:* ettari 137.11.55 Lintner ved. Maria
89. San Giovanni (Valle Aurina)	6111.04.35	*Riserve private:* ettari 287.79.32 C.C. San Giovanni - signor Obermeier
90. San Leonardo in Passiria	8347.61.32	ettari 484.55.85 appartengono al Demanio - Foresta di Passiria

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
91. San Lorenzo di Sebato (C.C. di Elle, Onies, S. Lorenzo)	4812.93.83	
92. San Martino in Badia	3659.43.03	*Riserve private*: ettari 541.07.51 Mensa Vescovile di Bressanone
93. San Martino in Passiria	3025.60.47	ettari 23.87.46 appartengono al Demanio - Foreste di Passiria
94. San Pietro - San Giacomo (Valle Aurina) .	5505.63.77	ettari 184.50.20 C.C. San Pietro appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno, ettari 1015.08.18 C.C. di San Giacomo appartengono al Demanio - Foresta di Vipiteno
95. Santa Cristina Valgardena	3182.50.75	
96. San Pancrazio . . .	6208.43.89	
97. Sarentino	30249.64.41	*Riserve private*: ettari 356.44.24 - Heiss Antonio ettari 174.64.47 - Stauder Giuseppe ettari 162.57.90 - Hödl ing. Antonio con C.C. Vanga e Renon II ettari 304.32.94 - Heiss Carlo
98. Scena	4825.95.43	
99. Selva di Val Gardena . . .	4006.60.62	ettari 1320.73.86 appartengono al Demanio - Foresta di Chiusa
100. Selva dei Molini (C.C. Lappago, Selva dei Molini)	10451.59.04	*Riserve private*: ettari 200.55.38 - Oberlechner Anton ettari 390.56.31 - Pren Johann
101. Senale	1275.38.87	
102. Senales (C.C. Certosa, La Madonna, S. Caterina) . .	21042.57.83	ettari 10.04.33 C.C. Certosa, ettari 1413.08.28 C.C. La Madonna, ettari 1640.71.63 C.C. S. Caterina appartengono al Demanio - Foreste di Solda
103. Sesto . . .	6301.09.06	ettari 1787.09.64 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno
104. Silandro (Corzes, Covelano, Montemezzodì, Montetramontana, Silandro, Vezzano in Venosta)	10169.84.73	ettari 1207.87.72 C.C. Montemezzodì e ettari 142.70.83 C.C. Montetramontana appartengono al Demanio - Foreste di Solda Parco Nazionale Stelvio ettari 2658, tutti restituiti alla caccia
105. Sluderno	2061.00.90	ettari 17.67.25 appartengono al Demanio - Foreste di Solda Parco Nazionale Stelvio ettari 46.00.00 restituiti alla caccia
106. Springa di Rio di Pusteria . .	1363.28.46	
107. Santa Maddalena e San Martino in Casies (C.C. S. Maddalena e S. Martino) .	8135.16.72	
108. Terento (C.C. Colli in Pusteria e Terento) .	4252 15.83	
109. Terlano . . .	1864.67.94	
110. Termeno (C.C. Termeno e Sella) . .	1824.24.39	
111. Tesimo	4322.80.29	*Riserve private*: ettari 143.71.67 - Beneficio Curaziale San Giacomo
112. Tesido	3321.64.44	
113. Tires	3689.04.33	ettari 519.72.71 appartengono al Demanio - Foresta Colbleggio *Riserve private*: ettari 120.55.25 Mensa Vescovile Bressanone ettari 108.28.29 Mensa Vescovile Bressanone
114. Tirolo	2494.97.88	ettari 64.36.53 appartengono al Demanio - Foresta di Passiria
115. Trodena (C.C. Trodena e S. Lugano) . .	2060.72.45	
116. Tubre	4593.24.25	Parco Nazionale Stelvio ettari 1001.00.00, restituiti alla caccia ettari 160.00.00
117. Ultimo (C.C. S. Nicolò e S. Valpurga) . .	20852.17.69	Parco Nazionale Stelvio ettari 6092.00.00, tutti restituiti alla caccia
118. Vadena	1350.74.32	*Riserve private*: ettari 178.93.03 Bruna Nicolini ved. Viesi con C.C. Ora ettari 142.17.12 Amministrazione Provinciale di Bolzano ettari 189.90.71 - dott. v. Lutterotti - riserva Castelchiaro

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
—	—	—
119. Valdaora	4894.81.18	
120. Val di Vizze - Prati (C.C. Prati e Vizze)	10521.58.23	ettari 85.99.34 C.C. Prati ed ettari 3591.95.72 C.C. Vizze appartengono al Demanio Foreste di Vipiteno
121. Valas (S. Genesio Atesino)	1193.71.50	
122. Valle San Silvestro (Dobbiaco)	1165.13.41	
123. Vandoies (C.C. Vallarga, Vandoies di Sopra e Sotto)	3730.39.09	
124. Varna (C.C. Novacella I e II parte, Scaleres, Varna I e II parte)	7302.65.30	ettari 648.48.00 formano la riserva di Bosco Velturno C.C. Scalers e Varna I aggregata alla riserva di Monteponente *Riserve private*: ettari 1009.67.92 Convento di Novacella, ettari 365.90.25 ing. F. Ferrari & C. ettari 602.99.31 - Vicentinum
125. Velturno di Chiusa	2475.66.39	
126. Verano	2211.96.42	
127. Versiaco e Prato alla Drava (S. Candido)	2703.10.64	
128. Villabassa	1784.95.84	
129. Villandro	3989.39.60	ettari 395.16.24 appartengono al Demanio - Foresta di Chiusa
130. Vipiteno (C.C. Ceves, Novale, Tunes, Vipiteno)	3241.91.76	ettari 75.68.69 C.C. Ceves ed ettari 0.11.86 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno

FORESTE DEMANIALI REGIONALI

(Bandite di caccia) ettari 56545.39.58

Foreste Latemar:	
C.C. Nova Levante	1329.45.31
» Vigo di Fassa	25.03
» Nova Ponente	310.77.57
» Nova Levante	229.53.33
» Tires	519.72.71
Foreste di Chiusa:	
C.C. Gudon	1.34.52
» Gudon	3.47.83
» Laion	159.70.46
» Laion	107.90 28
» Villandro	395.16.24
» Selva Gardena	1320.73.86
» Eores	200.62.29
Foresta di Funes:	
C.C. Funes	2515.93.41
Foresta di Passiria:	
C.C. Corvara	1263.35.98
» Moso Passiria	561.65.70
» Plata	1393.15.87
» S. Leonardo	484.55.85
» S. Martino	23.87.46
» Tirolo	64.36.53
» Naturno	182.41.57
» Parcines	754.23.22
Foreste di Vipiteno:	
C.C. Vizze	3591.95.72
» Ceves	75 68.69
» Mareta	9.05.57
» Telves	20.24.27
» Ridanna	2227.06.83
» Stilves	177.38.17
» Novale	11.86
» Fortezza	307.75.57
» Valgiovo	306.51.16
» Fleres	798.89.97
» Racines	222.29.17
» Prati	85.99.34
» Trens	38.41.94
» Colfosco	852.82 68
C.C. S. Pietro	184.50.20
» Riva di Tures	3108.70.82
» S. Giacomo	1015.08.18
» Predoi	3038.61.21
» Anteselva	1251.35.73
» Braies	1756.75.34
» Sesto	1787.09.64
» Dobbiaco	2119.70.70
» S. Candido	1200.48.43
Foreste di Solda:	
C.C. La Madonna	1413.08.28
» Monte S. Caterina	1640.71.69
» Certosa	10.04.33
» S. Martino al Monte	2.27.45
» Stelvio	6723.74 81
» Burgusio	171.98.04
» Lasa	1409.67.52
» Montechiaro	94.52.58
» Prato Venosta	418.48.91
» Mazia	3919.05.83
» Montetramontana	142.70.83
» Planol	1231.84.70
» Clusio	19.51.97
» Tubre	605.26.07
» Slingia	490.05.95
» Cengles	451.99.84
» Sluderno	17.67.25
» Montemezzodì	1207.87.72
» Morter	576.09.58

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

	Superficie in ettari	Territorio liberalizzato alla caccia	Bandita di caccia a tutti gli effetti
	—	—	—
C.C. Laces	2.441	2.441	—
» Martello	14.382	8.200	6.182
» Silandro	2.658	2.658	—
» Lasa	6.096	3.000	3.096
» Prato e Stelvio	19.258	4.150	15.108
» Sluderno	46	46	—
» Glorenza	1.011	860	151
» Tubre	1.001	160	841
» Malles Venosta	461	230	231
» Ultimo	6.092	6.092	—

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO

Provincia di TRENTO

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
1. Ala (C.C. Ala, Chizzola, Pilcante, Ronchi, S. Margherita, Serravalle) .	11560.60.16	ettari 427.16.04 del C.C. di Ala « Foresta Giazza » sono di proprietà demaniale
2. Albiano	909.26.05	
3. Aldeno .	897.81.59	
4. Alpe Flavona di proprietà dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres in C.C. Tuenno .	2513.00.00	
5. Amblar - Don . .	1992.30 49	
6. Andalo . .	981.76.17	
7. Arco (C.C. Arco, Oltresarca, Romarzolo) . .	6325.01.10	*Riserva privata:* ettari 221.73.55 del C.C. di Oltresarca « Malga Campo » di F.lli Pedrini da S. Martino
8. Avio (C.C. Avio, Borghetto)	6884.56.54	*Riserve private:* ettari 118.16.79 C.C. Avio di Venturi dott. Vittorio; ettari 244.82.15 C.C. Avio di Guerrieri Gonzaga avv. Anselmo
9. Baselga di Pinè (C.C. Baselga Pinè I e II parte	1766.79.78	
10. Baselga di Vezzano .	247.49.75	
11. Bedollo	2746.00.64	
12. Besenello - Calliano (C.C. Besenello, Calliano I, II e III parte, Castelpietra)	3614.48.09	*Riserve private:* ettari 431.42.69 del C.C. di Besenello - Malga Valli di Goller Federico; ettari 520.81.50 del C.C. di Besenello - Malga Palazzo dei Conti Giovanni ed Osvaldo Trapp
13. Bezzecca (C.C. Bezzecca membro Campel Alpe ettari 133.76.20 e più ettari 247 di Tiarno Superiore - Tremalzo)	1886.29.90	
14. Bieno	1169.45.82	
15. Bleggio Inferiore (C.C. Bleggio Inferiore, Bono, Cares, Comighello, Duvredo, Tignerone)	2617.24.83	
16. Bleggio Superiore (C.C. Balbido, Bleggio Superiore, Cavrasto, Larido, Madice, Rango) .	3265.84.89	
17. Bolbeno	1248.09.27	
18. Bondo .	1068.07.22	
19. Bondone (C.C. Bondone I e Bondone-Storo) .	1574.33.90	
20. Borgo Valsugana	5227.26.98	
21. Bosentino	466.47.56	
22. Breguzzo (C.C. Breguzzo I e II parte)	3511.56.90	
23. Brentonico .	6266 95.88	
24. Bresimo (C.C. Bresimo meno Malga Bordolona concessa a Cis)	3032.78.81	
25. Brez	1895.64 28	
26. Brione	945.74.33	
27. Caderzone	1864.91.76	
28. Calavino	1195.05.64	*Riserva privata:* ettari 262.89.39 Mensa Vescovile Trento
29. Calceranica Lago	340.26.39	
30. Caldes - Cavizzana (C.C. di Bozzana, Caldes, Samoclevo, S. Giacomo, Cavizzana) .	2424.02.50	
31. Caldonazzo .	2153.39.94	
32. Campitello di Fassa	2508.55.54	
33. Campodenno (C.C. Campodenno I e II, Dercolo I e II, Lover, Quetta I e II e Termon I e II)	2539.16.36	
34. Canal S. Bovo (C.C. Canal S. Bovo I e II parte, più ettari 248 in C.C. di Mezzano, meno ettari 283.71.61 Bosco Totoga a Imer) . . .	11635.19.81	ettari 883.39.84 appartengono al Demanio - Foresta di Caoria
35. Canazei .	6720.26.10	
36. Capriana (C.C. Capriana e Rover-Carbonare)	1305.41.34	

Sotto la colonna « Osservazioni » sono elencate:

a) le riserve private concesse a norma del testo unico delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2);

b) le bandite demaniali di cui il testo unico delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale non è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
37. Carano	1361.97.64	
38. Casez	337.72.70	
39. Castello Condino	1113.51.12	
44. Castello di Fiemme (C.C. Castello e Stramentizzo	5418.03.69	*Riserve private:* ettari 222.46.88 in C.C. di Stramentizzo Bar, Felice Longo di Villa d'Egna; ettari 216.44.62 in C.C. di Stramentizzo Bar, Giovanni Longo e Zeno e Giovanni Giacomuzzi
41. Castelfondo	2570.28.98	
42. Castelnuovo	1344.69.87	
43. Castello Tesino	11248.87.21	
44. Cavalese	4535.16.23	
45-*a*) Cavareno	965.23.04	
45-*b*) Ronzone	530.83.90	
45-*c*) Sarnonico (C.C. Sarnonico, Seio I e II parte)	1213 18.26	
45-*d*) Ruffrè	661.94.10	
46. Cavedago	997.58.09	
47. Cavedine (C.C. Brusino, Laguna Mustè I e II parte, Stravino e Vigo Cavedine)	3790.95.29	ettari 40.77.70 del C.C. di Stravino appartengono al Demanio
48. Cembra	1606.72.21	
49. Centa S. Nicolò	1114.42.72	
50. Cimego (C.C. Cimego I e II parte)	1049.88.50	
51. Cimone	980.89 24	ettari 1.34.81 appartengono al Demanio
52. Cinte Tesino	2580.53.93	
53. Cis (C.C. di Cis e la Bordolona in C.C. di Bresimo per ettari 1065.64.13)	1616.61.90	
54. Civezzano	1551.62.43	
55. Cles (C.C. Cles e Mechel)	3420.55.63	ettari 498.08.44 C.C. Cles - Alpe Nanna a Nanno
56. Cloz	832.95.07	
57. Commezzadura (C.C. Almazzago, Deggiano, Mastellina I e II parte, Mestriago, Piano e località Vagliana e Vaglianella in C.C. Ragoli II parte)	2385.47.35	
58. Concei (Enguiso, Lenzumo, Locca)	3039.09.00	
59. Condino	3379.62.42	
60. Coredo (C.C. Coredo I e II parte, Tavon)	3267.65.81	
61. Croviana (C.C. Croviana più ettari 409 « Sadron » del C.C. Dimaro)	917.06.18	
62. Cunevo	558.74.27	
63. Daiano	952.65.32	
64. Dambel	508.55.14	
65. Daone, Bersone, Praso (C.C. Daone, Praso Bersone, Prezzo)	18137.49.59	
66. Denno (C.C. Denno I e II parte)	1042.06.77	
67. Dimaro (C.C. Dimaro e Carciato)	2114 18.89	ettari 409 località Sadron passati a Croviana
68. Dorsino (C.C. Dorsino, Andogno, Tavodo)	1224 35.16	
69. Drena	836.10.22	*Riserva privata:* ettari 184.34 96 « Monte Valli-Dosso Alto-Cascina Val delle Galline » accordata al comune di Dro
70. Dro	2703.98.74	vanno aggiunti gli ettari 184.34.96 del C.C. di Drena - Monte Valli-Dosso Alto Cascina Val delle Galline
71. Faedo	1064.16.11	
72. Fai della Paganella	1215.13.33	
73. Falesina	450 25.25	
74. Faver	941.50.93	
75. Fiavè (C.C. Ballino Favrio, Fiavè, Stumiaga)	2427.14 52	
76. Fierozzo	1793.48.89	
77. Flavon	753.34.53	
78. Folgaria	7162.27.11	
79. Fondo (C.C. Fondo e Vasio)	3074.75.63	
80. Fornace (C.C. Fornace e la Fornasa in C.C. Valfloriana ettari 670)	1393.73.89	
81. Frassilongo	1671.12.33	
82. Garniga	1042.86.16	ettari 264.37.70 appartengono al Demanio Monte Bondone
83. Giovo	2079.11.27	

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
84. Giustino, Massimeno (C.C. Giustino I e II parte, Massimeno I e II parte meno ettari 109 C.C. Massimeno aggregati alla ris. Val Genova) .	6048.69.33	
85. Grauno .	730.07.77	
86. Grigno - Ospedaletto .	6320.20.13	
87. Grumes	1078.26.74	
88. Imer (C.C. Imer I e II parte più bosco Totoga ettari 283.71.61 Canal S. Bovo) .	2709.09.50	ettari 343.62.34 appartengono al Demanio - Foresta Caoria
89. Isera (C.C. Folas-Reviano, Isera, Lanzima, Marano, Patone) .	1414.34.73	
90. Lona-Lases (C.C. Lases Lona e Lona-Lases) .	1140.08.46	
91. Lasino	1640.97.32	ettari 46.85.99 appartengono al Demanio Monte Bondone *Riserva privata*: ettari 21.51.95 integrazione Mensa Arcivescovile Trento (vedi Calavino)
92. Lavarone	2631.50.54	
93. Lavis	1265.72.80	
94. Levico	6287.67.58	
95. Lisignago .	716.38.95	
96. Livo (C.C. Livo e Preghena) .	1523.88.19	
97. Lomaso (C.C. Campo, Comano, Dasindo, Godenzo, Lomaso, Lundo, Poia, Vigo-Lomaso) .	4151.50.10	
98. Luserna	824.05.92	
99. Malè (C.C. Arnago, Magras, Malè e Alpe Stabiar (ettari 807) e Alpe Villar (ettari 323) C.C. Rabbi) . .	2796.62.92	
100. Malosco (C.C. Malosco I e II parte) . . .	675.34.78	
101. Mazzin . .	2369.11.58	
102. Mezzana (C.C. Menas, Mezzana, Ortisè) . .	2729.99.52	
103. Mezzano . .	4364.99.17	ettari 276.49.77 appartengono al Demanio Foresta Caoria ettari 248 a Canal S. Bovo
104. Mezzocorona . . .	2541.96.46	
105. Mezzolombardo . .	1380.86.14	
106. Miola (C.C. Miola I e II parte) . .	2316.73.32	
107. Moena (C.C. Moena I e II parte e Forno) .	7994.72.98	ettari 275.40.59 appartengono al Demanio Foresta di Paneveggio
108. Molina di Ledro (C.C. Barcesino, Biacesa, Legos I e II parte, Molina di Ledro, Prè) .	3949.24.58	
109. Molveno .	3517.74.58	
110. Monclassico (C.C. Bolentina, Monclassico, Montes, Presson e zona Mondifrà ettari 517.10.95 in C.C. Ragoli II parte)	2342.11.76	
111. Montagne . . .	1218.90.32	*Riserva privata*:
112. Mori (C.C. Mori e Valle S. Felice) . . .	2210.21.57	ettari 248 Conti Castelbarco
113. Nago - Torbole .	2843.08.20	
114. Nanno (C.C. Nanno più ettari 498.08.44. Alpe Nanna in C.C. di Cles)	929.53.36	
115. Nave S. Rocco . . .	536.97.90	
116. Nogaredo (C.C Brancolino, Noarna, Nogaredo e Sasso) .	364.36.71	
117. Nomi	649 33.25	
118. Novaledo	796.51.03	
119. Ossana	2521.51.07	Parco Nazionale Stelvio ettari 582 tutti restituiti alla caccia
120. Palù del Fersina . . .	1672.22.15	
121. Panchià .	2024.68.45	
122. Pannone (C.C. Manzano, Nomesino, Pannone, Varano)	1243.80.33	
123. Peio (C.C. Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio) .	16252.35.46	è da escludersi la zona riservata al Parco Nazionale dello Stelvio - ettari 11250 - di cui ettari 5750 sono stati liberalizzati alla caccia
124. Pellizzano (C.C. Castello, Pellizzano, Termenago I e II parte) .	3995.63.54	
125. Pera di Fassa . .	2755.20.28	
126. Pergine (C.C. Canale, Canezza, Castagnè, Costasavina, Ischia, Madrano, Nogarè, Pergine I e II parte, Roncogno, Serso, Susà, Vigalzano)	4947.47.91	

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
127. Pieve di Bono (C.C. Agrone, Cologna, Creto, Por, Strada I e II parte)	2086.36.55	
128. Pieve di Ledro	1899.67.59	
129. Pieve Tesino	7385.31.90	
130. Pinzolo - Bocenago - Carisolo (C.C. Pinzolo, Bocenago e Carisolo I e II parte meno ettari 500 C.C. Pinzolo di proprietà di Fisto) . .	9751.23.03	
131. Pomarolo (C.C. Pomarolo I e II parte, Savignano I e II parte)	1031.00.33	
132. Pozza di Fassa	4556.50.06	
133. Predazzo	10556.20.78	ettari 427.47.01 appartengono al Demanio - Foresta di Paneveggio
134. Preore	437.00.11	
135. Primiero - Fiera - Tonadico - Siror - Sagron Miss	12600.88.89	ettari 4270.41.59 C.C. Siror e Tonadico appartengono al Demanio - Foreste Paneveggio, S. Martino e Caoria *Riserva privata*: ettari 1495.13.40 Priorato San Martino e San Giuliano
136. Rabbi	11813.08.90	è da escludersi la zona riservata al Parco Nazionale dello Stelvio - ettari 7518, liberalizzati alla caccia ettari 3418 (ettari 1403 vedi Malè e Terzolas)
137. Ragoli (C.C. Ragoli I parte e Regole Spinale e Manez C.C. di Ragoli II parte) . . .	5944.46.14	*Riserva privata*: ettari 3796 del C.C. di Ragoli II parte Comunità Regole Spinale-Manez
138. Revò - Cagnò - Romallo	1916.46.54	
139. Riva (C.C. Riva e Pregasina)	4246.73.14	
140. Romeno (C.C. Romeno e Salter-Malgolo) .	911.00.59	
141. Roncegno	3804.41.31	
142. Ronchi Valsugana	998.77.69	
143. Roncone - Lardaro (C.C. Roncone e Lardaro I e II parte)	4017.45.97	
144. Ronzo - Chienis	1318.81.79	
145. Roverè della Luna	1040.63 14	*Riserva privata*: ettari 54.05.95 dott. Leo von Pretz decreto Cortaccia
146. Rovereto (C.C. Lizzana, Marco, Noriglio, Rovereto, Sacco)	5047.13.20	
147. Rumo	3083.69.62	
148. S. Lorenzo in Banale	6191.79.44	*Riserve private*: ettari 152.33.23 Dos Madeck-Selva (Dorsino Andogno) ettari 355.60.55 Nembia-Gaorne (Dorsino Andogno)
149. S. Michele all'Adige	589.82.44	
150. Sant'Orsola	1542.22.50	
151. Sanzeno - Banco	461.60.27	
152. Scurelle	2987.40.22	
153. Segonzano (C.C. Segonzano e Sevignano) . .	2076.49.23	
154. Seo - Sclemo (C.C. Premione, Sclemo, Seo, Villa Banale)	1142.35.03	
155. Sfruz - Smarano	1810.72.76	
156. Soraga (C.C. Soraga I e II parte) . . .	1957.27 67	
157. Sover	1467.78.30	
158. Spiazzo (C.C. Borzago, Fisto e Mortaso I parte più proprietà Fisto ettari 500 C.C. Pinzolo)	4418.93.03	
159. Spormaggiore	3017.38.78	
160. Sporminore	1748.81.39	
161. Stenico (C.C. Stenico I parte)	2662.21.10	
162. Stenico (C.C. Stenico II parte riserva Vallagola)	1174.06.82	
163. Storo (C.C. Bondone-Storo, Darzo, Lodrone, Storo)	6630.37.35	
164. Strembo (C.C. Strembo I parte)	539.67.90	
164-*bis* Val Genova (C.C. Strembo II parte, Mortaso II parte e Massimeno ettari 109) . .	6543.82.41	
165. Strigno - Samone - Spera	2039.29.07	
166. Taio (C.C. Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio, Torra, Tuenetto)	1133.18 27	
167. Tassullo (C.C. Tassullo I, II e III parte) .	1355.07.32	
168. Telve - Telve di Sopra - Carzano . . .	8439.12.22	*Riserve private*: ettari 1930.89.48 Baroni Buffa ettari 602.50.37 Longo-Port

DENOMINAZIONE	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
169. Tenna	314.08.50	
170. Tenno (C.C. Cologna, Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)	2828.68.54	
171. Terlago (C.C. Covelo, Terlago)	3703.21.74	
172. Terragnolo	3950.52.50	
173. Terres	638.66.54	
174. Terzolas (C.C. Terzolas, Alpe Artisè ettari 273 in C.C. di Rabbi)	810.29.16	
175. Tesero	5040.31.11	
176. Tiarno di Sopra (C.C. Tiarno di Sopra, meno le zone riservate a Bezzecca ettari 247.55.40 e Tiarno di Sotto ettari 512.65.30)	3116.63.19	
177. Tiarno di Sotto (C.C. Tiarno di Sotto più parte Tiarno di Sopra ettari 512.65.30 e Bezzecca ettari 133.76.20)	1568.27.15	
178. Tione (C.C. Saone, Tione I e II parte)	3327.56.41	
179. TON (C.C. Masi di Vigo, Toss, Vigo Anaunia)	2635.62.21	
180. Torcegno	1523.19.18	
181. Trambileno	5021.59.51	
182. Transacqua	3560.03.51	
183 *a*) Cadine - Sardagna - Sopramonte (C.C. Cadine, Sardagna, Sopramonte e quarta parte C.C. Trenot)	3917.52.21	C.C. Sopramonte ettari 572.24.14 appartengono al Demanio - Monte Bondone
183) *b*) Ravina - Romagnano - Mattarello (C.C. Ravina, Romagnano, Sopramonte e quarta parte C.C. Trento)	3794.91.55	*Riserva privata*: ettari 161.25.28 C.C. Ravina - Ing. Teofilo Alessandro Salvadori
183 *c*) Povo - Villazzano (C.C. Povo, Villazzano e quarta parte C.C. Trento)	2765.11.94	
183 *d*) Cognola - Gardolo - Meano (C.C. Cognola, Gardolo, Meano e quarta parte C.C. Trento)	4188.07.84	
184. Tres (C.C. Tres e Vion)	1455 10.11	
185. Tuenno	4551.45.36	ettari 2513.00.00 costituiscono la riserva di Alpe Flavona
186. Valda	609.54.40	
187. Valfloriana	2012.66.59	ettari 1267.93.40 appartengono al Demanio « Foresta Cadino », ettari 670.00.00 a Fornace « Fornasa »
188. Vallarsa	7838.08.03	
189. Varena	2322.17.15	
190. Vattaro	830.04.32	
191. Vermiglio	10388.77.85	
192. Vervò - Priò	1518.04.35	
193. Vezzano	3186.78.33	
193-*bis* Padergnone	359.08.80	
194. Viarago	491.77.18	
195. Vignola (C.C. Vignola I e II parte)	742.53.00	
196. Vigo di Fassa	2669.05.23	
197. Vigo Rendena - Pelugo - Darè	2853.51.89	
198. Vigolo Baselga	306.20.87	
199. Vigolo Vattaro	2066.97.56	
200. Villa Agnedo (C.C. Villa Agnedo e Ivano Fracena)	2022.50.54	
201. Villa Lagarina (C.C. Castellano, Pederzano, Villa Lagarina)	2304.80.40	
202. Villa Rendena (C.C. Javrè, Verdesina, Villa Rendena)	3496.26.60	
203. Volano	1119.20.35	
204. Zambana (C.C. Zambana I e II parte)	1100.10.02	
205. Ziano	3576.17.40	
206. Zuclo (C.C. Zuclo I e II parte)	1028.39.39	

FORESTE DEMANIALI REGIONALI

(Bandite di caccia) ettari 9016.50.83

Foresta Cadino:	
C.C. Valfloriana	1267.93.40
Foresta Paneveggio:	
C.C. Moena	275.40.50
» Predazzo	427.47.01
» Siror	872.27.02
» Tonadico	1949.64.82
Foresta S. Martino:	
C.C. Siror	1076.01.39
» Tonadico	209.45.36
Foresta Caoria:	
C.C. Canal S. Bovo	883.39.84
» Mezzano	276.49 77
» Imer	343.62.34
» Siror	82.03.00
Tenuta Monte Bondone:	
C.C. Garniga	264.37.70
» Sopramonte	572.24.14
» Cimone	1.34.81
» Stravino	40 77 70
» Lasino	46.85.99
Foresta Giazza:	
» Ala	427 16.04

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

	superficie in ettari	territorio liberalizzato alla caccia	bandita di caccia a tutti gli effetti
	—	—	—
Peio	11.250	5.750	5.500
Ossana	582	582	—
Rabbi	7.518	3.418	4.100

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1964, n. 13.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 15 *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 31 agosto 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Fondi disponibili di precedenti bilanci .	L.	239.260.000

ENTRATA ORDINARIA

Articoli in aumento:

Categoria II
PROVENTI DIVERSI

Art 8. — Fondo quote di integrazione di bilanci comunali (Legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32)	L.	25.000.000
Art. 15. — Assegnazione della Regione a sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 . .	»	2.000 000
Art. 16. — Assegnazione della Regione a sensi della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18 a favore della zootecnia e disegno di legge regionale in corso di approvazione . .	»	17.500.000

Articoli di nuova istituzione:

Categoria II
PROVENTI DIVERSI

Art. 22/*bis*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare gli impianti delle Cooperative agricole (Legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10 - prima quota)	L.	22.500.000
Art. 22/*ter*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 - prima quota)	»	22.500.000
Art. 22/*quater*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiale idonei allo scopo nonchè per contributi per finanziamento delle federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (Legge regionale 17 marzo 1964, n. 16)	»	10.000.000
Art. 22/*quinquies*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle Associazioni riconosciute (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8)	»	4.500.000
Art. 22/*sexies*. — Assegnazione della Regione per spese, contributi e sussidi per iniziative ed attività tendenti a promuovere e sviluppare la cooperazione (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 1 e 2)	»	3.500.000
Art. 22/*septies*. — Assegnazione della Regione per la concessione di sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e l'attività di coordinamento e di assistenza tecnica svolta dai Consorzi di secondo grado delle Società Cooperative Agricole (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, art. 6)	»	12.000.000
Art. 22/*octies*. — Assegnazione alla Regione per agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (Legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, art. 11)	»	17.500.000
Art. 22/*nonies*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 - prima rata)	»	15.000.000
Art. 37/*bis*. — Contributo dei Comuni per la esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione in appalto ed in economia sulle strade comunali ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19	»	15.000.000

Art. 37/*ter*. — Contributo del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige per la costruzione della strada Falzes-Trento . . . . . L. 50.000.000

Totale . . . L. 456.260.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE ORDINARIE

Articoli in aumento:

Categoria I

PRESIDENZA E ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Art. 4. — Competenze ai membri di Consigli, comitati, commissioni: indennità, compensi e rimborsi spese al personale di altre Amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia L. 6.000.000

Art. 10. — Fondo quote di integrazioni di bilanci comunali (legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32) . . . . » 25.000.000

Art. 14. — Spese per l'istruzione pubblica statale (art. 7 legge 16 settembre 1960, n. 1014) » 6.000.000

Art. 21. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi e di materiale per proiezioni didattiche e contributi per il funzionamento dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi . . » 500.000

Art. 27. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei e di altri locali destinati ad attività culturali . . . » 5.000.000

Art. 31. — Spese e contributi per l'acquisto di mezzi didattici per le scuole elementari e medie e libri per le biblioteche scolastiche . . » 500.000

Art. 34. — Contributo al fondo provinciale per l'addestramento professionale (Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, art. 11, lett. *b*) - con modificazione del testo) . . . . . . » 25.000.000

Categoria II

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO

Art. 43. — Indennità di missione (art. 102 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) . . . L. 3.000.000

Art. 51. — Spese varie d'ufficio . . . » 5.000.000

Categoria III

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 65. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per l'acquisto di materiale didattico, di macchine agricole a scopi didattici e per l'ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti per i frequentanti i corsi professionali (con modificazione del testo) . . L. 19.000.000

Categoria V

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Art. 90. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali: *a*) per forniture ed appalti lavori . . . . L. 17.000.000

Art. 94. — Spese per la segnaletica stradale (Legge 15 giugno 1959, n. 393) . . . . . . » 10.000.000

Categoria VI

ASSESSORATO PER L'EDILIZIA POPOLARE ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Art. 99. — Spese per l'ufficio di Urbanistica (Legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8) . . . . L. 14.000.000

Categoria VII

ASSESSORATO AFFARI SOCIALI E SANITA'

Art. 115. — Contributi per il mantenimento dei frenastenici irrecuperabili . . . . L. 8.000.000

Art. 123. — Assegni ai ciechi civili e relative spese per accertamenti oculistici (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14) . . . . » 2.000.000

Art. 129. — Contributi ai Patronati scolastici, alle refezioni scolastiche ed alle mense scolastiche (art. 144 legge comunale e provinciale) . . . . » 4.000.000

SPESE STRAORDINARIE

Categoria I

PRESIDENZA ED ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Art. 135. — Contributo straordinario al comune di Merano per arredamento nuovo Istituto magistrale . . . . L. 13.000.000

Art. 139. — Fondo per spese e contributi per la tutela del patrimonio artistico nella Provincia » 1.000.000

Categoria II

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO

Art. 143. — Sistemazione e manutenzione straordinaria di fabbricati adibiti a servizi pubblici L. 7.000.000

Art. 144. — Spese straordinarie per arredamento uffici provinciali . . . . . . » 3.000.000

Art. 145. — Spese per l'acquisto di opere d'arte e pubblicazioni . . . . » 2.000.000

Art. 147. — Spese per l'acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici, strumenti geodetici ed altre macchine d'ufficio . . . . . . » 6.000.000

Art. 151. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare . . . . . . » 7.600.000

Categoria III

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 157. — Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18 (v. Entrate art. 16) . . . . . L. 17.500.000

Categoria IV

ASSESSORATO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO

Art. 158. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati all'istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici (art. 6 legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 e art. 6 legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7) . . L. 32.000.000

Art. 159. — Spese per l'attrezzatura e l'arredamento di scuole professionali di proprietà della Provincia (art. 6 legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3) . . . . » 5.000.000

Categoria V

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Art. 162. — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale . . . . . L. 50.000.000

Art. 163. — Fondo per la esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione in appalto ed in economia sulle strade comunali con il concorso della Regione e dei Comuni ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 » 15.000.000

Categoria VII

ASSESSORATO AFFARI SOCIALI E SANITA'

Art. 180. — Saldo rendiconto della gestione della Colonia Infantile di Miralago per l'esercizio 1962 . . . . L. 1.873.000

Articoli di nuova istituzione

SPESE ORDINARIE

Categoria II
ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO

Art. 40/*bis*. — Fondo per la concessione dei diritti di segreteria spettanti al Segretario Generale della Giunta provinciale . . . . L. 1.500.000

Categoria III
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 74/*bis*. — Spese per la concessione di concessione di contributi per promuovere e potenziare gli impianti delle Cooperative agricole (Legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10 - prima quota) . . . . L. 22.500.000

Art. 74/*ter*. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare la irrigazione (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 - prima quota) . . . . » 22.500.000

Art. 74/*quater*. — Spese per la concessione di contributi ai Consorzi per la difesa contro la grandine per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiale idonei allo scopo nonchè per contributi per il finanziamento delle Federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (Legge reg. 17 marzo 1964, n. 16) . . . . » 10.000.000

Categoria IV
ASSESSOARTO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO

Art. 88/*bis*. — Spese per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle Cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle Associazioni riconosciute (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) . L. 4.500.000

Art. 88/*ter*. — Spese, contributi e sussidi per iniziative ed attività tendenti a promuovere la cooperazione (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 1 e 2) . . . . » 3.500.000

Art. 88/*quater*. — Spese per la concessione di sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e l'attività di coordinamento e di assistenza tecnica svolte dai Consorzi di secondo grado delle Società Cooperative Agricole (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, art. 6) . . . » 12.000.000

Art. 88/*quinquies*. — Spese per la concessione di agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (Legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, art. 11 . . . . . » 17.500.000

Art. 88/*sexies*. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione, di impianti funicolari aerei di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 - prima rata) . . » 15.000.000

SPESE STRAORDINARIE

Categoria IV
ASSESSOARTO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO

Art. 161/*bis*. — Contributo straordinario alla Casa per anziani « Pro Senectute » di Bolzano, viale Carducci . . . . L. 3.000.000

Categoria V
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Art. 170/*bis*. — Contributo provinciale 1 % su mutui da contrarsi dai comuni di Renon, Cornedo Isarco, Nova Ponente, Villandro, Moso Passiria, Valdaora, Velturno, Badia in attuazione alla legge n. 184 del 15 febbraio 1953 relativa ai lavori stradali (provvedimento legislativo in corso) . . . . L. 10.000.000

Categoria VII
ASSESSORATO AFFARI SOCIALI E SANITA'

Art. 181/*bis*. — Acquisto di vaccino Sabin per il completamento della lotta antipoliemielitica . . . . L. 15.100.000

Art. 181/*ter* — Rimborso spedalità per dementi tbc ricoverati a Castiglione delle Stiviere - esercizio 1961 . . . . » 5.187.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

Categoria I
ACQUISTO DI BENI, DIRITTI PATRIMONIALI E AFFRANCAZIONI

Art. 184/*bis*. — Acquisto porzione di edificio ad uso uffici provinciali . . . . . . L. 20.000.000

Articoli in diminuzione:

SPESE ORDINARIE

Categoria V
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Art. 89. — Salari e contributi previdenziali e assistenziali per il personale cantoniere . . L. 17.000.000

Totale . . . L. 456.260.000

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1964, n. 14.

Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 sull'« addestramento professionale dei lavoratori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 15 *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, viene modificato come segue:

« Al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori affluiscono:

a) la quota del contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » in applicazione dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni attribuita alla Provincia per il raggiungimento della finalità della presente legge;

b) i contributi stabiliti a favore del fondo nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria di lavoratori prevista nel singolo contratto;

c) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati;

d) il ricavo della vendita dei beni derivanti dall'attività addestrativa. Le modalità della vendita o cessione di tali beni saranno stabiliti dal regolamento ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 settembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1964, n. **127**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 concernente « Norme per la organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 15 *settembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto l'art. 3, comma quinto, della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, contenente « Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine »;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme particolari necessarie all'esecuzione del sopraccitato articolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1345 di data 9 luglio 1964;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 luglio 1964

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1964, registro 12, foglio 6. — MONACO

NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1964, N. 16

Articolo unico.

Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nella assemblea è determinato con graduazione decrescente, in ordine alle qualità di coltura delle superfici incluse nel perimetro consorziale come appresso:

a) per le superfici coltivate a frutteto, vigneto o orto sino a mq. 5.000 voti 1; per ogni successiva estensione di metri quadrati 5.000 ad 1 ettaro voti 0,5;

da 1 ettaro a 2 ettari 1/4 di voto per ogni 5.000 mq.

da 2 ettari a 5 ettari 1/5 di voto per ogni 5.000 mq.

b) per le superfici occupate dalle altre colture soggette a contributo sino a 5.000 mq. voti 0,5; per ogni successiva estensione di 5.000 mq. sino ad 1 ettaro voti 1/3;

da 1 ettaro a 2 ettari 1/5 di voto per ogni 5.000 mq.

da 2 ettari a 5 ettari 1/6 di voto per ogni 5.000 mq.

Estensioni superiori ai cinque ettari per ciascuna delle due categorie di coltura non conferiscono al singolo consorziato alcuna maggiorazione di voto.

Le frazioni di voto vengono arrotondate all'unità più vicina.

La frazione 1/2 viene arrotondata all'unità superiore. In nessun caso il numero dei voti attribuiti al singolo consorziato potrà superare il 10 % del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 16 settembre 1964, n. **2358**.

Approvazione del parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1962 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1964.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 22 settembre 1964*)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 177 presentato dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 6 luglio 1964, concernente il parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1962 ed il primo provvedimento di variazione al bilancio 1964;

Visti i processi verbali delle sedute dei giorni 28 e 29 luglio 1964, dai quali risulta che il Consiglio regionale ha proceduto all'esame del suddetto provvedimento apportandovi taluni emendamenti;

Considerato che nella votazione finale detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento così come risulta a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio regionale;

Decreta:

E' approvato il provvedimento concernente il parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1962 e la variazione al bilancio 1964, quale risulta dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1962 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1964.

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 27.700.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni. L'importo di lire 27.700.000 viene iscritto al cap. n. 52 della parte passiva del bilancio.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, concernente provvidenze a favore della zootecnia, è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 l'ulteriore spesa di lire 70 milioni, che si iscrive al cap. n. 62 della parte passsiva del bilancio. Di tale importo, lire 60 milioni sono assegnati alla provincia di Trento e lire 10 milioni alla provincia di Bolzano.

Art. 4.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 11, concernente la partecipazione regionale a fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere, sono aumentate, per l'esercizio 1964, di lire 6 milioni per le iniziative di cui agli articoli 1 e 2 e di L. 16.000.000 per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 della legge medesima.

Gli importi di lire 6 milioni e di lire 16 milioni vengono iscritti rispettivamente ai capitoli n. 133-*bis* della parte passiva del bilancio.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e di pubblici esercizi, il limite d'impegno di

lire 20 milioni autorizzato - a carico dell'esercizio 1964 - con l'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 12, è ripartito come segue:

lire 17 milioni a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento, e

lire 3 milioni a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 6.

Per la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro loco », a sensi della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è autorizzata — a carico dell'esercizio 1964 — l'ulteriore spesa di lire 10 milioni, che si iscrive al cap. n. 139 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, è autorizzata — a carico dell'esercizio 1964 — l'ulteriore spesa di lire 10 milioni, che si iscrive al cap. 184 della parte passiva del bilancio.

Art 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 9.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1962 . . . . L. 569.779.097

ENTRATA ORDINARIA

Proventi netti di Aziende e Gestioni autonome

Cap. n. 10. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi . . . . L. 10.325.342

Imposte erariali devolute interamente alla Regione

Cap. n. 12. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima (articolo 59 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5) . . . L. 35.000.000

Cap. n. 13. — Proventi dell'imposta governativa riscossa nella Regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati (art. 61 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . » 7.000.000

Compartecipazioni

Cap. n. 15-bis (*di nuova istituzione*). — Conguaglio tasse, concessioni governative relative al periodo 10-31 dicembre 1961 (art. 60 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . . . L. 13.185.605

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. 16-bis (*di nuova istituzione*). — Contributi nelle spese di sorveglianza sugli impianti funicolari aerei (art. 10 legge regionale 20 aprile 1959, n. 5) . . . . *per memoria*

Entrate diverse

Cap. n. 23. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . L. 1.500.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 33. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento dell'esercizio 1963-1964 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . L. 40.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 49. — Vendita di beni immobili infruttiferi . . . . L. 11.262.000

Totale . . . L. 688.052.044

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Oneri patrimoniali

Cap. n. 84. — Disavanzo della Azienda speciale per la gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno (legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9) . . . . L. 1.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 123. — Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, a favore dei territori montani . . . . . L. 100.000.000

COMMERCIO E CREDITO

Commercio

Cap. n. 132. — Spese, contributi e sussidi per iniziative intese a promuovere e incrementare le attività commerciali ed il collocamento dei prodotti regionali all'interno e all'estero . . L. 8.000.000

Totale . . . L. 109.000.000

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale L. 10.000.000

Cap. n. 14. — Spese per la documentazione delle attività della Regione. Spese e contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, studi ed opere di interesse regionale e per diritti d'autore . . . . . » 18.000.000

Cap. n. 15. — Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, per convegni e congressi. Spese e sussidi di carattere eccezionale . . . . » 18.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento, indennità per una sola volta in luogo di pensione e assegni congeneri dovuti per legge. (Spese fisse e spese obbligatorie) (legge regionale 29 maggio 1964, n. 21) . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 24. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale » 30.000.000

Spese diverse

Cap. n. 47. — Spese casuali . . . . » 40.830

Servizio antincendi

Cap. n. 52. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e lege regionale 22 gennaio 1962, n. 7) . . . L. 27.700.000

Fondi speciali

Cap. n. 55. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . L. 120.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 61-bis. — Spese, contributi e sussidi per intensificare la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante L. 10.000.000

Cap. n. 62. — Spese, contributi e sussidi a sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, a favore della zootecnia . » 70.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Demanio forestale

Cap. n. 68. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti e utilizzazione in economia di prodotti delle foreste . L. 15.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 72. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti . L. 15.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Oneri patrimoniali

Cap. n. 84-bis (*di nuova istituzione*). — Disavanzo dell'Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo (legge regionale 11 novembre 1961, n. 7) L. 2.811.214

Cap. n. 85. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili e per la manutenzione straordinaria. Spese per la manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali; contributi per iniziative di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 13 . » 18.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Caccia e pesca

Cap. n. 115. — Spese e contributi per iniziative intese a proteggere e incrementare la fauna venatoria . . . . L. 5.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 125. — Spese per la concessione di contributi ed anticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . L. 40.000.000

Cap. n. 127. — Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe, rinsaldamento, nonchè per opere costruttive ed attrezzature connesse (regio decreto-lege 30 dicembre 1923, n, 3267) » 65.000.000

Cap. n. 128. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . » 185.000.000

COMMERCIO E CREDITO

Commercio

Cap. n. 133. — Spese e contributi per la partecipazione con prodotti regionali a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere (articoli 1 e 2 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 11) . L. 6.000.000

Cap. n. 133-bis. — Spese per indagini di mercato e per l'allestimento e la distribuzione di materiali e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero (articoli 7 e 8 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 11) » 16.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Turismo

Cap. n. 139. — Contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle Associazioni « pro loco » della regione (legge regionale 23 agosto 1958, n. 18) . . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 144. — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico . . » 10.000.000

Cap. n. 146. — Spese per l'acquisto e la diffusione di materiale fotografico, cartografico ed editoriale di interesse turistico, per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documenti cinematografici . » 10.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Lavori pubblici

Cap. n. 151. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, della direzione, dell'assistenza e collaudo di lavori pubblici e di opere di interesse generale; contributi e sussidi ad enti locali della Regione per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza . . . . L. 10.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. 168. — Contributi per la attrezzatura e l'arredamento di colonie marine e montane, di centri di assistenza invernale e di case di soggiorno per lavoratori . . . . . . L. 5.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 173. — Contributi e sussidi all'Ente Nazionale per la protezione morale del fanciullo e all'O.N.M.I. per il potenziamento e l'attrezzatura dei centri medico-psico-pedagogici . . L. 500.000

Cap. n. 176. — Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria e dospedaliera, compreso l'arredamento di locali adibiti all'assistenza stessa . » 20.000.000

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 183. — Contributi alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano nella spesa per interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati (legge regionale 19 luglio 1962, n. 11 - terza quota) (legge regionale 23 luglio 1964, n. 24 - prima quota) L. 20.000.000

Cap. n. 184. — Spese per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalle leggi sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che non possono essere erogati in base alle vigenti disposizioni statali. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8) . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 797.052.044

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1963	L.	10.325.342
Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione	»	27.700.000
Totale	L.	38.025.342

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:		
al Corpo permanente di Trento . L. 3.700.000		
al Corpo permanente di Bolzano » 16.000.000	L.	19.700.000
Art. 4. — Contributi ai Corpi volontari dei vigili del fuoco a sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2	»	8.000.000
Art. 6. — Avanzo di gestione da versare alla Regione	»	10.325.342
Totale	L.	38.025.342

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1963	L.	6.100.106
Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	3.700.000
Totale	L.	9.800.106

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	3.800.000
Art. 6. — Compensi, indennità e rimborso spese per servizi e prestazioni speciali resi anche da estranei al Corpo; indennità ai vigili ausiliari di leva	»	1.600.000
Art. 9. — Manutenzione corredo del personale	»	300.000
Art. 10. — Spese per la mensa comune	»	600.160
Art. 15. — Manutenzione e riparazione ordinaria di macchine e materiali di soccorso, sostituzione di materiali di durata inferiore all'anno. Spese per manutenzione ordinaria locali e per impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento	»	2.000.000
Art. 16. — Spese di esercizio, manutenzione e riparazione dell'elicottero, degli automezzi e motomezzi	»	1.500.000
Totale	L.	9.800.106

Allegato 2 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1963	L.	1.204.617
Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	16.000.000
Totale	L.	17.204.617

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	3.880.000
Art. 5. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale	»	324.617
Art. 7 (*Modificata la denominazione*). — Compensi, indennità e rimborso spese per servizi e prestazioni speciali resi anche da estranei al Corpo; indennità ai vigili ausiliari di leva	»	1.500.000
Art. 15. — Manutenzione e riparazione ordinaria di macchine e materiali di durata inferiore all'anno. Spese per manutenzione ordinaria locali e per impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento	»	1.500.000
Art. 20. — Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico. Spese di carattere straordinario per la conservazione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione al Corpo	»	10.000.000
Totale	L.	17.204.617

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1964, n. **15**.

Ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del* 13 *ottobre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CATEGORIE E QUALIFICHE

Art. 1.

Categorie

Il personale provinciale addetto alla formazione professionale come definita all'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è regolato dalla presente legge. Esso comprende le seguenti categorie:

a) personale direttivo;
b) personale insegnante;
c) personale di segreteria;
d) personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Qualifiche

La categoria del personale direttivo comprende le seguenti qualifiche:

a) ispettori provinciali per la formazione professionale uno per gruppo linguistico;
b) direttori di I classe;
c) direttori.

La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

a) insegnanti laureati;
b) insegnanti diplomati;
c) insegnanti tecnici;
d) insegnanti tecnico-pratici;
e) assistenti.

La categoria del personale di segreteria comprende le seguenti qualifiche:

a) segretari-economi;
b) segretari;
c) applicati di segreteria.

La categoria del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

bidelli ed inservienti.

Art. 3.
Libertà di insegnamento

A norma dell'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 22 maggio 1929, n. 810, l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica è considerato fondamento e coronamento dell'insegnamento. In particolare l'insegnamento religioso troverà il posto dovuto fra le materie della formazione professionale.

Gli insegnanti hanno libertà d'insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi.

Essi sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale e religiosa dell'alunno.

Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

Capo II
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 4.
Requisiti generali

Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione provinciale ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico e per il personale direttivo ed insegnante non di ruolo con almeno 10 anni di servizio nelle scuole statali. Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati, non per motivi di salute, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 5.
Titolo di studio o di qualificazione professionale

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti titoli di studio o di qualificazione professionale:

A) ispettori provinciali, direttori di I classe:
laurea o titolo equipollente;

B) direttori, insegnanti laureati o diplomati:
laurea o diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

C) insegnanti tecnici od insegnanti tecnico-pratici:
diploma di scuola media superiore oppure licenza di scuola media inferiore, unito a titolo di maestro artigiano, oppure certificato di qualificazione in base ad attività almeno decennale se trattasi di materia d'insegnamento non artigianale;

D) assistenti:
licenza di scuola media inferiore connessa ad attività professionale almeno quinquennale corrispondente o affine alla materia di insegnamento;

E) segretari-economi e segretari:
diploma di ragioniere;

F) applicati di segreteria:
licenza di scuola media inferiore;

G) bidelli ed inservienti:
licenza della V classe elementare.

I titoli specifici di studio richiesti per il personale direttivo ed insegnante saranno fissati nei singoli bandi di concorso.

Con regolamento saranno determinati i requisiti professionali per le qualificazioni non artigiane e per accedere alla carriera di insegnanti e direttrici di centri di addestramento professionale.

Art. 6.
Concorsi

L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Il bando di concorso ed il diario delle prove di esame sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, per il personale direttivo ed insegnante e di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, per il personale di segreteria ed ausiliario.

Le modalità di espletamento dei concorsi saranno fissate con regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Dell'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono dalla Giunta provinciale essere incaricate persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 8.
Commissione esaminatrice dei concorsi

Il giudizio sui concorsi per il personale direttivo ed insegnante è dato da apposita Commissione nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente e composta come segue:

a) da un funzionario di ruolo di qualifica superiore al posto messo a concorso che la presiede;

b) da due membri scelti tra il personale direttivo ed insegnante di qualifica almeno pari a quella del posto messo a concorso.

Funge da segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Provincia.

La Commissione esaminatrice può aggregare membri aggiunti particolarmente esperti per lo svolgimento delle prove di esame in materie speciali.

Per ciascuno dei gruppi linguistici è nominata un'apposita Commissione composta di membri appartenenti allo stesso gruppo.

Qualora non fosse possibile comporre la Commissione con appartenenti al gruppo linguistico ladino, ad essa sono aggregati uno o due esperti appartenenti a tale gruppo.

Per il personale di segreteria e subalterno si applicano le disposizioni della legge provinciale 3 luglio 1959 n. 6, sull'ordinamento del personale.

TITOLO II
DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO ED INSEGNANTE

Capo I
DEGLI ISPETTORI

Art. 9.
Nomina ed attribuzioni

Gli ispettori provinciali sono nominati in base a concorsi per titoli tra il personale laureato dei ruoli direttivi delle scuole professionali aventi una anzianità di servizio di almeno 8 anni.

L'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila mediante ispezione sul regolare andamento didattico. Sorveglia la osservanza delle leggi o disposizioni afferenti alle materie dell'istruzione professionale, accerta le irregolarità ed adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati.

L'ispettore dipende dal Presidente della Giunta provinciale. Egli riferisce periodicamente sull'andamento della formazione professionale

Su proposta dell'ispettore, per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo delle scuole professionali.

Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare dei direttori, degli insegnanti e del personale non insegnante delle scuole professionali.

Sull'attività tecnica delle scuole e dei corsi vigila anche l'Assessore competente per materia tramite l'ispettore o gli incaricati di cui al quarto comma del presente articolo. L'Assessore competente sovrintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.

Capo II
DEI DIRETTORI

Art. 10.
Attribuzioni

I direttori sovrintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto con l'ausilio del Collegio degli insegnanti.

Essi convocano e presiedono il Collegio degli insegnanti, il Consiglio di presidenza ed i Consigli di classe;

promuovono il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a tal fine riuniscono periodicamente i Consigli di classe;

curano i rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti, affinchè siano efficienti e continui e prendono tutte le iniziative che valgano a diffondere l'estimazione dell'insegnamento professionale;

mantengono i rapporti con le autorità locali e vigilano sul tempestivo adempimento da parte delle Amministrazioni locali dei loro obblighi verso la scuola;

vigilano sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;

assicurano, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta delle officine e dei laboratori-scuola;

esercitano tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti;

adempiono alle funzioni didattiche inerenti alla loro carica secondo le direttive dell'ispettore provinciale.

Art. 11.

Classifica

Alle scuole professionali per apprendisti con più di 450 alunni sono preposti di regola direttori di I classe che sono dispensati dall'obbligo d'insegnamento.

Alle scuole professionali per apprendisti con 200 fino a 450 alunni sono preposti direttori.

Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni sono preposti di massima insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenza didattica, scelti con preferenza fra il personale insegnante di ruolo.

I direttori delle scuole professionali per apprendisti hanno l'obbligo d'insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali.

Agli insegnanti incaricati della direzione compete l'indennità di direzione prevista dall'allegata tabella *C*). Ad essi l'obbligo di insegnamento di cui al successivo art. 13 può essere ridotto, in relazione all'entità del lavoro di direzione, fino ad un minimo di 6 ore settimanali.

In deroga all'art. 56 della legge provinciale 3 luglio 1959 n. 6, la Giunta provinciale può autorizzare caso per caso il personale direttivo di assumere incarichi di insegnamento, di dirigere altri istituti e di impartire lezioni private.

Art. 12.

Nomina

I direttori sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esame. L'esame consiste in un colloquio su argomenti e materie attinenti alla scuola ed alle funzioni direttive.

Ai concorsi sono ammessi gli insegnanti forniti dei titoli di studio di cui all'art. 5 della presente legge, che abbiano prestato effettivo servizio in qualità di capo d'istituto o di insegnante negli istituti o scuole statali o pareggiate d'istruzione tecnica secondaria o in quelle provinciali per l'istruzione professionale per almeno 8 anni e non abbiano superato l'età di 60 anni alla data della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi ai concorsi i candidati che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « distinto ».

Capo III

DEL PERSONALE INSEGNANTE ED ASSISTENTE

Art. 13.

Obblighi di insegnamento

Gli insegnanti hanno l'obbligo di impartire il proprio insegnamento nelle scuole e nei corsi professionali entro i limiti orari così stabiliti:

Gli insegnanti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 2 della presente legge hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali programmate per anno scolastico.

Gli insegnanti tecnico-pratici di cui alla lettera *d*) del secondo capoverso dell'art. 2 della presente legge sono tenuti ad un servizio complessivo di 36 ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni da 24 a 30 ore settimanali.

Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di 42 ore settimanali, con un orario d'obbligo da 24 a 30 ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

Al personale insegnante tenuto ad un orario d'obbligo superiore al massimo delle ore settimanali di cui sopra compete per ogni ora eccedente tale misura il compenso previsto dal successivo art. 34.

Per esigenze di completamento di orario, il personale di cui alla presente legge può essere impiegato in tutti i tipi di scuole e corsi il cui personale è regolato dalla presente legge.

Gli insegnanti addetti alle scuole ed ai corsi possono essere anche addetti alla consulenza tecnica. In tal caso può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Doveri connessi coll'esercizio della funzione

Il personale insegnante dipende direttamente dal capo dell'istituto. Esso deve:

osservare puntualmente l'orario delle lezioni, le prescrizioni dell'ordinamento didattico della scuola cui appartiene e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento o con le esigenze della funzione educativa;

intervenire alle adunanze del Collegio e dei Consigli di cui fa parte;

cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto;

collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti ed alle varie iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e la famiglia degli allievi. La collaborazione è estesa fra scuola e datori di lavoro nelle scuole professionali per apprendisti;

partecipare ai lavori delle Commissioni di esame, delle quali sia chiamato a far parte, nonchè a corsi di perfezionamento o aggiornamento di cui all'art. 19 della presente legge;

mantenere il segreto d'ufficio.

Il personale insegnante risponde dell'efficacia educativa e didattica del suo insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

Art. 15.

Obblighi di servizio degli insegnanti tecnico-pratici

Il personale insegnante tecnico-pratico attende all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche degli alunni in conformità alle direttive del capo d'istituto ed in coordinazione con gli insegnamenti svolti dagli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

Il personale stesso provvede inoltre al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle officine, dei laboratori e dei gabinetti, secondo le direttive impartite dal capo d'istituto, d'intesa con gli insegnanti delle corrispondenti materie tecniche o scientifiche.

Nei periodi di vacanza gli insegnanti tecnico-pratici hanno l'obbligo di attendere ai compiti indicati nel secondo comma del presente articolo per 6 fino a 12 ore settimanali, secondo turni stabiliti dal capo d'istituto e salvo il diritto al congedo ordinario.

Art. 16.

Degli assistenti

Gli assistenti oltre all'obbligo di assistenza all'insegnamento di cui all'art. 13 della presente legge, provvedono all'ordinaria manutenzione e riparazione degli attrezzi e delle macchine ed alla custodia del materiale loro affidato.

Capo IV

NORME COMUNI

Art. 17.

Decorrenza della nomina e periodo di prova

La nomina del personale direttivo ed insegnante, vincitore del concorso, decorre dal 1° ottobre. Esso compie un biennio di prova durante il quale il suo servizio è sottoposto ad ispezione almeno una volta all'anno.

La durata della prova può essere prorogata per causa di legittimo impedimento.

Se la prova è favorevole, il personale è confermato nel ruolo.

In caso contrario è dispensato dal servizio, rispettivamente restituito al ruolo o alla categoria di provenienza alla fine del periodo di prova.

La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito di prova è disposta, anche prima che sia compiuto il biennio, quando l'opera del personale direttivo od insegnante risulti gravemente manchevole.

Art. 18.

Trasferimento di direttori ed insegnanti

Il personale direttivo ed insegnante può essere trasferito per motivi di servizio o su domanda.

Il trasferimento è disposto dall'Assessore competente d'intesa coll'ispettore provinciale.

Avverso il trasferimento per motivi di servizio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Il personale direttivo ed insegnante da trasferire per soppressione o trasformazione della scuola o per soppressione di cattedra ha diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili.

Art. 19.

Corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico

I corsi di perfezionamento e l'aggiornamento didattico del personale addetto all'istruzione professionale sono deliberati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

I corsi si svolgono durante i periodi di vacanza.

TITOLO III

DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

Capo I

PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 20.

Assegnazione

Il numero e la qualifica del personale di segreteria da assegnarsi alle scuole professionali sarà stabilito nei singoli decreti istitutivi.

Di regola all'ufficio provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti ed a quello per l'addestramento professionale viene assegnato un segretario-economo ed un congruo numero di applicati di segreteria.

Alle scuole professionali ed ai corsi di addestramento professionale cui sono annessi convitti può essere assegnato inoltre un segretario.

Alle scuole professionali per apprendisti con più di 450 alunni è assegnato di regola un segretario ed un applicato. A quelle con 200 fino a 450 alunni è assegnato un applicato di segreteria.

Il personale di segreteria di cui sopra può essere integrato secondo le accertate necessità, con personale incaricato.

Nelle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni i lavori di segretaria vengono svolti dal personale incaricato.

Art. 21.

Attribuzioni

I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dell'ispettore all'istruzione professionale emanate d'intesa con il capo ripartizione finanze e patrimonio, alla compilazione dei bilanci e rendiconti, alla liquidazione degli assegni al personale e relative iscrizioni previdenziali ed assistenziali ed a tutte le altre attribuzioni conferite loro dalla legge e dai regolamenti.

I segretari e gli applicati di segreteria svolgono tutti i lavori inerenti alle proprie attribuzioni alle dipendenze del capo di istituto.

Capo II

DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 22.

Assegnazione ed attribuzioni

Alle scuole professionali per apprendisti sarà di regola assegnato un bidello per ogni 400 alunni iscritti. In scuole con un minore numero di alunni si provvede mediante incarico.

I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla custodia dei locali e di adempiere a qualunque altro incarico inerente al servizio secondo le direttive del capo d'istituto.

TITOLO IV

DEL PERSONALE INCARICATO

Art. 23.

L'Amministrazione provinciale può avvalersi per la direzione, per l'insegnamento comprese le consulenze tecniche, per i lavori di segreteria e per i servizi ausiliari anche di personale incaricato.

Gli incarichi sono conferiti secondo le esigenze:

a) per l'intero anno scolastico, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno 9 mesi di cui per il personale insegnante almeno 7 mesi di insegnamento;

b) per la durata dell'effettivo servizio in caso di prestazioni inferiori ad 8 mesi e nei casi di supplenza temporanea.

Gli incarichi di cui alla lettera *a*) sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta di un apposito sottocomitato per gruppo linguistico del Comitato provinciale per la formazione professionale, composto di 6 membri, tra cui l'ispettore provinciale, un direttore ed un insegnante. Le modalità per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie ed i ricorsi saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Gli incarichi e la supplenza di cui alla lettera *b*) sono conferiti dal capo d'istituto.

Per il personale incaricato addetto all'insegnamento tecnico l'Amministrazione può prescindere dal requisito generale di cui all'art. 4, punto 1), e per tutto il personale incaricato dal limite massimo di età di cui al punto 2), fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente legge.

Per esso valgono i limiti massimi di insegnamento e di servizio fissati per il personale di ruolo.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per il personale insegnante non di ruolo statale.

Su autorizzazione del Consiglio di amministrazione, rispettivamente della Giunta provinciale, il capo d'istituto può anche avvalersi delle prestazioni professionali di esperti per un determinato ciclo di lezioni in relazione a specifiche esigenze di particolari insegnamenti ed esercitazioni pratiche.

TITOLO V

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

NORMA GENERALE E CORRISPONDENZA GERARCHICA

Art. 24.

Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme previste nella legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni, regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei corrispondenti gradi provinciali.

La corrispondenza tra i gradi del personale addetto alla formazione professionale ed il personale della Provincia è stabilita anche agli effetti economici nell'allegata tabella A).

Agli effetti gerarchici e disciplinari il personale incaricato è equiparato al grado iniziale del corrispondente personale di ruolo.

Art. 25.

Note di qualifica

Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il rapporto informativo viene compilato per l'ispettore provinciale alla formazione professionale dal Presidente della Giunta provinciale, per i direttori dall'ispettore provinciale e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi capi di istituto e per le attività extrascolastiche dall'Assessore competente. In presenza di due rapporti informativi il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente, d'intesa con l'ispettore. In caso di mancata intesa, dal Presidente della Giunta provinciale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo, sentito il sottocomitato di cui all'art. 23 della presente legge.

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della provincia di Bolzano.

CAPO II
DISCIPLINA

Art. 26.
Commissione di disciplina e procedimento disciplinare

Al personale addetto all'istruzione professionale si applicano le sanzioni ed il procedimento disciplinare previsti dalla legge sull'ordinamento del personale provinciale.

Le attribuzioni ivi demandate all'ufficio del personale sono esercitate dall'ufficio dell'ispettore provinciale alla formazione professionale.

La Commissione di disciplina per il personale direttivo ed insegnante è nominata per un biennio dalla Giunta provinciale ed è presieduta da un direttore di prima classe e composta di un insegnante di ruolo ed uno non di ruolo.

Funge da segretario uno dei due membri di cui sopra. Per ciascuno dei due membri è nominato un supplente.

Art. 27.
Sanzioni disciplinari al personale incaricato

Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

Le infrazioni che comportano per i dipendenti di ruolo la sospensione dalla qualifica o la destituzione dall'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato.

CAPO III
DEI CONGEDI

Art. 28.
Congedo ordinario

Il personale addetto alla formazione professionale ha diritto in ciascun anno scolastico ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo delle vacanze estive.

La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico organizzati durante le vacanze estive deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo delle vacanze per i direttori e gli insegnanti che siano chiamati alla frequenza dei corsi stessi.

Art. 29.
Congedo straordinario

Oltre ai congedi straordinari previsti dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni che, ai capi d'istituto ed agli insegnanti, ai quali siano conferite borse di studio di perfezionamento all'interno od all'estero, possono essere concessi congedi straordinari per il periodo di godimento della borsa.

CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art. 30.
Trattamento economico del personale di ruolo

Il trattamento economico spettante al personale addetto alla formazione professionale è stabilito nell'allegata tabella *A*).

Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nelle misure ed alle condizioni previste per il personale della provincia di Bolzano.

Art. 31.
Svolgimento delle carriere

La concessione del trattamento economico immediatamente superiore a quello iniziale previsto per le singole qualifiche nell'allegata tabella *A*) si consegue dopo due anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè il dipendente in tale periodo abbia riportato almeno la qualifica di « distinto ».

Art. 32.
Trattamento economico del personale incaricato

Al personale incaricato con l'obbligo di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge spetta il trattamento economico iniziale dovuto al corrispondente personale insegnante di ruolo. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di insegnamento, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di insegnamento, basate sul minimo di ore richieste per la relativa categoria.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso fino alla fine dell'anno scolastico per gli incarichi conferiti ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 23 della presente legge. Per incarichi conferiti ai sensi della lettera *b*) di medesimo comma, detto trattamento è concesso per la durata dell'effettivo servizio.

L'insegnamento delle materie teoriche è rimunerato, a seconda del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V, VII, VIII della tabella *A*), l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VIII, l'assistenza in officina in base al grado IX.

Al personale incaricato non insegnante spettano i compensi forfettari previsti nell'allegata tabella *B*).

Art. 33.
Scatti di anzianità

Il personale di ruolo ed il personale con incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico col maturare della propria anzianità di servizio consegue il diritto all'aumento della retribuzione.

Tale aumento è costituito da quattordici scatti periodici biennali pari al 3,50% e dal quindicesimo pari all'1% della retribuzione iniziale.

L'applicazione degli scatti è automatica all'atto della maturazione di ciascun biennio di anzianità nel grado e nella categoria in cui è venuto a maturarsi.

Si applicano, inoltre, le anticipazioni degli scatti di anzianità per motivi demografici e meriti combattentistici ai sensi delle norme vigenti in materia.

Non sono utili agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di cui al presente articolo, gli anni nei quali il dipendente ha ottenuto una qualifica inferiore a « buono ».

Art. 34.
Lavoro straordinario

Al personale insegnante che per inderogabili necessità di servizio presti ore d'insegnamento oltre ai limiti massimi stabiliti dall'art. 13 della presente legge ed in genere al personale addetto alla formazione professionale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia preventivamente autorizzato o quando tale lavoro sia espressamente prescritto dalla Giunta provinciale, compete una indennità per lavoro straordinario ragguagliata ad ora e calcolata secondo le norme vigenti in materia e nella misura massima di 48 ore mensili.

Art. 35.
Assicurazione contro le malattie

Il personale addetto alla formazione professionale che non goda già di trattamento assistenziale in base ad altra attività è iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia della provincia di Bolzano con gli oneri ed i diritti previsti dalle relative leggi.

L'Amministrazione provinciale stipulerà apposita convenzione con la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione.

Art. 36.
Trattamento di pensione

Il personale di ruolo addetto alla formazione professionale sarà iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) secondo le relative norme vigenti.

Il personale non di ruolo, semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo, è iscritto all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per le assicurazioni obbligatorie.

Art. 37.

Indennità di buona uscita
ed indennità « una tantum » in sostituzione della pensione

Al personale di ruolo ed al personale con incarico di insegnamento ad orario completo per l'intero anno scolastico, che cessa dal servizio per qualunque causa che non sia destituzione o decadenza, è concessa una indennità di buona uscita pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio mensile goduto per ciascun anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale.

Qualora il personale di cui sopra venga esonerato dal servizio per raggiunti limiti di età o cessi dal servizio per malattia o morte senza aver maturato il diritto ad un trattamento di quiescenza è concessa in aggiunta all'indennità di cui al precedente comma un'indennità « una tantum » pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio in godimento per ogni anno di servizio prestato presso la Provincia.

In caso di decesso del dipendente le indennità predette sono dovute al coniuge ed ai figli superstiti ed in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice civile.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE

Art. 38.

La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titoli, al quale è ammesso il personale con incarico continuativo e non di ruolo assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età.

Nei confronti interni per i posti di direttore di prima classe, di insegnante tecnico e tecnico-pratico e di assistente si può prescindere in via eccezionale dal possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della presente legge, purchè risulti che il concorrente abbia svolto lodevolmente le relative funzioni per almeno due anni alla data di indizione del concorso.

Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale la Giunta potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, abbia percorso una carriera direttiva didattica di almeno 8 anni e sia ritenuta particolarmente idonea.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi il servizio corrispondente od analogo precedentemente prestato nell'insegnamento professionale alle dipendenze della Provincia è riconosciuto per intero e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino a dieci anni agli effetti della progressione economica in carriera.

Art. 39.

Il personale non insegnante comunque assunto od incaricato con orario di servizio completo che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato ininterotto servizio presso le scuole professionali per almeno due anni, può essere inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, purchè in possesso del prescritto titolo di studio e semprechè per il servizio precedentemente prestato abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

Il servizio corrispondente precedentemente prestato presso le scuole professionali è riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera.

Art. 40.

Il personale inquadrato nei ruoli provinciali che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito nei corrispondenti posti, fermo restando lo stato giuridico ed il trattamento economico in atto.

Art. 41.

Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dal 1° settembre 1962 o dalla data posteriore in cui l'interessato risulti essere stato in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento.

Per il personale incaricato il nuovo trattamento economico avrà decorrenza dal 1° gennaio 1964.

Art. 42.

Le norme transitorie di cui al presente capo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica l'ordinamento del personale provinciale, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni, ed in difetto le norme statali vigenti in materia.

L'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 è abrogato.

Art. 44.

Sono approvate le allegate tabelle *A*), *B*) e *C*).

Art. 45.

Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in lire 15.000.000 dall'art. 87 per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria dell'esercizio 1964. Per gli esercizi futuri sarà provveduto con appositi stanziamenti.

La presente lege sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 settembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*)

QUALIFICHE	Trattamento economico iniziale	Grado provinciale
Ispettori per l'istruzione professionale	2.692.000	II
Direttori di I classe	2.154.000	III
Direttori	1.824.000	IV
Insegnanti laureati	1.824.000	IV
	(dopo 2 anni)	
	1.527.000	V
Insegnanti diplomati	1.341.000	VI
	(dopo 2 anni)	
	1.227.000	VII
Insegnanti tecnici e tecnico-pratici	1.227.000	VII
	(dopo 2 anni)	
	1.083.000	VIII
Assistenti	1.083.000	VIII
	(dopo 2 anni)	
	996.000	IX
Personale amministrativo		
Segretari-economi	1.527.000	V
	(dopo 2 anni)	
	1.341.000	VI
Segretari	1.341.000	VI
	(dopo 2 anni)	
	1.227.000	VII
Applicati di segreteria	966.000	IX
	(dopo 2 anni)	
	807.000	X
Bidelli ed inservienti	927.000	II/D
	(dopo 2 anni)	
	819.000	III/D

Per il trattamento di missione si applicano le tariffe vigenti per i corrispondenti gradi provinciali.

TABELLA *B*)

Compensi forfettari al personale incaricato non insegnante

A) personale non insegnante incaricato della direzione:
Lire 4.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi;

B) personale di segreteria:
Lire 3.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi

C) personale ausiliario:
Lire 2.000 lorde mensili per ogni classe e fino ad un massimo di 14 classi.

TABELLA *C*)

Indennità di direzione al personale insegnante incaricato delle direzioni: Lire 15.000 lorde mensili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 16 settembre 1964, n. 64.

Regolamento di esecuzione all'art. 12 della legge provinciale n. 8 del 24 luglio 1957, sulla tutela del paesaggio.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 45 *del* 20 *ottobre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visti gli articoli 47 e 48 n. 1 della legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 del 3 agosto 1964 concernente l'approvazione di uno schema di regolamento d'esecuzione all'art. 12 della legge provinciale n. 8 del 24 luglio 1957 sulla tutela del paesaggio;

In esecuzione della deliberazione sopraindicata;

Decreta:

Articolo unico.

Per centro abitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, è da intendere un raggruppamento di fabbricati in numero superiore a 25 che non presenti soluzione di continuità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 settembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1964, *registro n.* 1, *foglio n.* 23. — PISANI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1964, n. 31.

Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 3 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, singoli ed associati, operanti nei Comuni della Regione classificati montani, mediante la corresponsione di contributi annui costanti, posticipati, nella misura non superiore al 4,90 per cento dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di quindici anni.

Tali contributi sono concessi per la costruzione ed il miglioramento di case rurali, la costruzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, i miglioramenti di carattere igienico-ricettivo delle abitazioni ai fini dello sviluppo turistico.

Non possono essere concessi contributi per la esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di provvidenze statali, regionali, provinciali o di altro ente pubblico.

Art. 2.

Ai fini della definizione di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, valgono le norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge recante provvedimenti in favore dei territori montani.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste e devono essere corredate dal progetto composto di relazione tecnico-economica, computo metrico estimativo e disegni, estratto di mappa della particella sulla quale sorge la costruzione, dal foglio di possesso di tutta la proprietà e dall'estratto tavolare. Nel caso di coltivatori diretti non proprietari deve essere allegato il titolo di legale godimento dei fondi (contratto di affittanza, mezzadria o altro documento equipollente).

Art. 4.

La concessione del contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori è rilasciata dall'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'economia montana e delle foreste dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o all'Istituto di credito mutuante qualora il beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dei lavori; in questo caso il contributo è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Assessorato al quale sono assegnate le materie dell'economia montana e delle foreste.

Per l'ultimazione delle opere ammesse al contributo regionale è concesso il periodo di un anno dalla data del decreto di concessione del contributo, termine eccezionalmente prorogabile di un anno per riconosciuti fondati e gravi motivi di necessità.

Art. 5.

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del contributo stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 25 milioni nell'esercizio 1964;

lire 35 milioni nell'esercizio 1965;

lire 36 milioni nell'esercizio 1966;
lire 36 milioni nell'esercizio 1967.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

lire 25 milioni nell'esercizio 1964;
lire 60 milioni nell'esercizio 1965;
lire 96 milioni nell'esercizio 1966;
lire 132 milioni negli esercizi dal 1967 al 1978;
lire 107 milioni nell'esercizio 1979;
lire 72 milioni nell'esercizio 1980;
lire 36 milioni nell'esercizio 1981.

Alla copertura dell'onere di lire 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

NORMA TRANSITORIA

Possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dalla presente legge le domande presentate ad uffici regionali forestali anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, purchè esse siano corredate dai documenti richiesti dal precedente art. 3 e purchè i lavori in esse previsti non siano stati ancora iniziati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1964, n. 32.

Norme integrative della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 3 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, possono essere concesse per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere il contributo di cui all'articolo 18, comma primo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche se l'acquisto delle macchine agricole sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della sopraccitata legge regionale, purchè gli interessati presentino domanda di trasferimento sulla legge medesima, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1964, n. 33.

Autorizzazione alla definizione, con la S.p.A. « Ferrovia locale Lana-Postal - Lana di Sopra », dei rapporti patrimoniali nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria e concessione di un contributo per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 3 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di definizione dei rapporti patrimoniali, tra la Regione e la S.p.A. Ferrovia Locale Lana-Postal - Lana di Sopra, nascenti dalla riduzione dell'originaria concessione ferroviaria, assentita con atto 8 dicembre 1913 dal Governo austriaco al comune di Lana cui è subingredita la S.p.A. Ferrovia locale Lana-Postal - Lana di Sopra, che rimane in vigore per il solo trasporto merci sul percorso ridotto Stazione Lana-Postal F.S. - Lana di Sotto, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare, a favore della predetta Società, ai diritti spettanti alla Regione sui beni mobili ed immobili non più destinati al servizio ferroviario, contro il versamento, da parte della Società, dell'importo di lire 18.500.000.

Art. 2.

La rinuncia di cui all'art. 1 sarà oggetto di apposita convenzione e riguarderà le p.p. ed. 638, 639, 640, 758, 759 e le pp.ff. 819/2, 1578, 3090/4 tutte in C.C. di Lana, i materiali metallici del tratto ferroviario Lana di Sotto - Lana di Sopra ed i materiali mobili del servizio passeggeri. Per effetto di detta rinuncia i predetti beni resteranno in libera disponibilità della S.p.A. Ferrovia locale Lana-Postal - Lana di Sopra alla quale faranno carico le spese di contratto.

Art. 3.

Per il rammodernamento del tratto ferroviario che rimane in esercizio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla S.p.A. Ferrovia locale Lana-Postal - Lana di Sopra, un contributo straordinario in capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 18.500.000.

Per ottenere il contributo, la Società dovrà presentare il progetto esecutivo per il rammodernamento alla Direzione regionale trasporti, uniformandosi alle prescrizioni tecniche da questa suggerite.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al quale è assegnata la materia dei trasporti, determina l'ammontare del contributo, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori.

Spetta alla Direzione regionale trasporti la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato.

La liquidazione del contributo è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dalla Direzione regionale trasporti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 18.500.000 dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1964, n. **34**.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 3 novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo comunale per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo comunale.

La Giunta provinciale, previa notificazione dei propri rilievi alle Amministrazioni interessate per eventuali controdeduzioni, decide sui reclami.

Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle Amministrazioni interessate, pubblicate all'albo comunale per otto giorni.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle Amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

Per le Amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al quinto comma.

Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 2.

I Comuni possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci possono essere autorizzati dalle Giunte provinciali, per delega della Regione, ad applicare eccedenze, oltre alle aliquote massime, purchè *contemporaneamente*:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime, ad eccezione delle tasse sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e per la occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino a due decimi di essa, e all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi 50 per i redditi di categoria *B* e fino a centesimi 40 per quelli di categoria *C*/1, per ogni 100 lire di imponibile, intendendosi tali addizionali comprese a tutti gli effetti di legge entro il limite delle aliquote massime.

Le eccedenze non possono superare: per la sovrimposta terreni lire 15 per ogni 100 lire di reddito imponibile; per l'imposta di consumo il 50 per cento dell'aliquota massima; per le altre imposte, tasse e contributi, escluse l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, il 100 per cento delle aliquote massime.

Art. 3

Il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La giunta provinciale provvede, per delega della Regione, all'erogazione del fondo in favore dei Comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;

b) della situazione patrimoniale dell'ente, del carico tributario e della capacità contributiva dei censiti;

c) dello stato di depressione e della capacità di sviluppo del territorio comunale;

d) dei contributi di cui il Comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono.

Art. 4.

A favore dei Comuni che nonostante le misure e le provvidenze previste dall'articolo precedente non riescano a conseguire il pareggio della parte ordinaria del loro bilancio, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso istituti di credito, a ripiano del disavanzo residuo.

Ai fini della concessione dei mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, le Giunte provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza a norma della presente legge ed autorizzano, per delega della Regione, l'assunzione del mutuo necessario per far fronte al disavanzo della parte ordinaria del bilancio non coperto dal contributo di cui all'articolo precedente.

A norma dell'art. 4 della legge statale 22 aprile 1951, n. 288, il provvedimento concernente l'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti è reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 5.

La Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta regionale di tutti i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge entro quindici giorni dalla loro approvazione.

La Giunta regionale informa il Consiglio, in sede di relazione al bilancio regionale, dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali in applicazione della presente legge.

Art. 6.

L'art. 334 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non si applica nella Regione.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7.

I Comuni che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, potranno per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

Art. 8.

I Comuni che per l'esercizio 1960 siano stati autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno, computando il decennio a far data dal 1° gennaio 1961.

Art. 9.

I Comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazioni dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei, dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale.

Art. 10.

Non si applicano nella Regione tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1965, n. 32.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1964, n. 152.

Modifiche ed integrazioni ai regolamenti approvati con decreti del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 e 26 gennaio 1962, n. 25.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 3 novembre 1964*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4 n. 1 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione » e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, numero 3 recante « Norme integrative sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione » ed in particolare gli articoli 14, 15 e 17 i quali prevedono che le promozioni alla qualifica di « direttore di sezione » o qualifiche equiparate o di « primo segretario » o qualifiche equiparate si conseguono nel limite di 1/4 dei posti disponibili mediante concorso per esame speciale;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare norme regolamentari che disciplinino, a modifica di quanto disposto con gli articoli 82 e 83 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 e 1 e 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 25 la composizione delle Commissioni giudicatrici e le materie di esame di tali concorsi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 29 maggio 1964;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 82 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per esame speciale per la promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate sono composte da 5 membri, di cui:

un magistrato;

un funzionario con qualifica non inferiore a ispettore generale scelto tra gli impiegati dello Stato o della Regione, e tre membri scelti tra gli impiegati della Regione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate.

Il presidente può essere scelto o nella persona del magistrato o nella persona del funzionario di qualifica più elevata.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

Art. 2.

L'art. 83 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per esame speciale per la promozione a primo segretario o qualifiche equiparate, sono composte da cinque membri, di cui:

un funzionario dello Stato o della Regione di qualifica non inferiore a ispettore generale con funzioni di presidente e quattro scelti tra gli impiegati dello Stato o della Regione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica, rispettivamente, non inferiore a consigliere di prima classe o a primo segretario ».

Art. 3.

L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 25 è sostituito dal seguente:

« Il colloquio per la promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate verte sui servizi di istituto ed è diretto ad accertare la esperienza e la preparazione acquisite dai candidati mediante la soluzione di quesiti su argomenti contenuti nei quadri da *A*-1 ad *A*-9 annessi al presente regolamento che, firmati dal Presidente della Giunta regionale, ne formano parte integrante.

L'esame non può superare la durata complessiva di 45 minuti ».

Art. 4.

L'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 25 è sostituito dal seguente:

« Il colloquio per la promozione a primo segretario o qualifiche equiparate verte sui servizi di istituto ed è diretto ad accertare l'esperienza e la preparazione, acquisite dai candidati, mediante la soluzione dei quesiti in particolare su argomenti contenuti nei quadri da *B*-1 a *B*-8 annessi al presente regolamento che, firmati dal Presidente della Giunta regionale, ne formano parte integrante.

L'esame non può superare la durata complessiva di 45 minuti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 giugno 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 13, foglio n. 21. — MONACO

QUADRO *A*-1

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di direttore di sezione - ruolo amministrativo:

1) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

2) rapporto di pubblico impiego;

3) gestione del bilancio ed amministrazione del patrimonio regionale;

4) legislazione amministrativa nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali è addetto il candidato e relativi adempimenti.

QUADRO *A*-2

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di direttore di sezione del ruolo speciale di ragioneria:

1) bilancio di previsione e rendiconto generale. Note di variazione al bilancio e situazioni finanziarie. Riscontro sulla gestione del bilancio e vigilanza sull'amministrazione del patrimonio. Scritture contabili. Pagamenti e riscossioni. Ren-

diconti amministrativi e conti giudiziali. Vigilanza sulla gestione dei funzionari delegati. Servizio di tesoreria. Fondi di riserva e fondi speciali;

2) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

3) rapporto di pubblico impiego;

4) legislazione nelle materie attribuite alla competenza della Regione per gli aspetti attinenti alle funzioni di riscontro esercitate dalla Ragioneria generale della Regione.

QUADRO A-3

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo organico speciale degli assistenti sociali:

1) legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e assistenza con particolare riguardo alle competenze della Regione;

2) principi e metodi del servizio sociale;

3) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

4) rapporto di pubblico impiego.

QUADRO A-4

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ingegnere superiore del ruolo organico del personale tecnico dei lavori pubblici:

1) viabilità, costruzioni idrauliche, elettrotecnica, edilizia e meccanica applicata;

2) espropriazione ed estimo - legislazione e procedura;

3) gestione amministrativa e contabile delle opere pubbliche;

4) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

QUADRO A-5

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo organico del personale tecnico dei trasporti:

1) problemi tecnici ed economici riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporti funiviari nonchè problemi tecnici ed economici riguardanti le autolinee;

2) leggi e regolamenti dello Stato e della Regione nelle materie di trasporti funiviari e automobilistici;

3) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

QUADRO A-6

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ingegnere superiore del ruolo organico del personale tecnico delle miniere:

1) arte mineraria, geologia e giacimenti minerari;

2) legislazione mineraria dello Stato e della Regione;

3) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

QUADRO A-7

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura:

1) agronomia generale, coltivazioni erbacee ed arboree, economia e politica agraria, estimo, zootecnia, patologia e idraulica agraria;

2) legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione, sul miglioramento fondiario e sulla cooperazione con particolare riguardo alla legislazione statale e regionale sulla agricoltura;

3) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

4) gestione del bilancio regionale.

QUADRO A-8

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo organico del personale tecnico delle foreste:

1) interventi per la regolamentazione idraulica e per la stabilità dei versanti dei bacini montani della Regione;

2) criteri informatori dei piani economici dei patrimoni forestali, valorizzazione dei pascoli montani, strade forestali, criteri di scelta delle specie forestali e relative tecniche di preparazione del terreno destinato ai rimboschimenti; trattamento, conversione, trasformazione e miglioramento dei boschi;

3) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

4) gestione del bilancio, amministrazione del patrimonio e contabilità dei lavori forestali;

5) legislazione forestale e montana.

QUADRO A-9

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo organico del personale tecnico della caccia, della pesca e della protezione della natura:

1) ecologia con particolre riguardo al patrimonio faunistico ed ittico della Regione;

2) legislazione sulla caccia e sulla pesca;

3) allevamento della selvaggina;

4) raccolta, preparazione e conservazione dei pesci e delle specie venatorie;

5) malattie e nemici dei pesci e della selvaggina; inquinamenti delle acque ed atmosferici;

6) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

QUADRO B-1

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo segretario del ruolo organico del personale amministrativo:

1) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

2) gestione del bilancio ed amministrazione del patrimonio;

3) adempimenti amministrativi nelle materie attribuite alla competenza della Regione, con particolare riferimento ai servizi ai quali è addetto il candidato.

QUADRO B-2

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo ragioniere del ruolo organico speciale di Ragioneria:

1) riscontro sulla gestione del bilancio e vigilanza sull'amministrazione del patrimonio. Scritture contabili. Riscossioni e pagamenti. Rendiconti amministrativi e conti giudiziali. Fondi di riserva;

2) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali;

3) legislazione nelle materie attribuite alla competenza della Regione per gli aspetti attinenti alle funzioni di riscontro esercitate dalla Ragioneria generale.

QUADRO B-3

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo assistente sociale del ruolo organico speciale degli assistenti sociali:

1) problemi di assistenza e previdenza con particolare riguardo alle competenze della Regione;

2) principi e metodi del servizio sociale;

3) ordinamento della Regione e organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

QUADRO B-4

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo geometra del ruolo organico del personale tecnico dei lavori pubblici:

1) elaborati relativi a progetti di opere stradali e di edilizia;

2) rilevamenti topografici, planimetrici ed altimetrici; loro traduzione grafica;

3) strumenti più comuni per le rilevazioni topografiche e loro uso; soluzione di problemi topografici fondamentali;

4) contabilità dei lavori pubblici.

QUADRO *B*-5

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di ispettore aggiunto del ruolo organico del personale tecnico dei trasporti:

1) problemi tecnici concernenti la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari;

2) vigilanza tecnico-economica di impianti di trasporti funiviari;

3) adempimenti amministrativi in materia di impianti funiviari e di trasporti automobilistici.

QUADRO *B*-6

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di perito minerario principale del ruolo organico del personale tecnico delle miniere:

1) rilievi topografici, altimetrici e planimetrici con particolare riguardo a rilievi di miniera;

2) ricerche minerarie e coltivazioni delle miniere e delle cave; scavi ed armamenti dei pozzi;

3) adempimenti amministrativi in materia mineraria.

QUADRO *B*-7

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo esperto del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree; zootecnia;

2) economia rurale, estimo, industrie agrarie;

3) legislazione agraria con particolare riguardo alla bonifica; principali leggi statali e regionali sull'agricoltura:

4) adempimenti amministrativi in materia di intervento a favore della agricoltura.

QUADRO *B*-8

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo aiutante del ruolo organico del personale tecnico delle foreste:

a) *per i geometri ed i periti agrari*:

1) elaborati relativi a progetti di opere forestali;

2) rilevamenti topografici, planimetrici ed altimetrici e loro traduzione grafica;

3) legislazione forestale e montana;

4) amministrazione del patrimonio regionale e contabilità dei lavori forestali;

b) *per i ragionieri*:

1) gestione del bilancio e amministrazione del patrimonio della Regione;

2) nozioni sulla gestione amministrativo-contabile degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici amministrazione foreste demaniali e degli uffici doganali di sistemazione bacini montani;

3) ordinamento della Regione ed organizzazione centrale e periferica degli uffici regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 1964, n. 153.

Modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con proprio decreto 24 maggio 1956, n. 36, e successive modificazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 3 *novembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede che le misure delle indennità per invalidità temporanea e permanente da corrispondere al personale del servizio antincendi ed alle persone obbligate a prestare la propria opera ai sensi dell'art. 26 della citata legge regionale vengono determinate con apposito regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale sopra citata, per la parte concernente la indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio o di malattie contratte nell'adempimento del servizio, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 1962, n. 84, il quale prevede una indennità giornaliera di lire 2.000 per l'invalidità temporanea in favore dei vigili del fuoco infortunati nell'adempimento del servizio antincendi, ivi comprese le persone obbligate a prestare la propria opera a norma dell'art. 26 della legge regionale succitata;

Ravvisata la necessità di elevare la misura della predetta indennità temporanea da lire 2.000 a lire 2.500 giornaliere e ciò con effetto dal 1° settembre 1964 in quanto il predetto miglioramento economico è imposto da ragioni di ordine morale e sociale per adeguare l'indennità temporanea di infortunio alle effettive necessità di vita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1697 dell'11 agosto 1964;

Decreta:

Art. 1.

All'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 5 del regolamento della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente l'indennità ai vigili del fuoco per infortuni e malattie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 1958, n. 134, e con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 1962, n. 84, è apportata la seguente modifica:

« Per l'inabilità temporanea l'indennità è fissata in lire 2.500 giornaliere ».

Art. 2.

La modifica di cui sopra avrà decorrenza dal 1° settembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 agosto 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1964, *registro n.* 13, *foglio n.* 182. — MONACO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1964, n. 35.

Concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 10 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nel limite degli importi sottoindicati, ai seguenti Enti:

Società cooperativa a r. l. AFRA di Bolzano: per il completamento della Casa dello studente in Bolzano, L. 80.000.000;

Società cooperativa a r. l. AFRA di Bolzano: per la costruzione della Casa dello studente in Merano, L. 150.000.000;

Casa del Gesù di Cornaiano: per l'ampliamento dell'edificio sede dell'Istituto, L. 47.500.000;

Comune di Bolzano: per il completamento della Stazione delle autocorriere, L. 65.000.000;

Cooperativa Villaggio del fanciullo ENAIP di Bolzano: per la costruzione di un convitto per apprendisti in Bolzano, L. 110.000.000;

Comune di Trento: per l'acquisto e la posa in opera dei macchinari e apparecchiature occorrenti per la costruzione dell'impianto di trasformazione dei rifiuti solidi urbani, L. 55.000.000.

Il complessivo onere di L. 507.500.000 graverà per lire 337.500.000 sul bilancio dell'esercizio finanziario 1964 e per lire 170.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1965.

Per ottenere la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, gli enti interessati debbono presentare domanda in carta legale all'Assessorato regionale che sovraintende alla materia dei lavori pubblici, con allegati il progetto esecutivo ed una relazione finanziaria dell'opera, dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale che sovraintende alla materia dei lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento viene approvato il progetto e fissato il termine per l'ultimazione dei lavori.

Il contributo è corrisposto di norma in una unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio tecnico regionale. Possono tuttavia essere corrisposti in corso d'esecuzione acconti fino ai tre quarti dello ammontare del contributo concesso, in base a stati d'avanzamento dei lavori accertati dall'Ufficio tecnico regionale; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa diconosciuta ammissibile e comunque entro il limite massimo dell'importo di L. 50 milioni, alla Caritas diocesana di Bolzano per l'acquisto di un immobile a Cesenatico, da adibire a colonia marina.

La relativa spesa farà carico al bilancio dell'esercizio in corso.

Per ottenere la concessione del contributo l'ente interessato deve presentare domanda in carta legale all'Assessorato regionale che sovraintende alla materia dell'assistenza pubblica con allegato contratto di compravendita.

Il contributo e concesso con decreto dell'Assessore che sovraintende alla materia dell'assistenza pubblica, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in capitale, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai Comuni della Regione che provvedono, mediante cantieri di lavoro a sensi dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, all'esecuzione delle seguenti opere:

sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati;

costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per l'agricoltura, l'industria ed il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra loro capoluoghi di Comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, dèlle strade intercomunali.

Per ottenere il contributo di cui al comma precedente, i Comuni debbono presentare domanda all'Assessorato regionale che sovraintende alla materia dei lavori pubblici, con allegato il progetto dell'opera da eseguire, approvato dal competente ufficio statale.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore che sovraintende alla materia dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il contributo è corrisposto di norma in una unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione; possono tuttavia essere corrisposti in corso di esecuzione acconti fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Ufficio tecnico regionale; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Per l'attuazione di quanto contemplato nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 100 milioni, che farà carico per L. 50 milioni all'esercizio 1964 e per L. 50 milioni allo esercizio 1965.

Art. 4.

La spesa autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1964 con l'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione in misura non superiore al 50 per cento dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è elevata di L. 150 milioni, che vengono assegnate alla provincia di Trento.

Art. 5.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 182 milioni al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, con sede in Bolzano, per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'Aeroporto civile di Bolzano.

La spesa farà carico per L. 100 milioni all'esercizio finanziario 1964 e per L. 82 milioni all'esercizio 1965.

Il contributo è corrisposto in un'unica soluzione, dopo lo accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio tecnico regionale. Possono tuttavia essere corrisposti in corso d'esecuzione acconti fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati d'avanzamento dei lavori accertati dall'Ufficio tecnico regionale; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 6.

Per la costruzione di due edifici da adibire a sede degli uffici regionali rispettivamente in Silandro ed in Vitipeno è autorizzata a carico dell'esercizio 1965 la spesa di L. 100 milioni.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della S.p.A. Salvar di Merano fino alla concorrenza di L. 213 milioni.

La spesa graverà sul bilancio dell'esercizio 1965.

Art. 8.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non sono portati in economia al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 9.

Per la copertura del complessivo onere di L. 687.500.000 gravante sull'esercizio finanziario 1964, è autorizzata l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1964.

E' altresì autorizzata, a copertura dell'onere di L. 615 milioni posto a carico dell'esercizio finanziario 1965, l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio 1965.

All'onere di L. 50 milioni corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1964, n. **36.**

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 10 novembre 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, è sostituito dal seguente:

« La Giunta dell'Ente provinciale per il turismo è costituita da sei membri, nominati dal Consiglio d'amministrazione

nel proprio seno, oltre al presidente dell'Ente che la presiede.

Due di detti membri dovranno essere scelti fra i presidenti in carica delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle rispettive provincie, il terzo fra i rappresentanti dell'organizzazione alberghiera, il quarto fra i presidenti di associazioni *pro loco*, il quinto ed il sesto fra gli altri componenti il Consiglio d'amministrazione.

La Giunta è organo dell'Ente. Ad essa spetta di predisporre le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio; di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive deliberate dal Consiglio; di deliberare sulle liti attive e passive; di dare parere su richieste di contributi in base a leggi di intervento a favore dell'industria alberghiera; di deliberare su quanto altro ad essa e demandato dal Consiglio.

Funge da segretario il segretario dell'Ente provinciale per il turismo ».

Art. 2.

All'art. 2 - quinto comma e all'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, le parole « Giunta esecutiva » sono sostituite con la parola « Giunta ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1964, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, contenente ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 10 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, è aggiunto il seguente nuovo articolo: « Agli interessati che non intendano o non possano usufruire del mutuo previsto al precedente articolo 1, al quale è vincolata la concessione del contributo rateale, il contributo viene corrisposto direttamente.

In tal caso cessa l'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo 2, per gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio di sentire, in via preliminare, lo Istituto di credito fondiario della Regione Trentina ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1964, n. 7.

Approvazione rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 17 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1958, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*

Fondo di cassa al 31 dicembre 1957			L.	965.878.524
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1958			»	4.309.510.647
			L.	5.275.389.171
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1958			»	3.658.603.584
Fondo di cassa al 31 dicembre 1958 a debito del cassiere provinciale			L.	1.616.785.587

2) *Gestione finanziaria*

a) Gestione di competenza				
Entrate di competenza	L.	4.303.107.557		
Uscite di competenza	»	4.165.480.881		
Attività sulla gestione di competenza			L.	137.626.676
b) Gestione dei residui degli esercizi precedenti				
Avanzo di cassa al 1° gennaio 1958	L.	965.878.524		
Residui attivi al 31 dicembre 1958	»	857.995.241		
Totale delle attività	L.	1.823.873.765		
Residui passivi al 31 dicembre 1958	»	1.166.651.007		
	Differenza attiva		L.	657.222.758
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1958			L.	794.849.434

3) *Gestione del patrimonio*

Totale delle attività . . .	L.	5.908.614.397
Totale delle passività . . .	»	2.807.925.285
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1958 . . .	L.	3.100.689.112

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1958 da riportare nel bilancio 1959, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1958 .	L.	1.616.785.587		
Residui attivi delle gestioni 1957 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1958	»	181.959.193		
Residui attivi dell'esercizio 1958 . .	»	669.632.958		
			L.	2.468.377.738

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1957 e retro rimasti da pagare	L.	544.066.726		
Residui passivi dell'esercizio 1958	»	1.129.461.578		
			L.	1.673.528.304

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1964, n. 8.

Approvazione rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 17 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1959, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*

Fondo di cassa al 31 dicembre 1958 . .	L.	1.616.785.587
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1959 . .	»	4.144.164.434
	L.	5.760.950.021
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1959	»	3.689.399.289
Fondo di cassa al 31 dicembre 1959 a debito del cassiere provinciale . . .	L.	2.071.550.732

2) *Gestione finanziaria*

a) Gestione di competenza

Entrate di competenza	L.	4.456.065.833		
Uscite di competenza	»	4.506.153.559		
			L.	50.087.724

b) Gestione dei residui degli esercizi precedenti

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1959	L.	1.616.785.587		
Residui attivi al 31 dicembre 1959	»	670.636.124		
Totale delle attività	L.	2.287.421.711		
Residui passivi al 31 dicembre 1959	»	1.606.784.332		
Differenza attiva			L.	680.637.379
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1959			L.	630.549.655

3) *Gestione del patrimonio*

Totale delle attività	L.	6.773.695.898
Totale delle passività	»	3.516.363.313
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1959	L.	3.257.332.585

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1959 da riportare nel bilancio 1960, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1959 .	L.	2.071.550.732		
Residui attivi della gestione 1958 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1959	»	260.851.301		
Residui attivi dell'esercizio 1959 .	»	721.686.222		
			L.	3.054.088.255

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1958 e retro rimasti da pagare . . .	L.	710.883.159		
Residui passivi dell'esercizio 1959 . . .	»	1.712.655.443		
			L.	2.423.538.602

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1964, n. 9.

Approvazione rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 17 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1960, che in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*

Fondo di cassa al 31 dicembre 1959	L.	2.071.550.732
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1960	»	5.170.700.864
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1960	L.	5.138.662.679
Fondo di cassa al 31 dicembre 1960 a debito del Cassiere provinciale	L.	2.103.588.917

2) *Gestione finanziaria*

a) Gestione di competenza

Entrate di competenza	L.	5.599.707.258		
Uscite di competenza	»	6.137.620.040		
Passività sulla gestione di competenza			L.	537.912.782

b) Gestione dei residui degli esercizi precedenti

Avanzo di casse al 1° gennaio 1960	L.	2.071.550.732		
Residui attivi ai 31 dicembre 1960	»	986.369.349		
Totale delle attività	L.	3.057.920.081		
Residui passivi al 31 dicembre 1960	»	2.415.914.003		
		Differenza attiva	L.	642.006.078
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1960			L.	104.093.296

3) *Gestione del patrimonio*

Totale delle attività	L.	7.938.033.732
Totale delle passività	»	5.255.319.259
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1960	L.	2.682.714.473

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1960, da riportare nel bilancio 1961, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1960	L.	2.103.588.917		
Residui attivi della gestione 1959 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1960	»	460 077.570		
Residui attivi dell'esercizio 1960	»	955.298.173		
			L.	3.518.964.660

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1959 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1960	L.	1.080.573.160		
Residui passivi dell'esercizio 1960	»	2.334.298.204		
			L.	3.414.871.364

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1964, n. **10**.

Approvazione rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 17 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1961, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*

Fondo di cassa al 31 dicembre 1960	L.	2.103.588.917
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1961	»	5.898.378.011
	L.	8.001.966.928
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1961	»	5.867.686.689
Fondo di cassa al 31 dicembre 1961 a debito del Cassiere provinciale	L.	2.134.280.239

2) *Gestione finanziaria*

a) Gestione di competenza

Entrate di competenza	L.	6.361.390.227		
Uscite di competenza	»	6.457.850.101		
Passività sulla gestione di competenza			L.	96.459.874

b) Gestione dei residui degli esercizi precedenti

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1961	L.	2.103.588.917		
Residui attivi al 31 dicembre 1961	»	1.412.677.949		
Totale delle attività	L.	3.516.266.866		
Residui passivi al 31 dicembre 1961	»	3.399.480.062		
		Differenza attiva	L.	116.786.804
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1961			L.	20.326.930

8) *Gestione del patrimonio*

Totale delle attività	L. 9.611.824.194
Totale delle passività	L. 6.227.250.477
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1961	L. 3.384.573.717

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1961 da riportare nel bilancio 1962, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1961 .	L. 2.134.280.239	
Residui attivi della gestione 1960 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1963	» 999.815.024	
Residui attivi dell'esercizio 1961	» 875.875.141	
		L. 4.009.970.404

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1960 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1961	L. 1.595.761.331	
Residui passivi dell'esercizio 1961 . .	» 2.393.882.143	
		L. 3.989.643.474

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 6 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1964, n. 159.

Approvazione regolamento per l'esecuzione degli articoli 40 e 43 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, contenente « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 17 novembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4, n. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 contenente « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione »;

Ravvisata l'opportunità di emanare norme regolamentari per la esecuzione degli articoli 40 e 43 delle legge citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 24 luglio 1964;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento di esecuzione degli articoli 40 e 43 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 contenente « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione » secondo il testo allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 luglio 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964, *registro n.* 13, *foglio n.* 362. — MONACO.

Regolamento di esecuzione degli articoli 40 e 43 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 recante: « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione ».

TITOLO I

Art. 1.

Il giudizio di idoneità per attitudine e rendimento, previsto dall'art. 40 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 viene espresso per ogni concorrente dal Consiglio di amministrazione del personale sulla base di un rapporto informativo redatto dal capo dell'ufficio competente.

Art. 2.

La prova pratica prevista dalla legge citata all'articolo precedente, verte sul seguente programma:

preparazione e quantità di seme delle principali specie forestali della Regione, necessario per metro quadrato nella coltura in vivaio;

preparazione del terreno nel vivaio, lavorazione ed eventuale concimazione;

cure colturali ed attrezzature relative usate in vivaio;

estrazione, conservazione, trapianto, trasporto, imballo e spedizione delle piantine forestali;

modalità per la semina diretta, per la esecuzione di rimboschimenti a buche, gradoni, piazzole e per la messa a dimora delle piantine forestali; numero di piantine impiegate per ha;

modalità, mezzi ed attrezzature impiegati per il taglio e l'allestimento delle piantine forestali;

modalità, mezzi ed attrezzature impiegati per l'esbosco delle piante forestali;

modalità di costruzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e delle strade forestali; materiali impiegati nelle opere ed accorgimenti per la loro migliore esecuzione;

rilevamento di profili longitudinali e trasversali, con stadia e livello e loro riporto in scala 1:100; tracciamento sul terreno di livellette con determinate pendenze;

lettura ed interpretazione di disegni per l'esecuzione delle opere;

calcolo per sezioni degli scavi e delle opere;

norme per l'impiego degli esplosivi;

norme per la prevenzione degli infortuni;

norme per la tenuta del quindicinale, del libretto delle misure, per la compilazione del listino paga e dell'inventario dei materiali.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 7/10.

Il risultato della prova medesima determina la formazione della graduatoria di merito.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice della prova pratica di cui al precedente art. 2 è costituita come segue:

da un funzionario di qualifica non inferiore a ispettore capo del ruolo del personale tecnico delle Foreste, che la presiede e da due funzionari di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe o equiparata.

La composizione della Commissione dovrà adeguarsi al rapporto di rappresentanza dei gruppi linguistici in seno al Consiglio regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a segretario aggiunto.

TITOLO II

Art. 4.

Il concorso previsto dall'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, consiste in una valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5 volta ad accertare la qualità del servizio prestato e le attitudini da esercitare le funzioni della carriera direttiva e in un esame tendente ad esercitare la cultura professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

La Commissione esaminatrice dispone, per ogni concorrente, di punti 100 per la valutazione dei titoli e di punti 200 per l'esame.

Per essere ammesso alle prove di esame il concorrente deve riportare non meno di sessanta punti per i titoli.

Per superare l'esame occorre riportare un punteggio complessivo non inferiore a punti 140 su 200.

Non possono essere considerati idonei i concorrenti che non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 200 su 300.

Art. 5.

I titoli valutati sono:

a) la qualità del servizio prestato;

b) le attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva;

c) gli incarichi svolti;

d) i meriti speciali di servizio.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmette alla Commissione esaminatrice i rapporti informativi e i fascicoli personali di ciascun concorrente, relativi all'ultimo quadriennio.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente art. 1 è costituita:

da un magistrato con funzioni di presidente;

da un docente universitario presso l'Istituto di scienze sociali di Trento;

da tre impiegati della Regione di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La composizione della Commissione dovrà adeguarsi al rapporto di rappresentanza dei gruppi linguistici in seno al Consiglio regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice prima di ogni altra operazione procede alla determinazione dei criteri stabilendo i coefficienti per ogni categoria dei titoli previsti dal precedente art. 5.

Alla categoria concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della carriera direttiva dovrà essere attribuito un coefficiente pari al 50 % del punteggio complessivo riservato ai titoli.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova orale sul seguente programma:

1) legislazione, organizzazione e problemi della previdenza ed assistenza con particolare riguardo alle competenze della Regione Trentino-Alto Adige;

2) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

3) principi e metodi del servizio sociale;

4) ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;

5) rapporto di pubblico impiego.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1964, n. **38.**

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 24 *novembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 1.890.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di L. 1.890.000 viene iscritto al cap. n. 52 della parte passiva del bilancio.

Art. 3.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 recante « Provvidenze a favore della cooperazione », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 l'ulteriore spesa di L. 6 milioni, di cui L. 4 milioni a favore della provincia di Trento e L. 2 milioni a favore della provincia di Bolzano (cap. n. 64).

Art. 4.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite di impegno di lire 30 milioni (cap. n. 101-*bis*).

Art. 5.

Per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 l'ulteriore spesa di L. 25 milioni, che si iscrivono al cap. n. 184 della parte passiva del bilancio.

Art. 6.

Ai sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni, recante provvidenze a favore dei ciechi civili, è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 l'ulteriore spesa di L. 4 milioni, di cui L. 2.700.000 a favore della provincia di Trento e L. 1.300.000 a favore della provincia di Bolzano (cap. n. 186).

Art. 7.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 101-*bis*, n. 104-*bis*, n. 105-*bis*, n. 108-*bis* e n. 111-*bis* dell'esercizio finanziario 1964 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 9.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Imposte erariali devolute interamente alla Regione

Cap. n. 13. — Proventi dell'imposta governativa riscossa nella Regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati (art. 61 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . L. 18.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 19. — Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali L. 37.000.000

Cap. n. 22. — Proventi derivanti dalla inserzione e dalla vendita del *Bollettino Ufficiale* della Regione . » 5.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 30-*bis* (di nuovo istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1963-64 e 1° luglio-31 dicembre 1964 per gli interventi da attuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404) L. 50.000.000

Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1963-64 e 1° luglio-31 dicembre 1964 per gli interventi da attuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404) » 2.000.000

Cap. n. 35-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1963-64 e 1° luglio-31 dicembre 1964 per gli interventi da attuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404) » 1.125.000

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1963-64 e 1° luglio-31 dicembre 1964 per gli interventi da attuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404) » 150.000.000

Cap. n. 41-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1963-64 e 1° luglio-31 dicembre 1964 per gli interventi da attuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404) L. 60.000.000

TOTALE . . . L. 323.125.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap. n. 23. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Regione e a quello di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'Amministrazione regionale (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 3.500.000

Fondi di riserva

Cap. n. 53. — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 . . . . » 52.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 55. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . » 7.400.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Demanio forestale

Cap. n. 68. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti e utilizzazione in economia di prodotti delle foreste . . . . L. 10.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Oneri generali

Cap. n. 86. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere in ammortamento dei mutui contratti in dipendenza di provvedimenti legislativi; oneri erariali inerenti all'ammortamento (Spese obbligatorie) . . L. 9.450.000

TOTALE . . . L. 82.350.000

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 8. — Spese per la stampa, la diffusione e l'amministrazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione, escluse le spese di personale (Spese obbligatorie) . . . . . . » 7.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 25. — Imposte e tasse sugli assegni, indennità ed altre competenze corriposte al personale (Spese obbligatorie) . . . L. 51.550.000

SERVIZIO ANTINCENDI

Cap. n. 52. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale anticendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e legge regionale 22 gennaio 1962, n. 7 . . . . L. 1.800.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Cooperazione

Cap. n. 64. — Contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative (art. 28, secondo comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7) . . . . L. 6.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 72. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzi di enti, associazioni ed istituti L. 30.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 75. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati bisognosi . . L. 2.000.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Difesa e miglioramento della produzione

Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione). — Concorso sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture e attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonchè per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica (art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404) (1ª e 2ª quota) . . L. 50.000.000

Cap. n. 104-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione di iniziative e per la concessione di contributi a sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e secondo le disposizioini della legge 26 luglio 1956, n. 839, in favore degli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti mezzadri e coloni singoli e associati, per il miglioramento e l'incremento della olivicoltura (art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per far fronte alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria fitosanitaria nel settore dell'olivicoltura (art. 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404) . . . » 1.125.000

Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione di interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367 e dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454) (art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404) . . . . » 150.000.000

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi a termini dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti (art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404) . . » 60.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Demanio forestale

Cap. n. 129 (modificata la denominazione). — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito, e stagionatura segati, fabbricati, ponti e acquedotti, per l'acquisto di fabbricati e per impianti di opifici, linee elettriche, telefoniche e di vie aeree, nonchè per l'acquisto di mezzi speciali per il trasporto di prodotti boschivi . L. 10.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 184. — Spese per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi e di asbestosi dei benefici previsti dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che non possono essere erogati in base alle vigenti disposizioni statali. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8) (Spese obbligatorie) . . L. 25.000.000

Cap. n. 186. — Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14 e 2 settembre 1964, n. 28) . . . . » 4.000.000

TOTALE . . . L. 405.475.000

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Art. 1. — Contributi sui premi di assicurazione . . . . L. 600.000

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . » 1.800.000

TOTALE . . . L. 2.400.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

al Corpo permanente di Trento . . . . L. 900.000

al Corpo permanente di Bolzano . . . . » 900.000

L. 1.800.000

Art. 2. — Sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionale (art. 33 della legge 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1961, n. 2) » 600.000

TOTALE . . . L. 2.400.000

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . . . L. 900.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	300.000
Art 5. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale .	»	600.000
TOTALE . . .	L.	900.000

Allegato 2 alla TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1964

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	L.	900.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	300.000
Art. 5. — Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni corrisposti al personale	»	600.000
TOTALE	L.	900 000

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1964. n. **16**.

Modifiche alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sull'ordinamento degli Uffici e del personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva del personale dell'Amministrazione provinciale comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) segretario della Giunta provinciale (grado I/A);

b) vice segretario della Giunta provinciale - capo ripartizione ispettore enti locali (grado II/A);

c) direttore di sezione - ingegnere od architetto capo sezione - ispettore capo sezione - psicologo capo sezione (grado III/A);

d) consigliere di 1ª classe - ingegnere od architetto di 1ª classe - ispettore di 1ª classe - psicologo di 1ª classe (grado IV/A);

e) consigliere - ingegnere od architetto - ispettore - psicologo (grado V/A) ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) segretario o ragioniere capo sezione - geometra capo sezione - perito agrario capo - assistente sociale capo (grado III/B);

b) segretario o ragioniere principale - geometra o perito edile principale - perito agrario principale - assistente sociale principale - segretario - economo principale - assistente principale (grado IV/B);

c) segretario o ragioniere di 1ª classe - geometra o perito edile di 1ª classe - perito agrario di 1ª classe - assistente sociale di 1ª classe - segretario-economo di 1ª classe - assistente di 1ª classe (grado V/B);

d) segretario o ragioniere - geometra o perito edile - perito agrario - assistente sociale - segretario-economo - assistente (grado VI/B);

e) segretario o ragioniere aggiunto - geometra o perito edile aggiunto - perito agrario aggiunto - assistente sociale aggiunto - segretario-economo aggiunto - assistente aggiunto (grado VII/B) ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) archivista superiore - assistente tecnico capo o disegnatore capo (grado V/C);

b) primo archivista - assistente tecnico o disegnatore (grado VI/C);

c) archivista - assistente tecnico principale o disegnatore principale (grado VII/C);

d) applicato o stenodattilografo di 1ª classe - assistente tecnico o disegnatore di 1ª classe (grado VIII/C);

e) applicato o stenodattilografo - assistente tecnico o disegnatore (grado IX/C);

f) applicato o stenodattilografo aggiunto - assistente tecnico o disegnatore aggiunto (grado X/C) ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) capo officina - capo agente tecnico - commesso capo (grado I/D);

b) agente tecnico di 1ª classe - telefonista di 1ª classe commesso di 1ª classe - custode di 1ª classe - bidello di 1ª classe (grado II/D);

c) agente tecnico di 2ª classe - telefonista di 2ª classe commesso di 2ª classe - custode di 2ª classe - bidello di 2ª classe (grado III/D);

d) agente tecnico - telefonista - commesso - custode bidello (grado IV/D);

e) agente tecnico aggiunto - telefonista aggiunto - commesso aggiunto - custode aggiunto - bidello aggiunto (grado V/D) ».

Art. 5.

La carriera del personale cantoniere comprende le seguenti qualifiche:

a) capo cantoniere;
b) cantoniere scelto;
c) cantoniere;
d) cantoniere aggiunto.

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli dell'Amministrazione provinciale sono il ruolo generale amministrativo e i ruoli tecnici o speciali. Il ruolo generale amministrativo è quello previsto dall'allegato *A*). Il personale dei servizi tecnici, dei servizi agrari e forestali, dei servizi sociali, del servizio di orientamento professionale e dei servizi scolastici è inquadrato nei ruoli tecnici o speciali previsti dagli allegati *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*).

La ripartizione del contingente numerico e qualitativo dei posti previsti negli allegati organici alle singole ripartizioni e la assegnazione del personale alle stesse sono deliberati dalla Giunta provinciale ».

Art. 7.

All'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:

« Agli stessi inoltre possono essere rimborsate le spese, debitamente documentate, incontrate nello svolgimento dell'incarico ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti ».

Art. 9.

L'art. 28 della legge provinciale 3 luglio 1959 n. 6 è sostituito dal seguente:

« Oltre ai requisiti generali richiesti dal precedente articolo per l'accesso alle singole carriere ed ai singoli posti è richiesto il possesso dei titoli specifici di cui alla tabella allegata alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.

Alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari sono ammessi oltre ai laureati in scienze agrarie o forestali anche i laureati specializzati in metereologia ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« In tutte le assunzioni di personale presso gli uffici della Provincia si seguirà il criterio di adeguare la consistenza numerica a quella dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Tale proporzione sarà riferita alle carriere di cui al primo comma dell'art. 16 ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio è di 40 ore settimanali per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 45 ore settimanali per il personale ausiliario e cantoniere ».

Art. 12.

Svolgimento della carriera direttiva

Il passaggio alla qualifica di consigliere di 1ª classe (grado IV/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali si consegue a ruolo aperto dopo due anni di servizio effettivo, semprecchè il dipendente in tale periodo non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto «.

I posti vacanti nella qualifica di direttore di sezione (grado III/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che alla data di indizione del concorso abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo triennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di capo ripartizione (grado II/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di indizione del concorso, abbiano compiuto complessivamente 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Art. 13.

Svolgimento della carriera di concetto

Le qualifiche di segretario aggiunto, segretario, segretario di 1ª classe e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di segretario aggiunto (grado VII/B) a quella di segretario (grado VI/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo due anni di effettivo servizio, semprecchè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ». Il passaggio dalla qualifica di servizio (grado VI/B) a quella di segretario di 1ª classe (grado V/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprecchè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto », o dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di segretario principale (grado IV/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprecchè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di segretario o ragioniere caposezione (grado III/B) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Art. 14.

Svolgimento della carriera esecutiva

Le qualifiche di applicato aggiunto, applicato ed applicato di 1ª classe e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di applicato aggiunto (grado X/C) alla qualifica di applicato (grado IX/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo due anni di effettivo servizio, semprecchè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto »; quello da applicato (grado IX/C) ad applicato di 1ª classe (grado VIII/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, oppure dopo tre anni in seguito ad esame, a condizione che il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di archivista (grado VII/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali vengono conferiti in seguito a concorso interno al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprecchè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di primo archivista (grado VI/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore e semprechè nell'ultimo biennio abbiano conseguito almeno la nota di qualifica di « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di archivista superiore (grado V/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali sono pure conferiti in seguito a concorso interno, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Art. 15.

Svolgimento della carriera ausiliaria

Il personale della carriera ausiliaria consegue il passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale (grado IV/D) dopo due anni di effettivo servizio, semprecchè in tale periodo non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di 2ª classe e corrispondenti (grado III/D) si consegue dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di 1ª classe e corrispondenti (grado II/D) si consegue pure dopo sei anni di

effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a «distinto».

I posti disponibili nella massima qualifica della carriera ausiliaria (grado I/D) sono conferiti mediante promozione a scelta, su designazione del Consiglio d'amministrazione al personale avente un'anzianità di almeno due anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 16.

Progressione in carriera del personale cantoniere

Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla qualifica di cantoniere aggiunto a quella di cantoniere dopo 4 anni di effettivo servizio, semprecchè nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a «distinto».

Il passaggio alla qualifica di cantoniere scelto si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere semprecchè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a «distinto».

I posti disponibili di capo cantoniere sono conferiti mediante promozione a scelta, sentito l'Assessore competente ed il capo ripartizione dei servizi tecnici, ai cantonieri aventi una anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 17.

Agli agenti tecnici, la cui specializzazione è stata accertata dalla Giunta provinciale, viene corrisposta una indennità speciale non pensionabile pari a lire 10.000 (diecimila) mensili. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio e viene concessa con decorrenza 1° gennaio 1964.

Art. 18.

Trattamento economico in casi di progressione in carriera

In tutti i casi di passaggio di qualifica sono attribuiti ai dipendenti tanti aumenti periodici nella nuova qualifica e nel nuovo grado quanti sono necessari per assicurargli uno stipendio di importo superiore almeno del 3,50% a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Qualora la promozione venga a scadere contemporaneamente alla maturazione dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e successivamente sarà effettuata la promozione ai sensi del primo comma.

Art. 19.

Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica conseguita nell'anno precedente.

Art. 20.

Il concorso per esame speciale previsto nei precedenti articoli per l'avanzamento alle qualifiche superiori della carriera direttiva e di concetto consiste in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte verteranno una su un tema generale e una su problemi attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire. Per le prove scritte il candidato potrà scegliere fra tre argomenti proposti.

La prova orale verterà sulle materie attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire ed avrà carattere eminentemente pratico.

Art. 21.

Il giudizio sui concorsi interni per titoli ed esami, sugli esami ed esami speciali, previsti per la progressione nelle singole carriere è dato da apposite Commissioni esaminatrici, nominate dalla Giunta provinciale, così costituite:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto della Provincia.

Art. 22.

I concorsi interni per titoli ed esami e gli esami previsti per la progressione in carriera a ruolo aperto saranno espletati ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità richiesta entro il 1° gennaio dell'anno. Gli idonei conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data.

Art. 23.

L'art. 88 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e l'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 sono abrogati.

Art. 24.

L'art. 91 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Il trattamento economico lordo annuo spettante al personale della Amministrazione provinciale è quello previsto dall'allegata tabella *G*). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi, nonchè l'indennità integrativa speciale mensile nella misura corrisposta ai dipendenti statali».

Art. 25.

Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Tale aumento è costituito da 14 scatti periodici biennali pari al 3,50% dei quindicesimo scatto pari all'1% della retribuzione iniziale».

Art. 26.

Al personale che consegue il passaggio a carriera superiore in seguito a pubblico concorso, il servizio precedentemente prestato presso la Provincia nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Art. 27.

Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. L'autorizzazione è data dal Presidente della Giunta provinciale, su domanda motivata, inoltrata tramite l'Ufficio personale».

Art. 28.

L'art. 103 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Agli assistenti tecnici del ruolo speciale dei servizi agrari e dagli agenti tecnici addetti alla guida di motoveicoli, di autoveicoli, di macchine agricole e di macchine operatrici viene corrisposta una indennità non pensionabile di rischio pari a L. 10.000 (diecimila) mensili a decorrere dal 1° gennaio 1964.

Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi.

Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economo provinciale.

I criteri per la costituzione di questo fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture provinciali, nonchè fra gli agenti tecnici addetti alla autorimessa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata».

Art. 29.

L'art. 104 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

«All'impiegato della carriera di concetto preposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima

del 15% dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio ».

Art. 30.

Trattamento economico di trasferimento

Al personale che per ragioni di servizio viene trasferito da una località all'altra spetta il seguente trattamento:

a) indennità di trasferta commisurata ad ore 8 nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento. Analogo trattamento compete su presentazione degli scontrini di viaggio anche per ciascun familiare per il quale egli già sia in godimento dell'aggiunta di famiglia;

b) le spese di trasloco dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, ivi compreso l'imballaggio, carico e scarico, sono rimborsate con una indennità chilometrica da stabilirsi con D. P. G. previa delibera della Giunta stessa;

c) indennità di prima sistemazione da stabilirsi con D. P. G. previa delibera della Giunta stessa;

d) è in facoltà dell'Amministrazione di concedere al dipendente fruente di alloggio di servizio, collocato a riposo od in caso di decesso in attività di servizio alla sua famiglia le predette indennità alla riconsegna dell'alloggio.

Art. 31.

I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 8 luglio 1959, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« Il dipendente assente dal servizio per ragioni di salute è considerato in aspettativa per infermità, quando sia accertata la esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare dell'infermità e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari ».

Art. 32.

All'art. 117 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è aggiunto il seguente comma:

« Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, semprecchè non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade ».

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dai seguenti:

« Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

b) abbia compiuto 65 anni di età;

c) i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età.

Il personale dell'Amministrazione provinciale può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55.mo anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di usciere ».

Art. 34.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia e compartecipa ai diritti di segreteria nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia ».

Art. 35.

All'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Quando le prestazioni del personale provinciale non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune funzioni parziali, l'indennità viene corrispondentemente ridotta sulla base delle aliquote specificate nella tabella *B*) allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143 ».

Art. 36.

All'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene aggiunto il seguente comma:

« In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice civile ».

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato con lo stesso grado nella nuova qualifica corrispondente al grado attualmente ricoperto con l'anzianità in atto.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto di quel personale che sia in possesso od abbia riconosciuto a tutti gli effetti nell'attuale qualifica e grado l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore, semprechè sia in possesso anche delle note di qualifica prescritte dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge. La promozione avrà effetto dal 1° gennaio 1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura l'anzianità richiesta.

Art. 38.

Il personale della carriera ausiliaria viene inquadrato con l'anzianità in atto nella nuova qualifica e nel nuovo grado secondo alla seguente corrispondenza:

alle qualifiche dell'attuale grado I/D corrispondono le nuove qualifiche del grado III/D;

alle qualifiche dell'attuale grado II/D corrispondono le nuove qualifiche del grado IV/D;

alle qualifiche dell'attuale grado III/D corrispondono le nuove qualifiche del grado V/D.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto del personale ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per la progressione in carriera, tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio maturata o riconosciuta utile a tutti gli effetti nella carriera, prescindendo dall'anzianità maturata nei singoli gradi. La promozione avrà effetto dal 1° gennaio 1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura l'anzianità richiesta.

Art. 39.

L'attuale personale cantoniere di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di cantoniere aggiunto con l'anzianità in atto.

Qualora detto personale sia in possesso dell'anzianità effettiva di servizio richiesta per la progressione in carriera a ruolo aperto e degli altri requisiti richiesti dalla presente legge si procederà alla promozione alle qualifiche superiori previste nella carriera del personale cantoniere in conformità a quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Per la prima copertura dei posti di capo cantoniere si potrà prescindere dall'anzianità di servizio richiesta dalla presente legge.

Art. 40.

Il personale di ruolo attualmente addetto ai servizi scolastici è trasferito con l'anzianità in atto nella qualifica di pari grado prevista nel nuovo ruolo speciale dei servizi scolastici allegato alla presente legge. Ad esso si applica il secondo comma del precedente art. 37.

Gli agenti tecnici di ruolo, attualmente addetti al servizio di aiutante tecnico o macchinista presso gli istituti statali di istruzione sono inquadrati nella nuova qualifica di aiutante tecnico, prevista nella carriera esecutiva dell'allegato ruolo speciale dei servizi scolastici, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio e con riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Per il personale insegnante tecnico-pratico che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la Provincia è tenuta a fornire alle scuole medie superiori statali, si provvederà mediante incarico per anno scolastico.

Art. 41.

Ai primi esami o concorsi interni che saranno indetti per la progressione nelle singole carriere dopo l'entrata in vigore della presente legge sono ammessi anche i dipendenti che hanno già conseguito il passaggio alla qualifica a ruolo aperto ai sensi del precedente art. 37.

Qualora risultino idonei sarà loro riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica ricoperta la differenza tra l'anzianità richiesta per la progressione a ruolo aperto e quella richiesta per esami o concorsi interni.

Art. 42.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno un incarico continuativo conferito ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 ed esplica lodevolmente funzioni o mansioni connesse con l'esercizio delle competenze provinciali in materia di edilizia popolare od addestramento professionale dei lavoratori può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni e semprecchè non abbia superato il 50.mo anno di età.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestato precedentemente in qualità di incaricato presso l'Amministrazione provinciale viene riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.

Art. 43.

Gli operai attualmente addetti con orario completo alla manutenzione delle strade possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, semprechè non abbiano superato il 50.mo anno di età.

Ad essi il servizio precedentemente prestato senza interruzione e con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della Provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, semprecchè detto servizio venga qualificato almeno « distinto » con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, dopo aver sentito l'ingegnere capo.

Art. 44.

Al personale di ruolo che ha conseguito il passaggio di carriera in seguito a concorso pubblico od ai sensi del quinto comma dell'art. 88 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 il servizio precedentemente prestato nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione in carriera.

Art. 45.

Al personale di ruolo e temporaneo in servizio il 31 dicembre 1963 è concessa una indennità una tantum pari al 75 per cento della retribuzione pensionabile mensile riferita al 1° dicembre 1963, aumentata delle quote di aggiunta di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 la indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

Art. 46.

Il personale che attualmente riveste la qualifica di visitatrice sanitaria conserva ad personam lo stato giuridico in atto fino all'emanazione di un nuovo regolamento per l'Istituto Provinciale Assistenza Prima Infanzia.

Art. 47.

Sono approvati gli allegati *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*).

Art. 48.

Il nuovo trattamento economico previsto dall'allegato *G*) entra in vigore con il 1° gennaio 1964.

Art. 49.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in L. 195.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti per il personale predisposti agli appositi articoli del bilancio per l'esercizio 1964, adeguatamente aumentati rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente ai corrispondenti articoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il Commissiario del Governo nella Regione*: BIANCHI

ALLEGATO A

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera direttiva	
I/A	Segretario della Giunta provinciale	1
II/A	Vice-segretario della Giunta provinciale capo ripartizione - Ispettore enti locali	9
III/A	Direttore di sezione	12
IV/A	Consigliere di 1ª classe	14
V/A	Consigliere	
	Carriera di concetto	
III/B	Segretario o ragioniere caposezione	3
IV/B	Segretario o ragioniere principale	10
V/B	Segretario o ragioniere di 1ª classe	40
VI/B	Segretario o ragioniere	
VII/B	Segretario o ragioniere aggiunto	
	Carriera esecutiva	
V/C	Archivista superiore	8
VI/C	Primo archivista	12
VII/C	Archivista	25
VIII/C	Applicato o stenodattilografo di prima classe	85
IX/C	Applicato o stenodattilografo	
X/C	Applicato o stenodattilografo aggiunto	
	Carriera ausiliaria	
I/D	Commesso capo	1
II/D	Commesso o custode di 1ª classe	26
III/D	Commesso o custode di 2ª classe	
IV/D	Commesso o custode	
V/D	Commesso o custode aggiunto	

ALLEGATO B

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera direttiva	
II/A	Capo ripartizione dei servizi tecnici (ingegnere capo)	1
III/A	Ingegnere od architetto capo sezione	5
IV/A	Ingegnere od architetto di 1ª classe	7
V/A	Ingegnere od architetto	

Segue: ALLEGATO B

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera di concetto	
III/B	Geometra capo sezione	2
IV/B	Geometra o perito edile principale	6
V/B	Geometra o perito edile di 1ª classe	22
VI/B	Geometra o perito edile	
VII/B	Geometra o perito edile aggiunto	
	Carriera esecutiva	
V/C	Assistente tecnico capo o disegnatore capo	1
VI/C	Primo assistente tecnico o disegnatore	2
VII/C	Assistente tecnico o disegnatore principale	4
VIII/C	Assistente tecnico o disegnatore di 1ª classe	10
IX/C	Assistente tecnico o disegnatore	
X/C	Assistente tecnico o disegnatore aggiunto	
	Carriera ausiliaria	
I/D	Capo agente tecnico - capo officina	2
II/D	Agente tecnico di 1ª classe o telefonista di 1ª classe	30
III/D	Agente tecnico di 2ª classe o telefonista di 2ª classe	
IV/D	Agente tecnico o telefonista	
V/D	Agente tecnico aggiunto o telefonista aggiunto	
	Personale cantoniere	
	Capo cantoniere	20
	Cantoniere scelto	220
	Cantoniere	
	Cantoniere aggiunto	

ALLEGATO C

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI AGRARI

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera direttiva	
II/A	Capo ripartizione dei servizi agrari	1
III/A	Ispettore capo sezione	2
IV/A	Ispettore di 1ª classe	3
V/A	Ispettore	
	Carriera di concetto	
III/B	Perito agrario capo	1
IV/B	Perito agrario principale	2
V/B	Perito di 1ª classe	6
VI/B	Perito agrario	
VII/B	Perito agrario aggiunto	
	Carriera esecutiva	
VI/C	Primo assistente tecnico	1
VII/C	Assistente tecnico principale	2
VIII/C	Assistente tecnico di 1ª classe	5
IX/C	Assistente tecnico	
X/C	Assistente tecnico aggiunto	

ALLEGATO D

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera di concetto	
III/B	Assistente sociale capo	1
IV/B	Assistente sociale principale	1
V/B	Assistente sociale di 1ª classe	3
VI/B	Assistente sociale	
VII/B	Assistente sociale aggiunto	

ALLEGATO E

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera direttiva	
III/A	Psicologo capo sezione	2
IV/A	Psicologo di 1ª classe	2
V/A	Psicologo	
	Carriera di concetto	
IV/B	Assistente principale	2
V/B	Assistente di 1ª classe	10
VI/B	Assistente	
VII/B	Assistente aggiunto	

ALLEGATO F

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

Gerarchia provinciale	QUALIFICHE	Posti
	Carriera di concetto	
IV/B	Segretario-economo principale	1
V/B	Segretario-economo di 1ª classe	4
VI/B	Segretario-economo	
VII/B	Segretario-economo aggiunto	
	Carriera esecutiva	
VI/C	Primo archivista	2
VII/C	Archivista	2
VIII/C	Applicato di 1ª classe ed assistente tecnico di 1ª classe	12
IX/C	Applicato ed assistente tecnico	
X/C	Applicato ed assistente tecnico aggiunto	
	Carriera ausiliaria	
II/D	Bidello o custode di 1ª classe	18
III/D	Bidello o custode di 2ª classe	
IV/D	Bidello o custode	
V/D	Bidello o custode aggiunto	

ALLEGATO G

Tabella degli stipendi del personale provinciale

Grado provinciale	Carriera direttiva	Carriera di concetto	Carriera esecutiva	Ammontare annuo lordo
I	Segretario	—	—	5.235.000
II	Capo ripartizione	—	—	4.052.000
III	Direttore di sezione	Segretario capo sezione	—	3.017.000
IV	Consigliere di 1ª classe	Segretario principale	—	2.436.000
V	Consigliere	Segretario di 1ª classe	Archivista superiore	1.959.000
VI	—	Segretario	Primo archivista	1.668.000
VII	—	Segretario aggiunto	Archivista	1.389.000
VIII	—	—	Applicato di 1ª classe	1.248.000
IX	—	—	Applicato	1.089.000
X	—	—	Applicato aggiunto	971.000

Tabella dei salari del personale provinciale

Grado	Qualifica	Ammontare annuo lordo
	Carriera ausiliaria	
I/D	Commesso capo	1.248.000
II/D	Commesso di 1ª classe	1.200.000
III/D	Commesso di 2ª classe	1.130.000
IV/D	Commesso	1.050.000
V/D	Commesso aggiunto	930.000
	Personale cantoniere	
	Capo cantoniere	1.200.000
	Cantoniere scelto	930.000
	Cantoniere	840.000
	Cantoniere aggiunto	740.000

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1964, n. 39.

Adesione della Regione all'aumento del capitale della Società per Azioni Idrovia « Ticino-Milano Nord-Mincio » con sede in Brescia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 1° dicembre 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della Società per azioni idrovia « Ticino-Milano Nord-Mincio » con sede in Brescia, per il valore nominale di lire 6 milioni.

La relativa spesa farà carico al bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1964, n. 40.

Garanzia della Regione sui mutui che la S.p.A. « Autostrada del Brennero », assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Brennero-Modena.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 1° dicembre 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada « Brennero - Modena », l'Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 - a garantire con fidejussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni, che la Società per azioni « Autostrada del Brennero » andrà a contrarre, rispettivamente ad emettere, sia all'interno che all'estero, sino alla concorrenza di L. 108 miliardi e 900.000.000 per il capitale, oltre agli interessi ed agli altri accessori.

Art. 2.

La prestazione della garanzia della Regione di cui all'articolo 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il tasso di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda l'8 per cento;

b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni trenta;

c) che la fidejussione venga prestata solidalmente con Province e con Comuni partecipanti alla S.p.A. « Autostrada del Brennero », che, a sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre

1963, n. 1464, garantiranno il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalla S.p.A. « Autostrada del Brennero »;

d) che i rapporti fra i fidejussori di cui alla precedente lettera *c*) vengano regolati, a sensi e per gli effetti dell'articolo 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione, nella proporzione delle azioni colle quali gli Enti fidejussori partecipano alla Società rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.

Art. 3.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1964, n. 41.

Norme per l'accesso al grado iniziale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 53 *del* 1° *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali si consegue previo accertamento di idoneità, ottenuta con la frequenza ad apposito corso della durata di mesi cinque.

Art. 2.

L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per esami, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il ventottesimo anno di età, anche in caso di cumulo di benefici;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata, prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita Commissione composta da tre medici, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta;

e) pagella scolastica o certificato attestante il superamento degli esami del secondo ciclo didattico della scuola elementare.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorale attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal predetto elettorato;

coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro, che non risultino in possesso dei prescritti requisiti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3.

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui al precedente articolo 1, nell'ordine:

a) il diploma rilasciato dall'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bargnano di Corzano (Brescia), sezione coordinata di Edolo;

b) il certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario o forestale.

Art. 4.

Le materie di esame e la composizione della Commissione esaminatrice per il concorso, previsto dall'art. 2, sono determinate con regolamento di esecuzione della presente legge. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Consiglio regionale.

Art. 5.

I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al precedente art. 1, al termine del quale devono sostenere un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

Le materie di insegnamento del corso, nonchè la composizione della Commissione di esame saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge, con il rispetto delle norme previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli allievi guardie appartenenti al gruppo linguistico tedesco il corso viene svolto in provincia di Bolzano e l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca.

Art. 6.

Agli allievi guardie forestali è corrisposto, durante la frequenza del corso di cui all'articolo 5 della presente legge, il trattamento economico previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale appartenente alla carriera esecutiva del ruolo organico amministrativo ed alla carriera ausiliaria del ruolo tecnico, che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge, da almeno un anno, o abbia svolto con carattere di continuità, per eguale periodo, servizi di campagna presso uffici forestali periferici e che non abbia superato il 45° anno di età, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Gli applicati aggiunti, gli agenti tecnici, sono inquadrati nel grado di guardia, mentre il personale con qualifica superiore è inquadrato nel grado di guardia scelta, conservando nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata per via gerarchica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere del Consiglio di amministrazione del personale.

L'avanzamento al grado di vicebrigadiere del personale contemplato nel presente articolo può essere disposto anche in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti a seguito di vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Il corso previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, è indetto entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio computato per metà per il transito della carriera ausiliaria e quella esecutiva, per effetto dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, viene rivalutato per intero nel computo dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 è elevato ad anni 36.

Art. 9.

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14, continua ad applicarsi fino alla pubblicazione del primo bando di concorso a norma della presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio passivo dell'esercizio finanziario medesimo:

alle spese per l'attuazione del corso di cui all'articolo 1 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 119;

alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 34;

all'onere di cui all'articolo 6 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1964, n. **11**.

Modificazione alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *dell'*8 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, viene stabilito in lire 2000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici ed in lire 4000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai componenti e segretari degli organi collegiali, di cui all'art. 1 può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta provinciale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno corrisposto a tale titolo a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di lire 50.000 per ogni mese ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'art. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il Commissario del Governo della Regione*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1964, n. **12**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *dell'*8 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Art. 17-*bis*: « Quota regionale pro 1964 per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico » (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7) .	L.	25.000.000
TOTALE ENTRATE DI NUOVA ISTITUZIONE	L.	25.000.000

In aumento:

Art. 11: « Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore dei ciechi civili » (Legge regionale 25 agosto 1962, n. 14) (Vedi uscite art. 75) (Legge regionale in corso di approvazione) da L. 32.000.000 a L. 34.700.000 . . .	L.	2.700.000
Art. 16: « Quota regionale pro 1964 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile » (Art. 14 - Legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) (Vedi uscite art. 96) (Legge regionale in corso di approvazione) da L. 170.000.000 a L. 320.000.000 . .	»	150.000.000
Art. 22: « Quota regionale per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonchè per l'azione di sviluppo, di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute » Art. 9 - Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8) (Vedi uscite art. 159) (Legge regionale in corso di approvazione) da L. 9.500.000 a L. 13.500.000	»	4.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	L.	181.700.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1964, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

(di nuova istituzione):

Art. 163-*bis*: « Fondo a disposizione per l'esercizio 1964 per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico »

(Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 - Art. 12) . . . . L. 25.000.000

TOTALE SPESE DI NUOVA ISTITUZIONE L. 25.000.000

Art. 75: « Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio e spese per gli accertamenti oculistici »

(Legge regionale 25 agosto 1962, n. 14)
(Vedi entrate art. 11)
(Legge regionale in corso di approvazione) da L. 32.000.000 a L. 34.700.000 . . . L. 2.700.000

Art. 96: « Spesa pro 1964 per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere pubbliche a favore di Comuni, Amministrazioni separate, Usi civici, Vicinie, Istituzioni di assistenza e beneficenza, nonchè società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità »

(Seconda quota 1963)
(Legge regionale 7 marzo 1963, n. 9 e 1° luglio 1963, n. 17 artt. 14 e 17)
(Vedi entrate art. 16)
(Legge regionale in corso di approvazione) da L. 170.000.000 a L. 320.000.000 . . . » 150.000.000

Art. 98: « Spesa per i lavori di bitumatura, sistemazione e straordinaria manutenzione, in appalto ed economia, ivi compresa l'indennità di esproprio sulle strade provinciali e la stampa di atti ufficiali » da L. 500.000.000 a L. 504.200.000 . . . . . » 4.200.000

Art. 140: « Fondo per la concessione di contributi e sussidi ad Enti, Associazioni ed Istituzioni a carattere provinciale aventi per scopo l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali »

(Legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3)
da L. 145.000.000 a L. 175.000.000 . . » 30.000.000

Art. 159: « Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle Associazioni riconosciute »

(Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - artt. 4, 8 e 9)
(Vedi entrate art. 22)
(Legge regionale in corso di approvazione da L. 9.500.000 a L. 13.500.000 . . . » 4.000.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO L. 215.900.000

In diminuzione:

Art. 63: « Spese di gestione dell'Ospedale psichiatrico di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000 ».

(Vedi entrate articoli 2 e 34 da Lire 1.502.000.000 a L. 1.472.000.000 . . . . L. 30.000.000

Art. 93: « Contributi ad Enti vari per iniziative riguardanti il settore delle opere pubbliche »
da L. 2.721.000 e L. 1.721.000 . . . . . L. 1.000.000

Art. 107: « Contributi ai Comuni di Bedollo, Sover e Baselga di Pinè per la costruenda strada « Brusago-Piscine »
da L. 5.600.000 a L. 2.400.000 . . . . » 3.200.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE L. 34.200.000

TOTALE PER DIFFERENZA DELLE MAGGIORI SPESE L. 181.700.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 novembre 964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il Commissario del Governo della Regione*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1964, n. **13.**

Garanzia della provincia di Trento sui mutui che la Società per azioni « Autostrada del Brennero » assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'Autostrada Brennero-Modena.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 dell'8 dicembre 1964*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'Autostrada « Brennero-Modena », la Giunta provinciale è autorizzata, a sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, a garantire con fidejussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni, che la Società per azioni « Autostrada del Brennero » andrà a contrarre rispettivamente ad emettere sia all'interno che all'estero, sino alla concorrenza di L. 108.900.000.000 per il capitale oltre agli interessi ed agli accessori.

Art. 2.

La prestazione della garanzia della Provincia di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il tasso annuo di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda l'8 per cento;

b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni 30;

c) che la fidejussione venga prestata solidalmente con la Regione Trentino - Alto Adige, Provincie e Comuni partecipanti alla S.p.A. « Autostrada del Brennero », che a sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, garantiranno il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalla S.p.A. « Autostrada del Brennero »;

d) che i rapporti fra i fidejussori di cui alla precedente lettera *c*), vengano regolati, a sensi e per gli effetti dell'articolo 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione nella proporzione delle azioni con le quali gli Enti fidejussori partecipano alla Società, rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.

Art. 3.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, sarà istituito apposito articolo nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1964, n. **14.**
Istituzione del Museo Tridentino di scienze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *dell'8 dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Trento, il Museo Tridentino di scienze naturali.

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo, sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

Art. 2.

I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Al personale in servizio presso il disciolto Museo di storia naturale della Venezia Tridentina in Trento, all'entrata in vigore della presente legge, è assicurato il mantenimento del posto e il godimento dei diritti acquisiti.

Art. 4.

Al funzionamento del Museo si provvede con contributi di enti e di privati.

La Provincia autonoma di Trento contribuirà, nei limiti di un apposito stanziamento annuale di bilancio, con una somma non inferiore in ogni caso a L. 10.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1964 il contributo è fissato in L. 10.000.000.

Art. 5.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Art. 140: « Fondo per la concessione di contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni, a carattere provinciale, aventi per scopo l'incremento della cultura, la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali » (legge provinciale 11 novembre 1952, n. 9)

da L. 145.000.000 a L. 135.000.000 con una diminuzione di . . . . L. 10.000.000

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE L. 10.000.000

b) *in aumento*

Art. 131-*bis* (di nuova istituzione) « Contributo per il funzionamento del Museo Tridentino di scienze naturali » . . . . . L. 10.000.000

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

Statuto del Museo Tridentino di scienze naturali

Art. 1.

Il Museo Tridentino di scienze naturali ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze naturali con le seguenti finalità:

a) promuovere, coordinare e compiere ricerche naturalistiche, sia per l'incremento della scienza che delle sue applicazioni;

b) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari, con organi di ricerca e con associazioni scientifiche;

c) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia naturale, con particolare riguardo a quelli dell'ambiente locale;

d) pubblicare studi e raccolte di ricerche;

e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica;

f) promuovere ed aiutare la propaganda per la protezione della natura e del paesaggio.

Art. 2.

Il patrimonio del Museo è costituito:

a) dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;

b) dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi;

c) dalle apparecchiature, dalle suppellettili e dalla biblioteca attualmente esistente presso il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina in Trento e sezioni staccate già di proprietà del comune di Trento e successivamente acquisite attraverso donazioni e contributi di enti o di privati.

Art. 3.

Sono organi del Museo:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato scientifico;

c) il direttore;

d) i revisori dei conti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante della Giunta provinciale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Società di scienze naturali del Trentino-Alto Adige;

c) un rappresentante del Comitato scientifico;

d) un rappresentante del comune di Trento;

e) il direttore del Museo che svolge anche le funzioni di segretario.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio i rappresentanti di enti o di società od i privati che contribuiscono con beni o somme rilevanti alla vita del Museo.

Art. 5.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) esaminare e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sentito il parere del Comitato scientifico;

b) approvare il regolamento per l'assunzione, il trattamento economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del Museo;

c) assumere e licenziare il personale;

d) nominare il Comitato scientifico;

e) costituire le sezioni su proposta del Comitato scientifico;

f) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al direttore;

g) formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre alla Giunta provinciale.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Il Comitato scientifico è composto dai seguenti membri:

a) da due a quattro professori universitari, titolari di cattedre di discipline naturalistiche, possibilmente di università diverse, cultori di scienze biologiche e abiologiche;

b) il rappresentante della Società di scienze naturali del Trentino-Alto Adige, facente parte del Consiglio di amministrazione;

c) i capisezione;

d) due rappresentanti dei Conservatori onorari;

e) il direttore del Museo, che assume anche le funzioni di segretario.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato i rappresentanti di Società scientifiche che collaborano con il Museo.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Art. 9.

Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti:

a) approvare il regolamento interno per il funzionamento del Museo;

b) dare le direttive generali sull'attività scientifica del Museo;

c) coordinare ed approvare i programmi delle Sezioni;

d) vigilare sull'attuazione dei programmi scientifici.

Art. 10.

L'attività di ricerca e di studio del Museo può essere suddivisa in sezioni.

Ad ogni singola sezione è preposto un caposezione nominato dal Comitato scientifico, possibilmente scelto tra professori, liberi docenti e assistenti universitari o tra cultori e studiosi.

Il caposezione ha il compito di predisporre il programma delle attività per il settore di sua competenza a sovraintendere all'attuazione, dal punto di vista scientifico del programma stesso.

Ove il Comitato scientifico ravvisi l'opportunità, la sezione può essere diretta da una Commissione.

Il caposezione fungerà da presidente della Commissione di Sezione.

I capisezione durano in carica per la durata del Comitato scientifico.

Art. 11.

Il direttore è capo del personale.

Ha la direzione generale del Museo.

Esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori.

Dà disposizioni per il collocamento del materiale.

Cura i rapporti del Museo con Istituti, enti e studiosi italiani e stranieri.

Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo.

Acquista i libri e le pubblicazioni, autorizzandone il prestito.

Attua i programmi approvati dal Comitato scientifico.

Prepara l'annuale relazione sull'attività del Museo e il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Art. 12.

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta provinciale.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

I revisori dei conti riferiscono alla Giunta provinciale.

Art. 13.

I conservatori onorari vengono proclamati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, fra i cultori di scienze naturali che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'illustrazione dell'ambiente locale.

Gli ispettori onorari sono scelti dal Comitato scientifico fra i cultori di scienze naturali ed hanno il compito di segnalare qualsiasi evento o fenomeno di carattere scientifico che si verificasse nella zona a loro attribuita.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve venir sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 15.

In caso di scioglimento dell'Ente, il materiale e le collezioni esistenti passeranno in proprietà del comune di Trento, che sarà impegnato alla loro conservazione.

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1964, n. **15**.

Autorizzazione alla Giunta provinciale a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per l'apprestamento della sede e degli impianti per il Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *dell'*8 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia di Trento partecipa alla costituzione di una Società per azioni, avente lo scopo di apprestare, in provincia di Trento, la sede e gli impianti di laboratorio necessari al « Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno ».

La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale nella detta Società fino al limite della metà del capitale sociale.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della Società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Il Presidente della Giunta provinciale è anche autorizzato ad approvare, per quanto attiene alla partecipazione della Provincia, lo statuto della Società, previa deliberazione della Giunta.

E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse e a nome della Provincia, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

Art. 3.

Lo statuto della società deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della Società stessa.

I rappresentanti della Provincia, dei quali uno designato dal Consiglio provinciale e appartenente ai gruppi di minoranza, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 170.000.000 ripartita come segue:

sull'esercizio 1964	L.	60.000.000
sull'esercizio 1965	»	50.000.000
sull'esercizio 1966	»	60.000.000

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1964, con l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 53 del bilancio per l'esercizio 1964, e per gli esercizi successivi, con appositi stanziamenti di bilancio.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1964, è introdotta la seguente variazione:

in aumento

Art. 177-*bis* (di nuova istituzione): « Spesa per la partecipazione alla Società per Azioni per l'apprestamento della sede e degli impianti per il Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno . L. 60.000.000

in diminuzione

Art. 53: « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » . . . . L. 60.000.000

(soppressione dello stanziamento)

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 1964, n. **171**.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *dell'*8 *dicembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, concernente « Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge stessa approvato con deliberazione n. 1927 del 6 dicembre 1962 e relativo D.P.G.R. n. 155 del 19 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 231;

Vista la modifica del regolamento predetto approvata con deliberazione n. 986 del 5 giugno 1963 e relativo D.P.G.R., n. 132 del 10 giugno 1963 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1963, registro n. 13, foglio n. 322;

Vista la legge regionale 2 settembre 1964, n. 28 concernente la « Elevazione degli assegni mensili corrisposti a sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 e modifiche alla legge medesima »;

Ritenuto necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione precedentemente citato, in relazione alle nuove norme della legge regionale 2 settembre 1964, n. 28;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2062 del 9 ottobre 1964;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, approvato con D.P.G.R. n. 155 del 19 dicembre 1962 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° novembre 1964 l'assegno mensile di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1964, n. 28 e nelle misure previste dall'articolo stesso, spetta alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio alle seguenti condizioni:

— che abbiano compiuto il 18° anno di età;

— che non beneficino di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi superiori alle L. 60.000 mensili;

— che siano residenti nella Regione Trentino - Alto Adige da almeno 6 anni.

L'assegno mensile, di cui al precedente comma, è corrisposto anche alle persone di età compresa fra i 15 ed i 18 anni, affetti da cecità assoluta o parziale nonchè da altre minorazioni che rendano impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro.

L'assegno è corrisposto bimestralmente in via posticipata.

Nel mese di dicembre di ciascun anno è corrisposto un doppio assegno ».

Art. 2.

L'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, approvato con D.P.G.R. n. 155 del 19 dicembre 1962, è sostituito dal seguente:

« L'assegno mensile di cui all'art. 1 ed al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1964, n. 28, è corrisposto per tutto il periodo di tempo in cui l'interessato mantiene la residenza nella Regione Trentino - Alto Adige.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è subordinata, ovvero quando il beneficiario viene ospitato in Istituti con retta a totale carico di enti pubblici.

Gli assegni mensili previsti dal precedente art. 1 sono corrisposti alla fine di ciascun bimestre. Il tredicesimo assegno è corrisposto alla fine di dicembre ».

Art. 3.

L'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, approvato con D.P.G.R. n. 155 del 19 dicembre 1962, modificato con D.P.G.R. n. 132 del 10 giugno 1963, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1964, *registro n.* 15, *foglio n.* 62. — MONACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 1964, n. 180.

Approvazione del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 15 dicembre 1964*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione »;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, recante « Norme integrative sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione »;

Visto l'art 1, punto *c*) della citata legge n. 3 relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Ravvisata la necessità di provvedere ad emanare norme regolamentari, per l'applicazione del sopra richiamato art. 1, punto *c*), in sostituzione di quelle approvate con il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1962, n. 150;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2248 del 29 ottobre 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme in applicazione all'art. 1, punto *c*), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige, secondo il testo allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1962, n. 150 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 novembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 30 novembre 1964, registro n. 15, foglio n. 306. — MONACO

Regolamento di esecuzione dell'art. 1, lettera c) della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei due rappresentanti del personale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, sono elettori ed eleggibili gli impiegati ed i salariati dell'Amministrazione regionale di tutti i ruoli e carriere, compresi quelli in servizio di prova.

Art. 2.

Esclusioni dall'elettorato attivo e passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, risultino in aspettativa per mandato politico, quelli che siano sospesi dalla qualifica o dal grado in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio. Sono inoltre esclusi dall'elettorato passivo i membri di diritto del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Metodo elettorale

Il voto è personale uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

Data delle elezioni e nomina della Commissione e del Seggio unico elettorali

La data delle elezioni è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima. Con lo stesso decreto vengono nominati la Commissione ed il Seggio elettorale previsti rispettivamente dai successivi articoli 8 e 9.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - Personale) trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 5.

Liste elettorali

A cura della Divisione del personale sono compilate le liste del personale avente diritto al voto, tenuto conto dei casi di esclusione previsti dall'art. 2. Dette liste sono distinte per ciascuna sede di servizio degli elettori interessati ed indicano per ciascuno di essi il nome, il cognome, i titoli accademici, la qualifica ed il gruppo linguistico di appartenenza.

Le liste così compilate sono pubblicate nello stesso *Bollettino Ufficiale* che riproduce il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice le elezioni.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle liste nel *Bollettino Ufficiale*, ogni elettore può presentare alla Commissione di cui al successivo art. 8, ricorso in carta semplice, sia contro la propria esclusione dalle liste, sia contro l'inclusione di elettori non aventi diritto di voto, nonchè per ogni altra circostanza che ritenesse dover rilevare in ordine alla regolarità della compilazione delle liste in parola.

Eventuali variazioni delle liste sono comunicate, a cura della Commissione elettorale, al seggio unico elettorale di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Presentazione delle candidature

La candidatura per ciascun aspirante deve essere presentata alla segreteria dalla Commissione elettorale, prevista dal successivo art. 8, mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da almeno trenta elettori appartenenti al gruppo linguistico del candidato.

Le candidature sono accompagnate dall'accettazione di ciascun candidato, che deve dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi linguistici italiano o tedesco.

Le candidature sono depositate dai candidati o da uno dei presentatori delle liste presso la segreteria della Commissione elettorale, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 20 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.

Art. 7.

Lista dei candidati

La lista dei candidati, compilata sulla base delle candidature riconosciute regolari dalla Commissione elettorale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - Personale) entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Ogni elettore può reclamare, con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, alla Commissione elettorale per qualsiasi irregolarità od omissione.

La Commissione procede, senza ritardo, alle rettifiche necessarie, che sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (parte IV - Personale) e comunicate al presidente del seggio previsto dal successivo art. 9.

Art. 8.

Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta: dal segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente; dal capo della Divisione del personale, dal capo

dei servizi elettorali regionali e da due impiegati con qualifica non inferiore a consigliere di I classe, segretario o primo archivista o qualifiche equiparate. Nella conmposizione della Commissione si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale. Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera di concetto. Delle operazioni verrà redatto il relativo verbale.

Art. 9.

Seggio unico elettorale

Il seggio si compone di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine amministrativo, di otto scrutatori scelti tra elettori, due per ciascuno tipo di carriera, e di un segretario scelto tra gli impiegati di ruolo della carriera di concetto. Uno scrutatore appartenente alla carriera direttiva assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Il presidente od il vice presidente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Nella composizione del seggio elettorale si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

Il seggio unico elettorale, si riunisce presso la presidenza della Giunta regionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello di votazione. Esso dovrà provvedere anzitutto alla autenticazione delle schede di votazione e successivamente alle operazioni di riscontro degli elettori, allo spoglio e allo scrutinio delle schede pervenute.

Art. 10.

Della votazione

Per la votazione si osservano le norme seguenti:

1) le schede di votazione sono conformi al modello allegato, sono stampate su carta di tipo unico e di identico colore a cura della Divisione del personale. Il seggio unico elettorale nella sua prima riunione, fissata nel terzo comma del precedente art. 9 provvede all'autenticazione delle schede stesse con bollo e firma di almeno uno dei suoi componenti, prima della spedizione delle schede agli elettori;

2) la spedizione delle schede ai singoli elettori è fatta a cura della Divisione del personale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai capi dei singoli servizi ed uffici ai quali è pure inviato in duplice copia l'elenco nominativo degli elettori dipendenti dal rispettivo servizio o ufficio. Tale spedizione è fatta non oltre il quinto giorno antecedente quello di vitazione.

Una copia dell'elenco, completata delle firme dei singoli elettori in segno di ricevuta della scheda, deve essere immediatamente restituita alla Divisione del personale, a cura dei capi dei singoli servizi od uffici;

3) ciascun elettore ha diritto ad un voto solo. Esso si esprime con un segno di croce apposto nell'apposita casella a fianco del nominativo del candidato prescelto;

4) la scheda votata viene introdotta in una busta priva di qualsiasi indicazione esterna, che, sigillata, viene immessa in una seconda busta di formato maggiore, portante l'indirizzo della presidenza del seggio elettorale presso la Giunta regionale in Trento ed indicante il nome e cognome del mittente nel lato posteriore. La spedizione di tale plico deve essere effettuata il giorno fissato per la votazione e non oltre le ore 18 del giorno medesimo, a mezzo raccomandata, pena l'invalidazione del voto. Saranno ammesse allo spoglio soltanto le buste pervenute al seggio entro e non oltre le ore 10 del terzo giorno successivo a quello fissato per la votazione;

5) le operazioni del seggio avranno inizio alle ore 8 del terzo giorno successivo a quello fissato per la votazione e proseguiranno fino all'esaurimento; tuttavia il seggio dovrà essere in funzione nelle ore di ufficio anche nei due giorni precedenti, per il ricevimento delle buste contenenti le schede di votazione che a cura del presidente dovranno, di giorno in giorno, essere incluse in appositi plichi sigillati e chiusi in armadi metallici fino alle ore 8 del giorno fissato per lo spoglio e lo scrutinio. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Ad esse possono assistere gli elettori;

6) alle ore 8 del giorno indicato al numero precedente, il presidente, dopo constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sui plichi contenenti le schede pervenute nei giorni precedenti, dispone l'apertura dei medesimi, nonchè delle buste contenenti le schede pervenute entro le ore 10 del medesimo giorno. Accertata la regolarità della spedizione dei plichi di cui al precedente punto 4), il presidente incarica due scrutatori per il riscontro dei votanti annotando sulla lista elettorale a fianco di ciascun elettore l'arrivo della rispettiva busta, quindi, il presidente stesso, assistito da altro scrutatore e dal segretario, apre la busta, che viene raccolta a parte, estrae la busta contenente la scheda di votazione e la immette nell'apposita urna;

7) alle ore 10 il presidente dichiara chiusa l'operazione di ricezione, dispone perchè le operazioni indicate al numero precedente proseguano fino al loro completo esaurimento e provvede perchè di tutte le operazioni fin qui compiute ne sia dato atto nel processo verbale compreso il riscontro numerico delle buste pervenute e degli elettori che dalle liste risultano non aver votato, nonchè di quelle pervenute fuori termine ed il cui voto è stato invalidato;

8) ultimate le operazioni indicate ai numeri precedenti, il presidente dispone le operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede contenute nelle urne.

A tal uopo uno scrutatore, preventivamente incaricato, estrae dall'urna una alla volta le buste contenenti le schede, che vengono aperte, e la relativa scheda viene consegnata al presidente, il quale, assistito da due scrutatori, proclama ad alta voce il nominativo del candidato votato; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette assieme a quelle precedentemente spogliate, riguardanti lo stesso candidato. Un quarto scrutatore ed il segretario annotano separatamente su appositi prospetti il voto ed annunciano il numero dei voti successivamente raggiunti da ciascun candidato.

In caso di contestazioni in merito ad una scheda, la stessa non viene registrata, ma viene immediatamente vistata ed unita alle altre eventualmente contestate in precedenza, schede che verranno esaminate dopo ultimato lo spoglio. Tali operazioni devono essere compiute senza interruzione fino al loro esaurimento;

9) il presidente uditi gli scrutatori, decide sulla validità delle schede contestate durante lo spoglio, disponendo che quelle ritenute valide vengano unite a quelle contenenti il voto espresso a favore dello stesso candidato.

Le schede di votazione dichiarate nulle vengono raccolte in plico a parte.

Delle operazioni compiute dal seggio elettorale viene dato atto nel processo verbale, nel quale vengono pure indicati i voti complessivamente raggiunti da ogni candidato. Formata la graduatoria dei candidati in ordine decrescente dei voti a ciascuno di essi attribuiti, il presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio;

10) assistito dagli scrutatori, il presidente forma un plico di tutte le schede spogliate i cui voti sono stati ritenuti regolari ed un secondo plico delle schede bianche e di quelle contenenti voti nulli. Provvede a sigillare i due plichi sull'esterno dei quali vi appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori, il segretario e gli elettori presenti, che ne facciano richiesta, disponendo quindi che i due plichi, unitamente al verbale, vengano rimessi alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti il seggio, nonchè dagli elettori presenti, che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 11.

Validità dei voti e della scheda

La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà dello elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso il voto per più di un candidato.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 10 e non portino la firma e il bollo di autenticazione;

b) quando non esprimono il voto per alcun candidato.

Delle schede nulle e di quelle annullate per invalidità del voto ne viene dato atto nel processo verbale.

Art. 12.

Convalida degli eletti e loro nomina

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale di scrutinio del seggio unico elettorale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, convalida la elezione e proclama i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, uno per ciascun gruppo linguistico, e provvede alla nomina dei due rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 13.

Surrogazione

I rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione, nominati a sensi dell'articolo precedente, che cessano dal servizio o sono sospesi dalla qualifica o si dimettono dalla carica, vengono sostituiti con le modalità di cui all'articolo precedente dai candidati che, nella rispettiva graduatoria, hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 14.

Onere finanziario

Ai componenti del Seggio unico e della Commissione elettorale, spettano i seguenti compensi giornalieri:

lire 4.500 al presidente;

lire 3.000 ai componenti ed al segretario.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvederà con i fondi di cui al cap. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso o con quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione di due rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige per l'anno . . . .

SCHEDA DI VOTAZIONE

L. S.

LISTA DEI CANDIDATI
(Ciascun elettore ha diritto di manifestare un solo voto) (1)

d'ordine Numero	COGNOME e NOME e titolo accademico	Data e luogo di nascita	Qualifica o grado	Sede di servizio	Gruppo linguistico di appartenenza	Segno di voto
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐
....	....	....	....	....	....	☐

(1) Il voto si esprime mediante il segno di croce apposto sull'apposita casella a fianco del candidato prescelto.

Visto: *Il Presidente della Giunta regionale*

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 21 dicembre 1964, n. 3489.

Approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 56 *del* 22 *dicembre* 1964)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige concernente il terzo provvedimento di varazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964;

Considerato che detto disegno di legge esaminato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 21 ottobre 1964 ha riportato nella votazione finale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento ma non quello della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia di Bolzano;

Visto l'articolo 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento di variazione;

Decreta:

E' approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1964 secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

TABELLA *A*

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

ENTRATA STRAORDINARIA

ACCENSIONI DI DEBITI

Capo n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Accensione di un mutuo passivo (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35) . . . L. 687.500.000

TABELLA *B*

Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 55. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . . L. 317.820.000

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento, indennità per una sola volta in luogo di pensione e assegni congeneri dovuti per legge L. 9.320.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Oneri generali

Cap. n. 86. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere in ammortamento dei mutui contratti in dipendenza di provvedimenti legislativi; oneri erariali inerenti all'ammortamento . . . . L. 50.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 125-*bis* (di nuova istituzione). — Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione (L. R. 31 ottobre 1964, n. 31) (prima quota) . . . L. 25.000.000

Cap. n. 127. — Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe . . » 3.000.000

Cap. n. 128. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie . . » 3.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. n. 137. — Spese, contributi e sussidi per promuovere e incrementare la produzione industriale e per agevolare la diffusione dei prodotti stessi all'interno e all'estero. Spese per promuovere ed incrementare lo sfruttamento delle risorse energetiche della regione . . . . L. 3.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 147-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla S. p. az. « Ferrovia locale Lana - Postal - Lana di Sopra » per il rammodernamento del tratto ferroviario Stazione Lana - Postal F. S. - Lana di Sotto (legge regionale 31 ottobre 1964, n. 33) . . L. 18.500.000

Cap. n. 147-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda, con sede in Bolzano, per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'aeroporto civile di Bolzano (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35) (prima quota) . . . . » 100.000.000

Lavori pubblici

Cap. n. 156. — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) (seconda quota) (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35) . . . . . . L. 150.000.000

Cap. n. 156-*ter* (di nuova istituzione. — Contributi straordinari in misura non superiore al 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 6 novembre 1964, numero 35 (prima quota) .	L.	337.500.000
Cap. n. 156-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi ai Comuni della Regione per l'esecuzione di opere stradali (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35 (prima quota)	»	50.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 169-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla Caritas diocesana di Bolzano per l'acquisto di un immobile a Cesenatico da adibire a colonia marina (legge regionale 6 novembre 1964, n. 35) . .	L.	50.000.000

FINANZE E PATRIMONIO

Partecipazioni azionarie e conferimenti diversi

Cap. n. 191-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della società per azioni « Idrovia Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia (legge regionale 28 novembre 1964, n. 39)	L.	6.000.000
Cap. n. 191-*ter* (di nuova istituzione). — Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento (legge regionale in corso di promulgazione) (prima quota) ..	»	200.000.000
TOTALE	L.	1.005.320.000

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1964, n. 17.

Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 22 dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per signora ed attività affini nella provincia di Bolzano, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente, o del cliente, o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

Art. 2.

L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini nella provincia di Bolzano è subordinato al rilascio da parte del sindaco del Comune, ove il richiedente intenda esercitare l'attività di apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente e del possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti;

b) dei requisiti igienici dei locali, ove esistano, dell'attrezzatura e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di cui alla lettera *a*) spetta alla Commissione provinciale dell'artigianato, mentre quello di cui alla lettera *b*) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge è rilasciata con provvedimento del sindaco, con specifica indicazione dell'attività concessa, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Art. 4.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Art. 5.

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente, ai sensi delle vigenti leggi, un'attività professionale di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati a continuare l'attività esercitata, purchè richiedano l'autorizzazione al sindaco.

Art. 6.

A partire da giorni 90 dalla pubblicazione della presente legge, gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della presente legge, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge presidenziale 8 novembre 1958, n. 8.

I provvedimenti ivi previsti sono applicati dal sindaco e comunicati al Presidente della Giunta provinciale ed al questore.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 1964, n. 183.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, approvato con proprio decreto 7 dicembre 1961, n. 137.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 22 dicembre* 1964)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, con la quale sono state dettate nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere per il personale delle carriere direttiva e di concetto addetto ai Libri fondiari;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con proprio decreto 7 dicembre 1961, n. 137, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1962, registro 1, foglio 270;

Vista la legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 22 sopra richiamata;

Ravvisata l'opportunità di apportare al regolamento di esecuzione, approvato con proprio decreto 7 dicembre 1961, n. 137, le necessarie modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2065 del 9 ottobre 1964;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 11 del regolamento di esecuzione della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, approvato con proprio decreto 7 dicembre 1961, n. 137, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1962, registro n. 1, foglio n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il colloquio per la promozione alla qualifica di conservatore principale della carriera di concetto del ruolo del personale addetto ai Libri fondiari verte sui servizi di istituto

ed è diretto ad accertare l'esperienza e la preparazione acquisite dai candidati mediante la soluzione di quesiti, in particolare sui seguenti argomenti:

1) nozioni di diritto civile;
2) diritto tavolare;
3) nozioni di procedura civile in riguardo alla materia tavolare;
4) nozioni sulla legge notarile e sulla legislazione tributaria.

L'esame non può superare la durata complessiva di 45 minuti ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 15 ottobre 1964

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1964
Registro n. 16, *foglio n.* 85. — MONACO

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1964, n. 18.

Modifiche alla legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3 concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 57 *del* 29 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni o presso gli enti proprietari;

b) gli alloggi che si trovino negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette o degli enti proprietari;

c) gli alloggi nelle zone classificate con lettera « E » nel piano regolatore del comune di Bolzano, approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, per consentire la bonifica edilizia delle zone a norma dell'art. 14 del relativo regolamento di attuazione ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3 alle parole « articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 » vengono aggiunte e parole: « modificato dall'art. 2 della legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione di ciascun alloggio è dato dal valore venale dell'alloggio stesso al momento della presentazione della domanda ridotto del 30% nonchè di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente ».

Art. 4.

Al quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, le parole « da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della presente legge » sono sostituite dalle parole « da parte della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo » ed è aggiunto il seguente comma:

« Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato e della Provincia ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali e provinciali ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3 è sostituito dal seguente:

« *Presentazione delle domande*

Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevuta.

Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva possono chiedere la cessione in proprietà immediata dell'alloggio del quale sono in godimento, previo pagamento dell'intero prezzo di cui all'art. 5, oppure possono accedere alla proprietà dell'alloggio mediante contratto di locazione ultranovennale con patto di futura vendita, da annotarsi tavolarmente, alle condizioni previste dall'art. 8.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ente che gestisce gli alloggi.

Gli enti interessati, ricevuta la richiesta ed accertato che il richiedente abbia diritto alla cessione a norma dell'art. 4, chiedono entro 30 giorni alla Commissione provinciale, di cui all'art. 5, la determinazione del valore venale dell'alloggio chiesto in cessione.

Il valore venale dell'alloggio, determinato dalla Commissione provinciale, è comunicato all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, dagli enti interessati. L'inquilino, entro 30 giorni dalla notifica di tale comunicazione, deve comunicare all'ente proprietario l'accettazione del prezzo oppure proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 6.

Le Commissioni sono tenute ad esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di ricorso contro la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 6, l'inquilino entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della decisione della Commissione di ricorso, deve comunicare all'ente proprietario l'accettazione del prezzo.

In ogni caso la comunicazione di accettazione del prezzo deve essere accompagnata, pena la decadenza della domanda, da un deposito di L. 35.000 in conto delle spese di divisione e contrattuali. Detto deposito è incamerato dall'ente proprietario, qualora il richiedente receda dalla richiesta cessione.

Ricevuta la comunicazione dell'inquilino di accettazione del prezzo venale, l'ente proprietario provvede alla divisione in porzioni materiali dell'edificio del quale l'alloggio chiesto in cessione fa parte ed entro 60 giorni dalla avvenuta notifica del decreto tavolare di divisione delibera la stipula del contratto di compravendita rispettivamente del contratto di locazione con patto di futura vendita.

Unitamente alla domanda tavolare richiedente la divisione materiale, l'ente proprietario presenterà istanza richiedente l'annotazione che l'edificio compreso nella relativa partita tavolare è soggetto alle norme della presente legge.

Per gli alloggi facenti parte di edifici già divisi in porzioni materiali il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del prezzo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 27 novembre 1964

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(3555)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151156) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.